

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

188° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	43
3 ^a - Affari esteri	»	94
7 ^a - Istruzione	»	103
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	109
10 ^a - Industria	»	118
11 ^a - Lavoro	»	121
12 ^a - Igiene e sanità	»	124
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	131

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	154
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	<i>Pag.</i>	160
Riforma fiscale	»	164

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	176
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	179
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	»	180

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e considerati i concomitanti impegni parlamentari di alcuni membri della Giunta, toglie la seduta.

(R030 000, C21ª, 0009º)

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

171^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il relatore VILLONE illustra una possibile nuova formulazione delle disposizioni concernenti le aree metropolitane e le città metropolitane. Essa tiene conto sia dell'emendamento 11.150 presentato dal Governo, sia di alcuni subemendamenti del senatore Magnalbò, sia della discussione già svolta in proposito. Nell'illustrare la sua proposta, il relatore precisa che vi si mantiene l'attuale formulazione dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 142 del 1990, poichè a suo avviso non è maturo il tempo per individuare ulteriori ipotesi di area metropolitana, anche se tale eventualità va comunque considerata per la discussione in Assemblea. Quanto al comma 2 dello stesso articolo 17, egli ha inteso accogliere l'indicazione del senatore Magnalbò, mentre nell'articolo 18 il sistema è fondato sull'iniziativa degli enti locali interessati e la proposta conforme della Regione, al fine di istituire la città metropolitana. Illustra quindi il nuovo testo degli articoli 20 e 21 della legge n. 142, nonché la proposta dell'articolo 12 del disegno di legge in esame, che completa la proposta emendativa.

Il Sottosegretario VIGNERI ritiene opportuno, nell'articolo 18, far decorrere il termine per il decreto istitutivo dalla proposta della Regione, piuttosto che dalla delimitazione dell'area ai sensi dell'articolo 17.

Quanto all'articolo 20, considera più pertinente un riferimento ai servizi a rete, comprensivi dei trasporti, oltre che alle reti infrastrutturali. Nello stesso articolo, ritiene opportuna una precisazione in tema di piani di traffico.

Il senatore ANDREOLLI reputa più coerente all'impianto della proposta una prescrizione per la Regione di delimitazione dell'area metropolitana, dato il presupposto dell'intesa.

Concordano in tal senso sia il relatore VILLONE che il sottosegretario VIGNERI.

Il senatore PELLEGRINO domanda al relatore il motivo per cui nell'articolo 18 si prevede un atto legislativo delegato e non una legge regionale, da adottare ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma della Costituzione.

Risponde il relatore VILLONE, rammentando di aver proposto in precedenza il ricorso alla legge regionale: ciò ha suscitato obiezioni sulla possibile alterazione nel sistema delle fonti normative che a Costituzione vigente determinano l'assetto anche territoriale degli enti intermedi. Nel timore da parte di alcuni per possibili trattamenti differenziati derivanti da leggi regionali, l'obiezione lo ha indotto a riconsiderare la propria proposta.

Il senatore PASSIGLI considera non soddisfacente la sostanziale duplicazione tra gli articoli 17 e 18, rispettivamente in tema di aree e di città metropolitane, che prevede un doppio procedimento tale da poter determinare notevoli difficoltà di realizzazione.

Il relatore VILLONE obietta che la normativa proposta non ha lo scopo di incentivare la costituzione delle aree e delle città metropolitane, nè di prescriberle per legge, secondo una impostazione già fallita.

Su proposta del senatore BESOSTRI, concorda il relatore VILLONE, si conviene poi di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto delegato per l'istituzione di città metropolitane.

Il senatore MAGNALBÒ trova condivisibile l'articolazione tra i casi della città e dell'area metropolitana e il riferimento costante, nella normativa proposta, al principio del consenso da parte degli enti interessati. Tuttavia rileva una persistente accentuazione delle potestà regionali, che potrebbe preludere a una sorta di neocentralismo in tema di delimitazione dei territori metropolitani. Domanda inoltre se le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa già approvata in tema di esercizio associato delle funzioni.

Il Sottosegretario VIGNERI distingue i due casi da ultimo citati, in quanto la normativa in esame si riferisce esclusivamente alle aree me-

tropolitane, mentre le altre forme associative riguardano l'intero territorio e in particolare i comuni di minori dimensioni.

Il relatore VILLONE afferma che il principio delle intese tra gli enti interessati è idoneo a prevenire, nella materia in esame, qualsiasi forma di centralismo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si sofferma sull'articolo 19, ritenendo non necessario specificare che il consiglio e il sindaco siano eletti direttamente.

Il relatore VILLONE osserva che tale precisazione si rende opportuna proprio per prevenire possibili interpretazioni di segno opposto.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'importanza della questione e aggiunge che nel sistema di rappresentanza dovrebbero essere previste alcune garanzie per le realtà periferiche. Il relatore VILLONE considera non necessarie tali garanzie, dato il requisito dell'intesa.

Su richiesta del senatore MAGNALBÒ, il relatore precisa inoltre che l'intera normativa proposta non ammetterebbe l'estensione a casi diversi da quelli già enumerati nella legge n. 142. Presenta quindi l'emendamento 11.250, che tiene conto anche del dibattito appena svolto.

Il sottosegretario VIGNERI esprime il parere favorevole del Governo.

Il senatore MAGNALBÒ annuncia la sua astensione.

L'emendamento è approvato dalla Commissione, con una riserva di coordinamento del testo, restando preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti concernenti le aree e le città metropolitane.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.0.1, presentato dal Governo.

Il relatore VILLONE sottolinea che nel comma 2 dell'emendamento vi è un riferimento specifico al tema della sicurezza dei cittadini, che corrisponde anche alla lamentata inefficacia dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il senatore BESOSTRI rileva incongruenze nei limiti demografici prescritti nell'ultima parte del comma 2 quanto all'iniziativa di convocazione.

Il senatore ANDREOLLI non ritiene necessari tali limiti quantitativi.

Concordano in tal senso sia la relatrice BARBIERI che il relatore VILLONE.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI afferma che il comma 2 potrebbe interferire con i compiti attribuiti ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza.

Secondo il sottosegretario VIGNERI, tale interferenza non è possibile, considerato il diverso livello di coordinamento. Si dichiara tuttavia disposta a rinunciare all'inciso, contenuto nel comma 2, circa la tutela della sicurezza dei cittadini.

Il relatore VILLONE rileva una diffusa perplessità sull'emendamento in esame, che consiglia una riflessione ulteriore.

Il senatore GUERZONI dubita della stessa necessità dell'emendamento.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere anche una convocazione ad iniziativa dei presidenti delle province.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di presentare un nuovo testo per la discussione in Assemblea.

Quanto all'emendamento 20.0.1, nella sua parte residua, in assenza dei proponenti esso viene fatto proprio dal senatore BESOSTRI, che tuttavia lo ritira per una eventuale riproposizione in Assemblea.

Viene quindi approvato l'emendamento 5.0.3 in un testo integrato su indicazione del sottosegretario VIGNERI, in riferimento ad altre forme associative (5.0.3-nuovo testo).

Sull'emendamento 1.0.4 (nuovo testo), il sottosegretario VIGNERI esprime il consenso del Governo limitatamente alle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)*.

La votazione dell'emendamento viene poi accantonata.

Il relatore VILLONE ricorda che a suo tempo, nella seduta del 9 luglio scorso, il senatore Magnalbò aveva illustrato un ordine del giorno sull'istituzione di nuove province (0/1/1388/1^a), sul quale si svolse una prima discussione e il rappresentante del Governo formulò un avviso negativo. Il senatore MAGNALBÒ ne chiede la votazione e l'ordine del giorno non risulta accolto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore VILLONE si pronuncia sull'emendamento 1.0.4 (nuovo testo), concernente l'articolo 3 della legge n.142 del 1990, rilevandone l'interferenza con la legge n. 127 del 1997 e con l'attuazione della legge n. 59 del 1997, quanto al profilo funzionale delle regioni e degli enti locali: ritiene inopportuno, inoltre, un intervento incisivo in materia nell'attuale fase di transizione verso un nuovo assetto istituzionale. Egli si dichiara favorevole, quindi, a modificare l'articolo 3 della legge n. 142, nei limiti indicati dalle lettere *b)* e *c)* dell'emendamento, condividendo così la valutazione resa nella seduta precedente dalla rappresentante del Governo. Quanto alla proposta di abrogare il comma 7 dello stesso articolo 3, ritiene piuttosto preferibile riformulare la disposizione iniziale di esso nel senso che la regione indica i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione quanto alla proposta concernente il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 142.

Il relatore VILLONE prosegue la sua valutazione sull'emendamento in esame, non ritenendo accoglibili le proposte di modifica contenute nelle altre parti dello stesso emendamento.

Il senatore TIRELLI fa proprio l'emendamento in assenza del senatore Speroni, si dichiara disponibile a rinunciare alle parti non condivise dal relatore nonchè a riformulare la lettera *f)* nel senso indicato da que-

st'ultimo, in relazione al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 142. Chiede quindi uno specifico parere sulla lettera g) dell'emendamento, abrogativa del comma 8 dello stesso articolo 3.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario sull'abrogazione del comma 8, la cui disposizione è funzionale ai fini propri della regione, diversamente da quella di cui al comma 7.

Concorda il sottosegretario VIGNERI.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la proposta abrogativa di cui alla lettera g) possa ritenersi superflua una volta riformulato il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 142 nel senso indicato dal relatore.

Il presidente VILLONE pone in votazione l'emendamento 1.0.4 per parti separate, risultando approvate con distinte votazioni le lettere b) e c). La lettera f), riformulata dal senatore TIRELLI nel senso indicato dal relatore, viene quindi approvata dalla Commissione.

La parte rimanente dell'emendamento viene ritirata dallo stesso senatore TIRELLI.

Quanto all'emendamento 20.3 (nuovo testo), il relatore VILLONE ritiene superflua la disposizione che vi è contenuta, poichè in proposito già dispone, sostanzialmente nello stesso senso, l'articolo 1, comma 2 della legge n. 142.

Il senatore PINGGERA ritiene comunque opportuna la precisazione contenuta nell'emendamento, al fine di prevenire equivoci interpretativi.

Il relatore VILLONE considera indiscutibile la persistenza del limite di applicazione della normativa nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano e assicura che si farà interprete di tale indirizzo nella relazione all'Assemblea.

La senatrice PASQUALI considera eccessiva la stessa formulazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 142, in quanto gli statuti speciali hanno di per sè rango costituzionale.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il senatore MAGGIORE chiede chiarimenti sul parere formulato a suo tempo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all'articolo 5 e sul parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Risponde il relatore VILLONE, precisando che l'articolo 5 è stato ampiamente riformulato, in misura tale da corrispondere sostanzialmente

anche ai rilievi dell'Autorità garante. Quanto al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, esso sarà pubblicato con la relazione all'Assemblea ed è stato comunque reso tardivamente rispetto alla trattazione degli emendamenti.

Su richiesta del senatore MAGGIORE, il sottosegretario VIGNERI si pronuncia sul parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, rilevando che le osservazioni sullo *status* degli amministratori locali non sono completamente pertinenti, mentre altri rilievi corrispondono nella sostanza a quanto definito in Commissione.

Anche il relatore VILLONE ritiene che il testo elaborato in Commissione corrisponde sostanzialmente ad alcune segnalazioni formulate nel parere della Commissione per le questioni regionali.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI non condivide tale valutazione, in particolare per quel che riguarda lo *status* degli amministratori locali. A suo avviso, la Commissione dovrebbe tener conto dei rilievi contenuti nel parere prima di concludere l'esame.

Si procede alle dichiarazioni di voto prima del conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea.

Il senatore MARCHETTI annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore MAGGIORE annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BESOSTRI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, sottolineando che il testo è stato elaborato in un clima di ampia collaborazione, con la piena disponibilità del Governo ad accogliere ogni contributo, anche proveniente dall'opposizione. La normativa in esame è ulteriormente migliorabile nella discussione in Assemblea, anche tenendo conto dei rilievi formulati da ultimo da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore MAGNALBÒ motiva la sua astensione in ragione del mancato accoglimento, da parte del Governo, di un proprio ordine del giorno per l'istituzione di nuove province nonchè delle perplessità suscitate dal testo approvato sui servizi pubblici degli enti locali e delle riserve già manifestate sulla soluzione conferita al problema delle aree metropolitane, ispirata a suo avviso a un persistente dominio regionale. Si riserva di proporre emendamenti per la discussione in Assemblea.

Il senatore ANDREOLLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, apprezza la disponibilità mostrata dal Governo verso ogni contributo e ritiene che dal testo si può desumere un indirizzo positivo per il potenziamento e la valorizzazione delle autonomie locali.

Il senatore TIRELLI dichiara l'astensione del suo Gruppo, che giudica apprezzabile l'iniziativa di riforma di una legge ormai inadeguata ma ne rileva i limiti intrinseci e la sostanziale inadeguatezza rispetto alle esigenze di modernizzazione del sistema delle autonomie.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia voto favorevole, ritenendo peraltro che il testo sia ulteriormente perfezionabile.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI annuncia la sua astensione.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche definite nel corso dell'esame, affidandogli altresì l'incarico di apportare allo stesso testo le correzioni di forma che si rendono necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali (123)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C01^a, 0008^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore VILLONE si sofferma sull'articolo 14 dello schema di decreto, che prevede una procedura semplificata e abbreviata per il pagamento dei debiti, tale da poter precedere la definizione della massa passiva, mediante offerte di transazione ai creditori che, ove non accettate, determinano l'accantonamento del debito. A tale riguardo domanda al rappresentante del Governo un chiarimento sulla misura possibile dello stesso accantonamento.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 14 consentono una definizione abbreviata delle pendenze debitorie, in via transattiva, mediante offerta a tutti i creditori, preventivamente censiti. Tale procedura semplificata è possibile in forza della sommaria delibazione del credito prevista dalla normativa in esame e della variabilità dell'offerta sulla misura del capitale, valutata in rapporto alla priorità temporale del credito. In tal modo, i creditori ottengono il vantaggio di una maggiore rapidità di definizione delle proprie pretese, in un sistema concepito per i casi più complessi e in base ad offerte maggiori di quelle previste per le procedure concorsuali, in un contesto di sostanziale rispetto per il principio della *par condicio*.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'importanza della innovazione introdotta con la normativa in esame, soprattutto per i casi in cui vi è una notevole quantità di creditori.

Il senatore PINGGERA chiede al rappresentante del Governo di precisare se il censimento dei crediti comporta anche un controllo sulla loro stessa consistenza.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che i crediti censiti sono valutati con una delibazione sommaria.

Il senatore MARCHETTI domanda se la delibazione sommaria si riferisce anche all'entità della pretesa creditoria, rilevando in tal caso un rischio di pagamenti eccessivi.

Il relatore VILLONE osserva che nell'esperienza concreta vi sono molteplici tipologie di credito, rispetto alle quali la normativa vigente offre un trattamento indifferenziato, penalizzando anche i creditori che possono vantare pretese fondate e accertate.

Il senatore MARCHETTI ritiene preferibile alla formula della sommaria delibazione una valutazione riferita sia all'*an* che al *quantum*.

Il sottosegretario VIGNERI obietta che in tal modo sarebbe vanificata l'efficacia della normativa in esame. La delibazione sommaria, infatti, qualifica l'intera procedura speciale e non potrebbe comunque prescindere, in concreto, da una valutazione estesa anche all'entità del credito. Annuncia quindi di non poter rimanere ulteriormente in seduta, a causa di altri impegni.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ricorda che nella seduta precedente erano state avanzate richieste di dati sull'entità del fenomeno del dissesto. Si rammarica, pertanto, per la circostanza che il rappresentante del Governo competente in materia abbia dovuto allontanarsi dalla seduta senza aver fornito alcuna risposta a tale riguardo.

Il relatore VILLONE precisa che gli enti locali coinvolti nel fenomeno del dissesto finanziario sono poco meno di quattrocento, dislocati per almeno due terzi nelle regioni meridionali e prevalentemente di dimensioni minori. Precisa inoltre che nella relazione introduttiva del decreto sono riportati dati analitici sul fenomeno.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI esprime il proprio disappunto per l'assenza di una risposta diretta da parte del Governo alla Commissione e reputa insufficienti i dati contenuti nella relazione dello schema di decreto.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le valutazioni del senatore MARCHETTI in ordine all'articolo 14: esprime pertanto le sue riserve sul riferimento alla delibazione sommaria dei crediti, suscettibile di determinare una sostanziale incertezza per i creditori. Si sofferma poi sull'articolo 4, rilevando l'anomalia di una facoltà di non esecuzione della prestazione, mentre nell'articolo 7 rileva il carattere superfluo della

disposizione conclusiva, che a suo avviso attenua la responsabilità degli amministratori. Quanto all'articolo 9, ritiene preferibile la normativa vigente mentre in ordine all'articolo 10, comma 4, considera possibile una impropria declaratoria di prescrizione da parte degli amministratori. Aggiunge infine che l'articolo 11 conferisce una eccessiva discrezionalità agli enti locali.

Il relatore VILLONE replica che la disposizione dell'articolo 7 criticata dal senatore Magnalbò aggiunge una forma ulteriore di responsabilità, mentre quella dell'articolo 10 in tema di prescrizione può essere interpretata a suo avviso esclusivamente in senso inverso a quello censurato dallo stesso senatore Magnalbò.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le critiche rivolte dal senatore Marchetti alla delibazione sommaria dei crediti, che deresponsabilizza quanti provvedono alla liquidazione dei crediti.

Il senatore GUBERT ritiene insufficiente la delimitazione della sommaria delibazione dei crediti.

A tale riguardo il relatore VILLONE propone di formulare una osservazione che solleciti il Governo a verificare l'adeguatezza tecnica e la stessa opportunità della sommaria delibazione dei crediti.

Il senatore BESOSTRI propone di inserire anche una osservazione sull'articolo 10, comma 4, terzo periodo, in tema di prescrizione dei crediti.

In proposito il RELATORE osserva che la disposizione in esame conferisce certezza alle situazioni creditorie.

Il senatore ROTELLI rileva, dai dati contenuti nella relazione che accompagna lo schema di decreto, la diffusione del fenomeno del dissesto soprattutto nei comuni di minori dimensioni, dichiarando di apprendere da tali dati l'esistenza di un ufficio per il risanamento degli enti locali dissestati e la circostanza che i controlli sui comuni dissestati consistono anche nella verifica delle piante organiche, che dovrebbe essere piuttosto una procedura ordinaria. Dalla relazione, viceversa, non si evince alcunchè quanto alle modalità di contrasto del fenomeno e non si comprende la necessità di un intervento statale, laddove la competenza in materia potrebbe essere affidata alle regioni. Quanto alla sommaria delibazione dei crediti, di cui si è discusso dianzi, l'indeterminatezza di tale formula appare indiscutibile e suscita riflessioni sulla progressiva attenuazione del rigore normativo a partire dalla delega legislativa fino alla definizione delle norme delegate.

Il relatore VILLONE precisa che sulla questione appena riproposta la delega legislativa è quanto mai esplicita nel prevedere procedure semplificate e celeri di pagamento dei debiti. Propone quindi di formulare

un parere favorevole, integrato da un'osservazione sull'adeguatezza tecnica e sull'opportunità della formula della sommaria delibazione dei crediti contenuta nell'articolo 14, comma 3.

A tale proposta di parere, il senatore MARCHETTI oppone una proposta rivolta a richiedere al Governo la soppressione della stessa delibazione sommaria.

La proposta del senatore MARCHETTI è posta in votazione e non risulta accolta.

Sulla proposta avanzata dal relatore, il senatore MARCHETTI annuncia la sua astensione.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(39) *BERTONI ed altri – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(513) *SEMENZATO ed altri – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(1307) *RUSSO SPENA ed altri – Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*

(1550) *MANCONI e CARELLA – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(2238) *MUNDI ed altri – Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*

(2250) *MANCA – Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia*

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di acquisire l'esame svolto in sede referente compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in tale fase dei lavori.

Il relatore ANDREOLLI ricorda che la Commissione aveva condiviso in sede referente, con alcuni adattamenti, il testo da lui predisposto, appena assunto a base della discussione. Propone pertanto di procedere alla sua approvazione.

Il sottosegretario ZOPPI esprime il consenso del Governo al testo unificato del relatore.

Con distinte votazioni, sono approvati gli articoli da 1 a 4 del testo unificato.

L'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Con distinte votazioni, sono approvati gli articoli 5 e 6 del testo unificato.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato proposto dal relatore e già condiviso in sede referente, con il seguente titolo: «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari».

(2287) Proroga di termini

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente VILLONE ricorda l'esame del disegno di legge svolto in sede referente e la deliberazione dell'Assemblea di stralciare, su proposta conforme della Commissione, la gran parte delle disposizioni che vi sono contenute. Precisa, quindi, che la discussione è limitata alle parti non stralciate e pertanto al comma 3 dell'articolo 1, all'intero articolo 15, e agli articoli 21, 25, 28 e 29.

Si procede all'esame e alla votazione egli emendamenti.

L'emendamento 1.1 (soppressivo del comma 3, e quindi dell'intera disposizione rimasta) è approvato con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Si passa all'articolo 15: è approvato l'emendamento 15.7, previo favorevole avviso del relatore ANDREOLLI e del sottosegretario ZOPPI.

E' approvato anche l'emendamento 15.3 del relatore, sul quale il sottosegretario ZOPPI ha preventivamente espresso il proprio parere favorevole.

Quanto all'emendamento 15.8, il relatore si dichiara favorevole mentre il sottosegretario ZOPPI esprime l'avviso contrario del Governo. Il senatore TIRELLI precisa che il termine in questione scade il 18 agosto e sarebbe concretamente impossibile la sua osservanza da parte degli enti locali interessati. Anche il senatore SPERONI sostiene l'emendamento, prospettando l'opportunità di estendere la proroga del termine. Il presidente VILLONE si dichiara perplesso per gli effetti negativi che potrebbe determinare per gli enti locali la proroga del termine in questione. Il senatore PELLEGRINO osserva che il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 17 della legge n. 127 del 1997 non è un procedimento complesso e che l'inventario delle posizioni irregolari da sanare è

già stato compiuto dagli enti interessati. Il senatore TIRELI replica che in alcuni comuni il rispetto del termine non è possibile anche per le dimensioni modeste della struttura burocratica. Il presidente VILLONE ritiene preferibile non modificare il termine e invita a riconsiderare la questione in un momento successivo, una volta accertata l'entità del problema. Il senatore PELLEGRINO considera possibile una breve proroga, anche perchè la circolare applicativa del Ministero competente è stata emanata soltanto alla metà del mese di luglio. Il sottosegretario ZOPPI conferma l'orientamento contrario del Governo, poichè l'emendamento potrebbe consentire la persistenza di situazioni illegittime, che la normativa in questione ha inteso risolvere tempestivamente.

Secondo il senatore BESOSTRI, considerata la complessità della questione e gli argomenti non univoci addotti in proposito, si potrebbe ipotizzare una breve proroga del termine. Il relatore ANDREOLLI, quindi, si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 15.12 è quindi approvato, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo.

Previo favorevole avviso del sottosegretario ZOPPI sono approvati anche gli emendamenti 15.9 e 15.10, posti congiuntamente in votazione perchè di contenuto identico.

Quanto all'emendamento 15.1, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il senatore PINGGERA considera sorprendente il parere della Commissione bilancio, perchè l'emendamento comporta oneri finanziari che a suo avviso sono adeguatamente quantificati e coperti: l'approvazione dell'emendamento, inoltre, sarebbe un atto di giustizia verso gli interessati, discriminati rispetto a situazioni analoghe. Il presidente VILLONE precisa che l'eventuale approvazione dell'emendamento determinerebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Il senatore ANDREOLLI dichiara di comprendere l'importanza dell'emendamento, si rammarica per la mancata soluzione del problema della copertura finanziaria e invita il proponente a perseguire un diverso itinerario, per esempio attraverso una legge della provincia autonoma di Bolzano. Il senatore PINGGERA domanda al sottosegretario ZOPPI quale sarebbe l'orientamento del Governo dinanzi a una legge provinciale come quella ipotizzata dal relatore. Il senatore ROTELLI auspica che il rappresentante del Governo non fornisca risposta a un simile quesito, in quanto una indicazione positiva costituirebbe un impegno illegittimo. Su richiesta del senatore GUBERT, il PRESIDENTE precisa che il parere della Commissione bilancio è motivato in riferimento all'articolo 81, ultimo comma della Costituzione. Secondo il senatore GUBERT, concorde il senatore SPERONI, le motivazioni dei pareri contrari della Commissione bilancio sono di norma insufficienti. Il relatore

ANDREOLLI e il sottosegretario ZOPPI esprimono un parere contrario sull'emendamento 15.1 in esame. Quest'ultimo, posto in votazione, non risulta accolto.

Parimenti respinti sono gli emendamenti 15.2 e 15.6, in esito a distinte votazioni precedute dai pareri contrari del relatore e del sottosegretario ZOPPI.

Quanto all'emendamento 15.11, il presidente VILLONE precisa che non è stato acquisito in proposito il parere della Commissione bilancio.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento e lo motiva ma si risolve poi a ritirarlo, in assenza del parere della Commissione bilancio, aggiungendo la propria firma all'emendamento 15.0.2 e trasformando il 15.11 in ordine del giorno, che si riserva di illustrare successivamente.

Sull'emendamento 15.0.2 il relatore ANDREOLLI esprime una valutazione positiva.

Il senatore SPERONI dichiara che intende far proprio l'emendamento 15.11, ritirato dal senatore LUBRANO.

Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento è stato già trasformato in un ordine del giorno, il cui testo sta per essere illustrato alla Commissione.

Sull'emendamento 15.0.2, il sottosegretario ZOPPI esprime un parere contrario.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento.

Viene poi approvato l'articolo 15, nel testo risultante dalla modifiche accolte.

Approvato l'emendamento 15.0.3 con il parere favorevole del relatore, sull'emendamento 15.0.1 il senatore PINGGERA manifesta la sua disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno in caso di orientamento positivo del Governo.

Il sottosegretario ZOPPI esprime una valutazione contraria del Governo anche per il caso di un ordine del giorno corrispondente al contenuto dell'emendamento.

Il relatore ANDREOLLI esprime un parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 21.

In presenza di un solo emendamento soppressivo dell'articolo 25, sul quale il sottosegretario ZOPPI esprime il parere favorevole del Governo, viene posto ai voti, e respinto, il mantenimento dello stesso articolo 25.

L'emendamento 28.1 è approvato, previo parere favorevole del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'articolo 28 nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 28.0.1, esso viene illustrato dal senatore GUBERT, che ne ricorda i precedenti e ne espone le finalità, precisando che si tratta di casi particolari di emigrati, verso i quali opera una sostanziale discriminazione.

Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento fu accolto dalla Commissione in un'altra occasione, ma fu successivamente respinto dall'Assemblea del Senato.

Il senatore BESOSTRI esprime riserve sulla formulazione del comma 1.

Il senatore GUERZONI sottolinea il rilievo critico della questione, che incide su casi possibili di doppia cittadinanza e investe i rapporti con altri paesi.

Il relatore ANDREOLLI esprime una valutazione positiva sull'emendamento, che consente la regolarizzazione di posizioni altrimenti suscettibili di una discriminazione rispetto a situazioni analoghe.

Il sottosegretario ZOPPI esprime il parere contrario del Governo, motivato sia da ragioni giuridiche, concernenti la parità di trattamento tra soggetti in situazioni analoghe, sia da valutazioni politiche, che coinvolgono i rapporti con altri paesi.

Il senatore GUBERT pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che si tratta di un caso unico nel contesto dell'emigrazione italiana.

Anche il senatore SPERONI preannuncia un voto favorevole, ritenendo non persuasive le valutazioni contrarie del rappresentante del Governo.

La senatrice PASQUALI preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore ROTELLI condivide la valutazione positiva del relatore, rilevando che si tratta di una questione di principio, da risolvere positivamente secondo la proposta emendativa.

Il senatore PELLEGRINO osserva che non si tratta di una proroga di termini.

Posto in votazione, l'emendamento viene approvato dalla Commissione.

Successivamente è approvato senza modifiche l'articolo 29.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2287, recante proroga di termini, emendato con una disposizione secondo la quale le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992.

impegna il Governo

a considerare la proroga delle graduatorie come riferita sia allo scorrimento che alla relativa utilizzazione.

0/1/2287/1^a

LUBRANO DI RICCO

Il sottosegretario ZOPPPI si pronuncia negativamente sull'ordine del giorno appena illustrato.

Su richiesta del proponente, l'ordine del giorno viene posto in votazione, risultando non accolto.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

IN SEDE REFERENTE

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio

(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LAURICELLA ed altri - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO lamenta anzitutto la scarsa attenzione e la sostanziale indifferenza dimostrata da alcuni verso i disegni di legge in titolo: tale atteggiamento è desumibile anche dalla circostanza che sono state protratte oltre ogni limite ragionevole le discussioni precedenti, relegando all'ultima parte della seduta, in un tempo ormai

esiguo, l'esame delle iniziative costituzionali in tema di diritto di voto degli italiani all'estero. Procede quindi ad illustrare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, diretto a rendere praticabile il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, affidando alla legge ordinaria le modalità di realizzazione e prescrivendo l'istituzione di una apposita circoscrizione elettorale. Sottolineata ancora l'importanza della proposta normativa in esame, la relatrice si riserva di integrare la propria esposizione introduttiva in una successiva seduta e di approfondire i problemi connessi ai profili di compatibilità con l'evoluzione in atto nell'assetto istituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

1. All'articolo 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «le leggi regionali» sono sostituite con le parole: «lo statuto e i regolamenti comunali»;

b) al comma 3, le parole: «disciplina la» sono sostituite con le parole: «indica i principi della»;

c) al comma 4, la parola: «determina» è sostituita con la parola «indica»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Comuni e Province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4»;

e) al comma 6, la parola «stabilisce» è sostituito con le parole: «indica i criteri»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) il comma 8 è abrogato».

1.0.4 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“«1. I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio o altre forme associative”;

b) il comma 7-bis è abrogato».

5.0.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 11.

Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il Capo VI della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«Capo VI - *Aree metropolitane* - Art. 17 (*Aree metropolitane*) – 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La Regione, previa intesa con i comuni di cui al precedente comma e con gli altri enti locali interessati, procede alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

Art. 18 - (Città metropolitane) – 1. Su iniziativa degli enti locali interessati, e conforme proposta della Regione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla proposta dalla Regione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti aventi valore di legge, con i quali sono istituite città metropolitane nelle aree delimitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 17.

2. Con i decreti di cui al precedente comma 1 si definiscono altresì gli organi, il modo di elezione, le funzioni e l'assetto finanziario della città metropolitana, si trasferiscono beni e personale, e si procede alla revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale.

Art. 19 – 1. Ai fini della delega di cui all'articolo 18, si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono organi della città metropolitana il consiglio ed il sindaco eletti direttamente, e la giunta nominata dal sindaco;

b) sono attribuite alla città metropolitana le funzioni della provincia nell'area corrispondente, e altre funzioni normalmente attribuite ai comuni che devono, per ragioni di economicità e di efficienza, essere esercitate in ambito sovracomunale;

c) al riordino delle circoscrizioni provinciali si procede secondo i criteri di cui all'articolo 17.

d) dall'istituzione della città metropolitana non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 20 – 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale;

b) reti infrastrutturali e servizi a rete;

- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti; grande distribuzione commerciale;
- h) attività culturali;
- i) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 21 - 1. Istituita la città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

«Art. 12. - 1. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle Regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino all'entrata della data in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima».

11.250

IL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.150

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione può procedere alla delimitazione di ciascuna area metropolitana d'intesa con i Comuni e le province interessate”».

11.150/1

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Possono essere costituite altre aree metropolitane comprendenti Comuni legati dagli stessi rapporti che legano i Comuni facenti parte delle aree metropolitane indicate al comma 1 del presente articolo”».

11.150/2

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“1-bis. In mancanza della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperative tra la provincia e i comuni dell'areametropolitana”».

11.150/3

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, vengono istituite città metropolitane e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione. I relativi oneri finanziari, come anche quelli riguardanti il trasferimento dei beni e del personale necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, fanno carico agli enti locali che decidono di istituire la città metropolitana».

11.150/4

MAGNALBÒ

Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione procede alla delimitazione di ciascuna area metropolitana, d'intesa con i Comuni e le Province interessate”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserire il seguente comma:

“1-bis. In attesa della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperazione la provincia e i comuni dell'area metropolitana”.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, e su proposta della regione, vengono istituite città metropolitane, e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione, l'assetto finanziario. Con lo stesso decreto legislativo si adottano gli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

4. L'articolo 21, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

5. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già approvate».

11.150

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. È abrogato il capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni».

11.9

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Gli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

“Art. 17 – 1. La Regione istituisce, su proposta dei comuni interessati, aree per la gestione dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni in ambito sovracomunale.

2. Previa intesa con i comuni e le province interessati, che la esprimono con deliberazione dei rispettivi consigli, la regione può istituire con legge, senza oneri per il bilancio dello Stato, città metropolitane, e ne definisce organi e funzioni.

3. Se la delimitazione territoriale della città metropolitana coincide con la provincia, la città metropolitana ne assume comunque le funzioni, e viene denominata 'Provincia metropolitana'.

4. La legge regionale entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

5. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti aventi valore di legge ai fini del riassetto finanziario ed organizzativo, e dell'eventuale riassetto territoriale, conseguente all'istituzione della città metropolitana, osservando principi.

6. Entro tre mesi dalla istituzione un trentesimo delle popolazioni dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana può chiedere un referendum abrogativo della legge istitutiva.

7. Ai fini del comma 2 rimangono validi gli atti già adottati e le intese già raggiunte».

11.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Province metropolitane*). - 1. L'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n.142 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - (*Province metropolitane*). - 1. Sono istituite le province metropolitane comprendenti i territori delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli.

2. La provincia metropolitana si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria.

3. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale della Sardegna) la Regione Sardegna può, con legge, dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando la provincia metropolitana di Cagliari”».

11.18

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 17», nel comma 1, sostituire le parole: «e Napoli» con le seguenti: «, Napoli e Pescara-Chieti».

11.23

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 17», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza può inoltre essere convocata presso le altre province qualora ne facciano richiesta il comune capoluogo ed altri comuni contermini, tali da configurare un'area avente una popolazione di almeno 300.000 abitanti».

11.2

GIARETTA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «centoventi».

11.21 SARTO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'area possono in qualsiasi momento aderire anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3».

11.12 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione e gestione di servizi pubblici eccedenti il bacino della città metropolitana, la stessa può promuovere forme associative con la regione, altri comuni e province, loro associazioni, consorzi, aziende e società».

11.17 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 17, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, ricomprendendo i comuni che hanno chiesto di aderirvi”.

3-ter. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni dell'area metropolitana, comprese quelle elettorali, sono determinate da uno statuto approvato dai consigli comunali aderenti. Ogni comune conserva facoltà di recedere con le stesse modalità”.

11.6 SPERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) realizzazione e gestione di reti di trasporto di persone e merci e relativi servizi di interesse metropolitano;».

11.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo statuto regola i rapporti contabili fra i comuni aderenti e la città metropolitana per i servizi ad essa attribuiti, fermo restando il principio di autonomia impositiva in capo ai singoli comuni».

11.8

SPERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 19», sopprimere il comma 3.

11.20

CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 19», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Dal 1 gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato; dalla stessa data cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

11.10

SPERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 20», nel comma 2 sostituire la parola: «diciotto» con l'altra: «dodici»; e le parole: «può proporre» con l'altra: «propone».

11.22

SARTO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso «Art. 20», sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

11.19

CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 1, sopprimere le parole: «comprese quelle elettorali».

11.15 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sopprimere il comma 3.

11.1 PIERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Quanto l'area definita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e all'articolo 17, comma 3, non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia con le potestà e la denominazione di cui al comma 9 del presente articolo».

11.13 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 21», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge norme per la elezione degli organi della città metropolitana, attenendosi ai seguenti principi e direttive:

a) nel consiglio comunale deve essere assicurata una rappresentanza della popolazione dei comuni e municipi costituenti la città metropolitana;

b) il comune capoluogo non può concorrere alla formazione del consiglio metropolitano per più della metà dei seggi. Ai comuni non capoluogo non possono essere assegnati menù di due seggi».

11.16 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Nel caso di coincidenza tra l'area metropolitana e il territorio di un comune, questa si configura come autorità metropolitana, con specifica potestà statutaria, assumendo la denominazione di "Città metropolitana"».

11.4 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 21», aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis. – 1. È istituita la città metropolitana di “Roma Capitale”, i cui confini coincidono con quelli del Comune di Roma, che si configura come autorità metropolitana, ai sensi dell’articolo 21, comma 10.

2. Lo statuto della città metropolitana di «Roma Capitale» dispone sui rapporti con la Conferenza metropolitana della provincia di Roma, che è convocata e presieduta dal sindaco della città metropolitana di Roma».

11.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il comune di Roma istituisce 13 comuni nel territorio della città metropolitana, di cui all’articolo 21-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 1».

11.14

MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La prima seduta della Conferenza di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è convocata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.11

PASQUALI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Coordinamento delle attività di competenza dei comuni, delle province e delle aree metropolitane con quelle di competenza statale)

1. Fino all’introduzione di differenti forme di coordinamento adottate in attuazione dei Capi I e II della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo promuove anche a livello provinciale il coordinamento delle attività di competenza degli enti locali con quelle di competenza degli organi dello Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tenuto anche conto delle esigenze di collaborazione per la tutela della sicurezza dei cittadini, sono

indette in ogni provincia apposite conferenze provinciali Stato-città ed enti locali, alla cui organizzazione provvedono i prefetti per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati. L'iniziativa della convocazione della conferenza è esercitata dal Prefetto, autonomamente o a richiesta del presidente della provincia, del sindaco del comune capoluogo di provincia, ovvero di tanti sindaci o di tanti presidenti di comunità montana aventi complessivamente una popolazione non inferiore ad un quinto della popolazione della provincia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali, sono determinate:

- a) le modalità di convocazione e di definizione dell'ordine del giorno della conferenza;
- b) i soggetti che vi partecipano;
- c) le materie oggetto di esame, avendo riguardo agli aspetti di interesse locale delle materie di competenza statale».

11.0.1

IL GOVERNO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.12. - (Funzioni ed organi delle province metropolitane. Istituzione del Distretto di Roma Capitale d'Italia)

1. L'articolo 18 della legge 8 giugno 1990 n.142 è sostituito dal seguente:

Art. 18 - 1. Spettano alle province metropolitane le funzioni previste per il Comune, per la Provincia e per le aree metropolitane dai Capi IV, V e VI della legge 8 giugno 1990 n.142.

2. Sono organi della provincia metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il presidente metropolitano. Il presidente presiede il consiglio e la giunta.

3. Alla provincia metropolitana si applicano le norme relative alla provincia, comprese quelle elettorali.

4. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito della provincia metropolitana, i nuovi comuni, nonchè i municipi previsti dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Nell'ambito della provincia metropolitana di Roma, al Comune di Roma viene riconosciuta una speciale autonomia e la denominazione di ROMA – DISTRETTO DELLA CAPITALE. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, tenendo conto delle peculiari funzioni svolte dalla città di Roma quale capitale della Repubblica Italiana, attribuisce ad essa le competenzespettanti alla provincia metropolitana».

12.5

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis.

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142).

1. Nell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le parole: "città metropolitana", sono sostituite dalle parole "provincia metropolitana" ed è abrogato il comma 3.

2. Nell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le parole: "dell'area metropolitana" sono sostituite dalle parole: "della provincia metropolitana".

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è abrogato.

12.0.4 (Riformulato)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Art. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-...

1. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già adottate».

20.1 (Nuovo testo)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 20-...

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nelle regioni autonome a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

20.3 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Aggiungere il seguente Capo:

«CAPO III-bis.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55

Art. 20-...

1. Dopo l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-ter – 1. Qualora sussista un pericolo di condizionamento dell'attività amministrativa, conseguente a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso all'interno delle amministrazioni comunali o provinciali o negli organi preposti al funzionamento dei servizi a queste affidate, che sia suscettibile di compromettere il regolare funzionamento dei servizi medesimi, le disposizioni riferite alla commissione straordinaria di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinques e 6-septies dell'articolo 15-bis si applicano al sindaco o al presidente della provincia.

2. Al fine di cui al comma 1, il prefetto, sentito il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, invia una relazione motivata al Ministro degli interni. La relazione è altresì inviata al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Il Ministro dell'interno, acquisita ogni altra notizia utile, dispone con proprio decreto l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinques e 6-septies dell'articolo 15-bis alle amministrazioni interessate e il periodo di applicazione, compreso tra dodici e trentasei mesi, delle medesime disposizioni.

Art. 15-quater – 1. La commissione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 15-bis, nei casi di scioglimento degli organi comunali o provinciali, nonché il prefetto in tutti gli altri casi, devono presentare annualmente al Ministro dell'interno una relazione sull'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinques e 6-septies dell'arti-

colo 15-*bis*, con particolare riferimento alle iniziative assunte in ordine al ripristino dell'ordinarietà nell'attività amministrativa, e sulla situazione amministrativa dei comuni o della provincia interessate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 dell'articolo 15-*ter*. Analoga relazione può essere presentata dal sindaco o dal presidente della provincia.

2. La relazione è inviata anche al sindaco o al presidente della provincia delle amministrazioni interessate, al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Ciascuno dei soggetti indicati dal comma 2 possono inviare proprie osservazioni al Ministro dell'interno».

20.0.1 (Riformulato) FIGURELLI, DIANA Lino, PELELLA, DIANA Lorenzo

TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 39-513-1307-1550-2238-2250

Art. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture militari)

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno 24 ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Art. 2.

(Strutture militari straniere e plurinazionali)

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Art. 3.

(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Art. 4.

(Stabilimenti di pena)

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

Art. 5.

(Accesso senza preavviso)

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 39-513-1307-1550-2238-2250**

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

MANCA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287**Art. 1.**

Sopprimere il comma 3.

1.1

IL RELATORE

Art. 15.

Sopprimere il comma 2.

15.7

SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: "non può avere una durata superiore ai cinque anni" sono sostituite dalle parole: "non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3”».

15.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n.127, al comma 17, primo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

15.8

SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, sostituire la data: «28 aprile 1997» con l'altra: «31 dicembre 1997».

15.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

15.9

IL RELATORE

15.10 (Identico em. 15.9)

SPERONI, TIRELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Al personale femminile già dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali della detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge dalla legge n. 438 del 1992, si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

15.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della Provincia di Bolzano, comunque collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 e dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, continuano ad operare i requisiti di accesso nonché i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

15.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per la durata di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è autorizzato ad assumere personale amministrativo di IV, V, VI, VII e VIII qualifica funzionale con la procedura di concorso per soli titoli riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni è stato assunto con contratto a tempo determinato ed immesso nel personale non di ruolo ai sensi del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, anche se abbia superato i limiti d'età per l'assunzione».

15.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. 1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per lo scorrimento che per l'utilizzazione, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1992».

15.11

LUBRANO DI RICCO, CARELLA, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. 1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1992».

15.0.2

DI ORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento di termini in materia di gestione dei fondi da parte delle Rappresentanze diplomatiche)

1. All'articolo 1, comma 137 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 1997";

b) nella lettera a), le parole: “all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 36, 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”».

15.0.3

IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti provveditorati agli studi o intendenze scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993. Parimenti si devono ritenere accolte le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all’articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l’ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993».

15.0.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 25.

Sopprimere l’articolo.

25.1

IL RELATORE

Art. 28.

Sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23 della presente legge».

28.1

IL RELATORE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio

1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

2. Ad essi si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati al comma 195 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 233, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998».

28.0.1

GUBERT, TAROLLI, ROBOL, DENTAMARO, PASQUALI, TONIOLLI, ZILIO, COSTA

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

172ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0008º)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prima di passare all'esame degli articoli, chiede di poter intervenire il relatore CALVI, per sottolineare come nel corso della discussione generale l'attenzione si sia rivolta soprattutto ai problemi di coerenza logica e ai profili di legittimità costituzionale che pone la nuova disciplina delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale da parte dei coimputati, se valutata in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 500

del codice di procedura penale per le dichiarazioni dei testimoni. Su questi aspetti è indubbia l'opportunità di un intervento correttivo del legislatore, che non è possibile effettuare in sede di seconda lettura del disegno di legge in titolo, ma al quale si potrà senz'altro dare seguito quanto prima, attraverso un apposito disegno di legge, la cui presentazione è stata d'altra parte già preannunciata.

La senatrice SALVATO ritiene che le considerazioni svolte dal relatore riflettano la consapevolezza dei limiti della normativa che il Senato si appresta a licenziare, limiti sui quali sarebbe necessario intervenire in occasione del varo del provvedimento in titolo invece che rinviare ad un'iniziativa futura indeterminata.

Il presidente ZECCHINO prende atto delle considerazioni svolte dal relatore e assicura che, non appena il disegno di legge cui si è fatto riferimento verrà presentato, esso sarà senz'altro preso in considerazione dall'Ufficio di presidenza della Commissione

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Occhipinti ha fatto pervenire alla Commissione due questioni pregiudiziali, le quali non sono state considerate ammissibili perchè presentate dopo che la discussione del provvedimento era già iniziata.

Il senatore OCCHIPINTI dà conto, quindi, del seguente ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, insistendo per la sua votazione:

La 2^a Commissione permanente,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, comporterà un pesante aggravamento dell'attività della magistratura, peraltro già oberata da uno spaventoso pregresso processuale, con il rischio di rendere più probabile la prescrizione per numerosi reati, in particolare quelli di maggiore allarme sociale;

che è in corso di discussione presso le Camere il cosiddetto «pacchetto Flick» contenente le misure necessarie per il potenziamento dell'attività della magistratura e che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale deve inserirsi in un contesto più generale di certezza dell'azione penale;

delibera

di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge sino alla definitiva approvazione dei provvedimenti concernenti:

le competenze penali del giudice di pace;

la disciplina delle indagini difensive;

le modifiche al codice penale, di cui all'atto Camera n. 2968;

gli incentivi per il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate.

Si dichiarano contrari il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA.

La senatrice SALVATO deplora che l'esame del provvedimento in titolo non sia stato svolto dall'Assemblea.

Si associa il senatore FASSONE.

Posto ai voti, la proposta di non passaggio agli articoli del senatore Occhipinti non è accolta dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili – in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati – gli emendamenti da 1.1 a 1.29 e avverte che il presentatore, senatore Occhipinti, ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.30.

Sull'emendamento 1.30 il RELATORE e il sottosegretario AYALA si dichiarano contrari ed esso viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, inammissibili gli emendamenti da 1.31 a 1.44. Avverte che il senatore Occhipinti ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.45.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari e l'emendamento non è accolta dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 1.46, il PRESIDENTE ritiene di dover esprimere un giudizio di inammissibilità; avverte, comunque, l'esigenza che occorra chiarirne la portata, con riferimento all'articolo 104 del Regolamento.

Anche il relatore CALVI ritiene vi siano elementi per una dichiarazione di inammissibilità.

La senatrice SALVATO chiede che la seduta sia sospesa e che sia demandata al Presidente del Senato la valutazione delle correlazioni degli emendamenti presentati con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente ZECCHINO, preso atto dell'opinione del relatore, si dichiara comunque disponibile a tener conto di ulteriori valutazioni in merito alla portata dell'emendamento.

Il senatore FIGURELLI insiste per la votazione del suo emendamento e lamenta che il Presidente adotti un'interpretazione formalistica del Regolamento.

Il presidente ZECCHINO rileva che l'emendamento 1.46 si aggancia, formalmente, al nuovo comma 3 introdotto dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 513 del codice di procedura penale, ma non ha connessione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1 in discussione, che riguardano esclusivamente l'incidente probatorio. Infatti l'emendamento in questione concerne una problematica diversa, che è quella della lettura degli atti assunti in fase predibattimentale proprio al di fuori dell'incidente probatorio. Ritiene che l'emendamento così configurato rimetterebbe surrettiziamente in discussione i principi generali contenuti nei precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 1 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Conseguentemente dichiara inammissibile l'emendamento 1.46.

L'emendamento 1.47 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Occhipinti ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.48.

Contrario il RELATORE e dopo che il sottosegretario AYALA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento è respinto.

Anche gli emendamenti da 1.49 a 1.63 sono dichiarati inammissibili perchè non in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva, quindi, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e quindi l'articolo 1 nel suo complesso modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente ZECCHINO fa presente che l'emendamento 2.1 dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non sembra in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

Il relatore CALVI concorda con il Presidente, sottolineando in particolare che i problemi di inammissibilità sussistono soprattutto per la parte dell'emendamento 2.1 dalla parola «ovvero» fino alla fine. A questo proposito ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte dei presentatori.

Il senatore FASSONE dà conto dell'emendamento 2.1 e sottolinea come esso, a suo parere, appaia strettamente correlato con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 2, dove è stato inserito il riferimento all'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale, individuando, in tal modo, un'altra ipotesi di acquisizione al dibattimento di atti assunti nelle fasi precedenti, sulla base dello specifico presupposto della loro irripetibilità. In questa prospettiva, la nozione di irripetibilità potrebbe ricomprendere – e in tale

direzione si colloca l'emendamento 2.1 – anche le ipotesi in cui, a causa di violenza o minacce oppure di offerte di denaro o altra utilità, il coimputato, rifiutando di rispondere al dibattimento, rende impossibile la rinnovazione delle dichiarazioni da lui rese precedentemente. In base a tali rilievi la proposta emendativa dovrebbe pertanto considerarsi in diretta correlazione con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario AYALA ritiene convincenti le argomentazioni svolte dal senatore Fassone.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione dei chiarimenti forniti dal senatore Fassone, ritiene opportuno porre in votazione l'emendamento 2.1.

Il relatore CALVI, mentre si richiama alle osservazioni da lui in precedenza formulate rispetto ai profili di ammissibilità, ricorda di aver espresso parere favorevole, in occasione della prima lettura, su un emendamento dello stesso senatore Fassone – che venne però respinto dalla Commissione – il quale era sostanzialmente ispirato dalla medesima finalità.

Ritiene pertanto preferibile rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.1

Il sottosegretario di Stato AYALA esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1, sottolineando come tale proposta emendativa consenta di introdurre nell'articolato in esame una correzione sul merito della quale vi fu un vasto consenso reale.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo della sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia voto favorevole rilevando l'opportunità di un intervento correttivo che, tra l'altro, renderebbe chiaramente pretestuose e infondate le critiche rivolte alla riforma dell'articolo 513 che la Commissione si appresta a licenziare.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare italiano.

Il senatore PETTINATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

In dissenso dal Gruppo della sinistra democratica – L'Ulivo, il senatore SENESE dichiara la sua astensione, evidenziando come un intervento correttivo, relativamente alle ipotesi di violenza o intimidazioni nei confronti del dichiarante, pur opportuno, presupponga però necessariamente anche una riformulazione dell'attuale comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale. Diversamente, infatti, e tenendo

conto del modo in cui sul piano giurisprudenziale è stato interpretato il citato comma 5, si rischierebbe, approvando l'emendamento in votazione, di creare più problemi di quanti non se ne risolvano.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.1, denunciando l'esistenza di una sorta di ipoteca politica finalizzata ad imporre il varo della riforma dell'articolo 513 nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento e rilevando come questo modo di procedere impedisca di apportare a tale testo quei correttivi che invece appaiono necessari.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto dalla Commissione.

La senatrice SALVATO rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 2.2 il quale, dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

173ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0008ª)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 2.3 in conseguenza della reiezione dell'emendamento 2.1.

Il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2 che verranno posti in votazione.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.4.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 2.5 e 2.6, quest'ultimo limitatamente alle parole: «o nell'udienza preliminare».

Posta ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinta la restante parte dell'emendamento 2.6.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.9.

Gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12 sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti da 2.17 a 2.34.

Poste ai voti sono accolte le modifiche apportate dall'altro ramo del parlamento, e quindi è approvato l'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.03 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3; il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 3 che verranno posti in votazione.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Col parere contrario del RELATORE, e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 3.11.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 3.15 fino all'emendamento 3.24, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione l'emendamento 3.25 viene posto ai voti e respinto.

Col voto contrario del senatore BERTONI è posto ai voti ed approvato l'articolo 3, nel testo completamente modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 4 che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza.

Il RELATORE esprime quindi contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione per l'emendamento 4.1 e concorda invece con il relatore sull'emendamento 4.2.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono posti ai voti e respinti, mentre l'emendamento 4.3 viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 4.6 fino all'emendamento 4.17, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 4.18 è posto ai voti e respinto.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.22 e 4.23.

Dopo che il senatore BERTONI ha annunciato il suo voto contrario viene posto ai voti ed approvato l'articolo 4, nel testo modificato integralmente dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 4.0.1 sottolineando come esso abbia una funzione riequilibratrice rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera in materia di incidente probatorio.

Il relatore CALVI, pur considerando non prive di fondamento le considerazioni svolte dal senatore FASSONE, ritiene sostanzialmente limitata la portata delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di incidente probatorio e in conclusione non auspica l'approvazione dell'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario di Stato AYALA esprime invece parere favorevole sull'emendamento in votazione.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.0.1.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.0.1.

Anche il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo.

L'emendamento 4.0.1. viene quindi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Non essendo stato modificato l'articolo 5 dall'altro ramo del Parlamento, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 (già articolo 7), dopo che il Presidente ha ricordato che l'articolo 6 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6 che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 6.2 fino all'emendamento 6.8, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11.

L'emendamento 6.12 viene invece dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Poste ai voti sono quindi approvate le modifiche della Camera dei deputati all'articolo 6 (già articolo 7) e quindi è approvato l'articolo 6, mentre l'emendamento 6.0.1 viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del regolamento.

Non avendo la Camera dei deputati modificato l'articolo 7 (già articolo 8), si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice SALVATO annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti, pur ribadendo la propria convinta

adesione alla scelta di civiltà che ne costituisce la *ratio* ispiratrice. Non può infatti non tenersi conto che la mancata introduzione di una norma che prendesse in considerazione le ipotesi in cui il dichiarante viene fatto oggetto di minacce o comunque di pressioni di vario genere affinché in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere implicherà inevitabilmente notevoli disfunzioni nella applicazione della nuova disciplina.

Nel rifiutare con forza la soluzione prospettata da alcune parti di un cosiddetto «doppio binario», non può d'altra parte manifestare la propria preoccupazione nel momento in cui la Commissione giustizia si appresta a licenziare un testo privo di quel correttivo la cui opportunità è indubbia. Appare poi contraddittorio il comportamento del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo che, pur essendo convinto dell'utilità della modifica in questione, ha preferito rinviare ad un altro momento la sua introduzione nel sistema processuale.

Il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti ha comunque presentato un disegno di legge che si muove appunto in questa direzione. Tale disegno di legge verrà fatto proprio dal Gruppo stesso ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento ed è auspicabile, che al momento dell'esame di questa proposta, vi sia coerenza fra i comportamenti delle singole forze politiche e quanto da essi dichiarato nel corso della discussione del disegno di legge in titolo.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo nella convinzione che il disegno di legge in titolo rappresenti una risposta equilibrata alla fondamentale esigenza di conciliare la tutela del principio del contraddittorio in sede processuale con quella del principio della non dispersione dei mezzi di prova. La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale consente di superare la situazione attuale che appare indubbiamente caratterizzata da una eccessiva compressione del primo dei principi sopra richiamati a favore del secondo.

Non può peraltro non manifestarsi rammarico per il fatto che non sia stata introdotta una disposizione che, assicurando specifiche ed adeguate garanzie per le ipotesi di violenze o minacce, avrebbe potuto meglio garantire la libertà di determinazione del dichiarante. Si tratta peraltro di una carenza che, ad avviso della sua parte politica non è tale da indurre a rivedere il giudizio complessivamente favorevole sul testo che la Commissione giustizia sta per varare. Va d'altra parte sottolineato che il Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo ha intenzione di presentare immediatamente sul problema della violenza e delle minacce un apposito disegno di legge che è auspicabile che venga definitivamente approvato in tempi brevi.

Il senatore BERTONI, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge in titolo in quanto non ritiene condivisibile l'impostazione ispiratrice dello stesso e ritenendo altresì che si sarebbero potute trovare soluzioni alternative, capaci di evitare i rischi e gli inconvenienti sui cui

egli ha avuto più volte l'occasione di richiamare l'attenzione nel corso dell'esame del provvedimento.

Come non può essere valutato positivamente il fatto che oggi in Assemblea si sia tentato di utilizzare in maniera strumentale la questione dell'incompatibilità riguardante il senatore Arlacchi – al fine di ostacolare l'elezione al Senato di Antonio Di Pietro – così nello stesso modo non può essere valutata positivamente una riforma che finirà per raggiungere risultati impropri e diversi da quelli che si prefigge.

Il senatore GRECO dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia richiamandosi alle molte dichiarazioni di apprezzamento in tal senso già da lui formulate nel corso della discussione e tiene altresì a smentire nel modo più netto le notizie apparse sui quotidiani circa una presunta partecipazione della sua parte politica abbia partecipato a incontri segreti per perseguire non ben definiti obiettivi. Quanto, poi, alle esigenze espresse più volte e in più sedi di tutelare il collaborante minacciato o sottoposto a violenza, ritiene di dover ribadire che tali elementi si prestano ad una troppo discrezionale valutazione poichè non sono ancorabili a presupposti oggettivi. Sottolinea nuovamente l'esigenza di approvare senza modificazione il provvedimento in discussione e ribadisce che l'esigenza delle norme correttive oggi in discussione non sarebbe stata tanto acuta se molti pubblici ministeri non avessero basato le proprie indagini, in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni dei collaboranti.

Si augura che nell'ambito della riforma costituzionale le funzioni requirenti possano trovare un assetto tale da garantire al massimo la professionalità e le capacità indagatorie dei pubblici ministeri.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver espresso alcune considerazioni di carattere generale in merito agli effetti che riforma dell'articolo 513 del codice penale verrà a determinare sul sistema processuale penale, effetti che non si nasconde essere in taluni casi anche suscettibili di portare conseguenze non pienamente positive, se non adeguatamente bilanciate, ritiene, però, che nonostante i dubbi e le perplessità – da lei approfonditamente argomentare – occorra non perdere di vista la reale valenza innovativa e politica che il provvedimento in esame comunque riveste. Tali profili risiedono nel principio che la prova debba essere formata in contraddittorio dalle parti. Tuttavia bisogna evitare che proprio la realizzazione di tale irrinunciabile principio possa costituire uno strumento per abbassare la soglia di legalità, determinando un vantaggio per le consorterie criminali di varia natura a nocimento della legalità e dell'interesse collettivo. Annuncia, quindi, il voto favorevole dei senatori di Rinnovo italiano del Gruppo, nella certezza che Parlamento e Governo si impegneranno per una riforma complessiva al fine di evitare che gli aspetti di meno certa condivisione del provvedimento divengano realtà.

Il senatore PETTINATO preannunciato il voto favorevole del Gruppo Verdi – L'Ulivo dichiara che il varo del provvedimento in di-

scussione segna una tappa importante poichè restituisce al codice di rito il principio – cardine della formazione della prova nel dibattimento. Anche la contrapposizione che – ricorda con profonda amarezza – in una certa fase storica ha voluto attribuire significato politico allo schieramento di chi invocava il rispetto delle regole processuali dovrà essere superata.

Ritiene che anche il magistrato requirente avrà dal provvedimento in esame l'occasione per ritrovare una più compiuta professionalità e – si augura – una maggiore integrazione con i valori della giurisdizione e del processo. Auspicio di un ritorno ad una più serena obbiettività formale anche rispetto a quanti non hanno condiviso il testo in discussione, sulla base di una astratta concezione ontologica del processo.

Dopo aver dichiarato di aver, seppure con qualche perplessità, aderito al disegno di legge che presto sarà presentato sulle questioni sottese all'emendamento 2.1 presentato dal senatore Fassone, il senatore Pettinato conclude sottolineando che la questione del cosiddetto «doppio binario» dev'essere vista dal Parlamento come un'occasione per spendere ogni mezzo per affrontare interventi di sistema che garantiscano la piena realizzazione e tutela della legalità e dei diritti dei cittadini.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico sul disegno di legge nel suo complesso e rileva innanzitutto che la questione delle violenze e delle minacce è stata in realtà sollevata in maniera strumentale al solo scopo di difendere la situazione esistente. La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale rappresenta un passo significativo nella direzione della garanzia del contraddittorio nell'ambito del processo che è a sua volta condizione indispensabile sia per la tutela dei diritti dell'imputato sia per assicurare una piena valorizzazione del ruolo dell'organo giudicante. Con questa riforma si riafferma pienamente la distinzione fra prove e mezzi di prova ed è auspicabile che con essa si determinino le condizioni necessarie per il superamento di certe strategie processuali in modo tale che i pubblici ministeri non svolgano il proprio lavoro facendo quasi esclusivo affidamento sulle dichiarazioni dei collaboranti e, d'altra parte, si acquisisca anche consapevolezza che la lotta nei confronti di alcuni fenomeni criminali non può essere ritenuta solo compito della sola magistratura. Se si verificheranno delle assoluzioni dei delinquenti successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 513, la causa di queste non andrà individuata nella riforma stessa, ma piuttosto nella carenza di professionalità del lavoro svolto dagli inquirenti. In conclusione ribadisce l'impegno della propria parte politica a riaffrontare tutte le problematiche rilevanti nella materia del processo penale, anche con riferimento a quelle specificamente connesse con la riforma dell'articolo 513.

Il senatore FOLLIERI ricorda di aver condiviso fin dal suo avvio la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, convinto che essa rappresenti un intervento indispensabile per il ripristino della legalità realizzando il principio del contraddittorio

che ha sicuro valore costituzionale e rispetto al quale il principio di non dispersione delle prove ha valore residuale.

Espone, poi, le motivazioni che portano ad escludere che il provvedimento sia lacunoso per la parte relativa al collaborante sottoposto a violenza o minaccia. Infatti già l'articolo 192, comma e, del codice di procedura penale dispone che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità e tale ultimo requisito è stato configurato nei più recenti tempi dalla giurisprudenza come «riscontro individualizzante», applicato con grande vigore. Ritiene altresì che il teste svolga un ruolo centrale atteso che è chiamato, in definitiva, a suffragare la prova e che per la sua protezione sia idoneo l'articolo 500, comma 5, del codice di rito. Dopo aver deplorato che il più preoccupante guasto del sistema risieda nelle chiamate di correttezza corroborate dalle dichiarazioni dei pentiti, il senatore Follieri auspica che sotto questo profilo i pubblici ministeri acquisiscano una professionalità maggiore che li porti a sostenere con elementi più efficaci le dichiarazioni raccolte.

Preannuncia che sarà, conseguentemente, contrario agli eventuali provvedimenti che già sono stati annunciati per correggere il testo dell'articolo 513 che la Commissione si accinge ad approvare, poiché tali correzioni non hanno ragione di essere.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale e rivolge alla senatrice Salvato un messaggio tranquillizzante assicurandola della assoluta infondatezza delle notizie pubblicate sulla stampa in merito a presunti incontri cui avrebbe partecipato la sua parte politica. Non esclude, peraltro, l'esigenza di confrontarsi con le problematiche evocate dall'emendamento presentato dal senatore Fassone (2.1). Sottolinea, poi, che dati attendibili indicano come i collaboranti – dei quali fornisce una stima indicativa – non hanno ritrattato nel dibattito né si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il che smentirebbe – a suo avviso – i timori alla base delle ulteriori proposte di modifica dell'articolo 513 respinte dalla Commissione. È, infine, convinto che il provvedimento che la Commissione si appresta a varare avrà effetti positivi anche perché contribuirà a stimolare ulteriormente le capacità investigative, già elevate, dei magistrati requirenti e contribuirà senza dubbio ad accrescere la professionalità e lo stimolo alla ricerca della prova.

Il senatore FIGURELLI, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia la sua astensione sul disegno di legge in titolo. Tale determinazione trova le sue ragioni in primo luogo nella dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.46 e in secondo luogo nel voto contrario da parte della Commissione sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Infatti la scelta di non tener conto in maniera specifica delle ipotesi in cui il dichiarante è fatto oggetto di violenze o di minacce affinché esso non deponga o deponga il falso costituisce il riflesso di una grave sottovalutazione dei pericoli e dei rischi connessi con

l'azione della criminalità organizzata che egli, soprattutto in quanto membro della Commissione antimafia, non può non evidenziare. Pur rifiutando la prospettiva del cosiddetto doppio binario, è inoltre convinto che sarebbe stato preferibile prestare maggiore attenzione ai richiami provenienti da persone che combattono in prima linea la lotta contro la mafia ed è innegabile che dal giorno successivo dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale sarà molto più difficile convincere i collaboranti ed assicurare ad essi un adeguato sostegno.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo il senatore FASSONE annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge in titolo, rilevando che il testo che la Commissione giustizia si appresta a licenziare va al di là delle esigenze che avevano originariamente ispirato le proposte di riforma dell'articolo 513 ed implica il rischio concreto di determinare effetti controproducenti. Le ragioni del suo voto contrario vanno individuate innanzitutto nella disposizione transitoria introdotta in occasione della prima lettura in Senato, in secondo luogo nelle modifiche in materia di incidente probatorio introdotte dalla Camera dei deputati – che comportano la possibilità concreta di un uso strumentale dello stesso incidente probatorio volto unicamente a costringere il pubblico ministero a scoprire il materiale investigativo acquisito fino ad un certo punto – e infine nella mancata introduzione di una specifica previsione delle ipotesi in cui il dichiarante viene fatto oggetto di pressione provenienti dall'esterno affinché egli non deponga o non deponga il falso.

Il senatore MILIO dichiara che la norma in discussione che modifica l'articolo 513 del codice di procedura penale difende il diritto e non il delitto, mentre si dichiara turbato per le notizie che ha oggi appreso sulla stampa, se queste si rivelassero attendibili, che ritiene siano state ignorate dalla discussione odierna.

Il senatore CALLEGARO preannuncia il voto di sostenuta adesione al provvedimento che rappresenta un momento importante per ritornare al rispetto delle regole nella formazione della prova. Ritiene che, rispetto agli emendamenti presentati a firma dei senatori Fassone e Salvato che si proponevano di eliminare il divieto di lettura quando il collaborante fosse minacciato, si mantengano valide le obiezioni già avanzate in merito alla difficoltà di provare l'esistenza della violenza o della minaccia o il momento in cui le medesime si siano verificate.

Il senatore PETTINATO chiede la parola solo per chiarire che l'emendamento 2.3 che reca il suo nome a stampa non è stato da lui sottoscritto. Ne prende atto il PRESIDENTE.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO in considerazione dell'andamento dei lavori, sia della Commissione che dell'Assemblea non ritiene necessario mantenere le successive sedute già convocate e, nel dare atto dell'impegno dimostrato da tutti i membri della Commissione e dello spirito di collaborazione che ha improntato il lavoro svolto esprime il proprio ringraziamento a tutti i colleghi e all'ufficio di segreteria della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi e l'altra, convocata per domani mattina, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 964-B**Art. 1.**

Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:

Articolo 0.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione di testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame il giudice informa coloro che sono indicati nel comma 1 che essi non possono esimersi dal rispondere ai sensi dell'articolo 64:

a) qualora siano persone che abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria relative a responsabilità degli imputati del dibattimento nel qual caso saranno esaminate in qualità di testimoni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 198;

b) qualora siano persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede ed abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alla responsabilità dell'imputato.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.».

Articolo 00.

1. L'articolo 208 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento, l'imputato è esaminato se ne fa richiesta o qualora vi consenta o, qualora abbia reso dichiarazioni al pubblico mini-

stero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, sul contenuto delle dichiarazioni medesime.

2. La parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentano.».

1.1

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

«3-bis. Qualora nel corso dell'interrogatorio emergano indirizzi di reità a carico di altri o l'interrogatorio verta sulle responsabilità altrui, la persona sottoposta ad indagini deve essere avvertita che, se intende rispondere, non potrà più avvalersi della facoltà di non rispondere di cui al comma 3.

2. Al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto dal comma 3-bis dell'articolo 64.».

1.2

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione per i quali sia stato già predisposto il decreto di citazione.».

1.3

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.4

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.5

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».

1.6

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».

1.7

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».

1.8

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 306 (Banda armata) del codice penale.».

1.9

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

1.10

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

1.11

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».

1.12

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

1.13

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».

1.14

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

1.15

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 630 del codice penale.».

1.16

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-*bis* (Associazione di stampo mafioso) e 416-*ter* (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

1.17

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

1.18

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».

1.19

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

1.20

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

1.21

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

1.22

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».

1.23

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.24

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.25

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.26

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.27

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento.».

mento qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso si applicano le disposizioni relative all'esame testimoniale».

1.28

OCCHIPINTI

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.29

OCCHIPINTI

Sopprimerlo.

1.30

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 380, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

1.31

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.32

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.33

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 640 e 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.34

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.35

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 257, 261 e 263 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.36

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.37

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 630 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

1.38

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»

1.39

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altrà utilità, affinché non ripeta le proprie dichiarazioni.»

1.40

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.»

1.41

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora il giudice, in base al proprio convincimento, ritiene che le persone indicate nei commi 1 e 2 si isano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia promessa o offerta di denaro o altra utilità, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni.».

1.42

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, in base all'apprezzamento del giudice, risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.».

1.43

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.».

1.44

OCCHIPINTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.45

OCCHIPINTI

Nell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo le parole «assunte ai sensi dell'articolo 392», sono aggiunte le seguenti: e quando si procede per uno dei delitti elencati dall'articolo 407, comma 2»

1.46

FIGURELLI, PARDINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, LOMBARDI
SATRIANI, RUSSO SPENA, PETTINATO, BATTAFARANO,
PELELLA

All'articolo 1, al comma 1, capoverso tre, aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono state assunte nel corso di procedimenti concernenti delitti di cui all'articolo 407, comma 2, n. 3, il giudice dispone la lettura dei verbali su richiesta di parte.».

1.47

LUBRANO DI RICCO

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«Sono ammissibili come prova, nei confronti di coimputati regolarmente citati per l'udienza preliminare, le dichiarazioni rese dall'imputato che si è sottoposto all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 421.».

1.48

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il coimputato di medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dei benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili.».

1.49

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 380.».

1.50

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.».

1.51

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice penale.».

1.52

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.».

1.53

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

1.54

OCCHIPINTI

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».

1.55

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. – 1. Nei soli casi previsti dalla lettera f) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.56

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. – 1. Nei soli casi previsti dalle lettere l-bis) ed m) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.57

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. – 1. Nei soli casi previsti dalla lettera i) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.58

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis – 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.59

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.60

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 319, 319-ter, 320 e 322 del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.61

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico

ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.62

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera l) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.63

OCCHIPINTI

Art. 2.

Dopo le parole da: «, a meno che» a «o del suo difensore.», modificatrici dell'articolo 514 del codice di procedura penale, sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto non opera quando le dichiarazioni sono state rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore, ovvero quando, in forza di specifiche e concrete circostanze, risulta che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la sua libera determinazione».

2.1

FASSONE, BERTONI

Nel testo dell'articolo 514, comma 1, sostituire le parole da: «a meno che» fino alla fine dle comma con le seguenti:

«Al di fuori dei casi di cui al presente comma, il giudice può consentire la lettura delle dichiarazioni esclusivamente quando:

a) esse siano state rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 199, alla presenza dell'imputato o del suo difensore;

b) sulla base di elementi concreti, valutati con contraddittorio tra le parti, ritenga che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210 si sia avvalsa della facoltà di non rispondere a seguito di violenza o minaccia.

Nei casi di cui alla lettera b) le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona indicata nell'articolo 210 sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato e al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o nel corso delle indagini preliminari da parte di chi, in dibattimento, si sia avvalso di non rispondere».

2.2

SALVATO

Al comma 1, al brano inserito dalla Camera dei deputati, aggiungere: «Il divieto non opera inoltre ogni qualvolta risulti che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato o può essere sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultino altre situazioni che hanno compromesso o possano compromettere la sua libera determinazione».

2.3

FIGURELLI, PARDINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, LOMBARDI
SATRIANI, RUSSO SPENA, BATTAFARANO, PELELLA,
DIANA

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso, con le seguenti: «ad eccezione delle dichiarazioni rese in sede di udienza preliminare ai sensi dell'articolo 421.».

2.4

OCCHIPINTI

Al capoverso 1 del comma 1 dopo la parola: «513» sopprimere la parola: «non», conseguentemente sopprimere le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso.

2.5

OCCHIPINTI

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole da: «o nell'udienza preliminare» sino a fine capoverso.

2.6

OCCHIPINTI

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «alla presenza dell'imputato o».

2.7

OCCHIPINTI

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «o del suo difensore».

2.8

OCCHIPINTI

Al capoverso 1 del comma 1 aggiungere infine le parole: «, o dopo che costoro sono stati avvisati».

2.9

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 2 col seguente:

Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere le parole: «, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65,».

2.10

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 2 col seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere l'ultimo periodo».

2.11

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 2 col seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere il terzo periodo».

2.12

OCCHIPINTI

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del Pubblico ministero».

2.13

OCCHIPINTI

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del giudice delle indagini preliminari».

2.14

OCCHIPINTI

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta delle parti, in accordo tra loro».

2.15

OCCHIPINTI

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte il giudice dispone» con le seguenti: «In base al proprio apprezzamento il giudice può».

2.16

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».

2.17

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».

2.18

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».

2.19

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 306(Banda armata) del codice penale.».

2.20

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

2.21

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

2.22

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».

2.23

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

2.24

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».

2.25

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

2.26

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».

2.27

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-*bis* (Associazione di stampo mafioso) e 416-*ter* (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

2.28

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

2.29

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».

2.30

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

2.31

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

2.32

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

2.33

OCCHIPINTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».

2.34

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«2-bis.

Al comma 5 dell'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo:

«Qualora il testimone sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, possono essere consultati anche documenti redatti dal loro ufficio.».

2.0.1

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del terzo comma dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari.».

2.0.2

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del terzo comma dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari.».

2.0.3

OCCHIPINTI

Art. 3.

Sopprimerlo.

3.1

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale nel comma 1, dopo le parole: «nell'incidente probatorio» *aggiungere le seguenti:* «, nell'udienza preliminare».

3.2

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese dall'imputato per il quale successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».

3.3

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese delle persone indicate nell'articolo 210 per le quali successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».

3.4 OCCHIPINTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.5 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «soltanto».

3.6 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «soltanto» sino a fine periodo, con le seguenti: «in base all'apprezzamento del giudice.».

3.7 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «a meno che il giudice, sentite le parti non disponga diversamente.».

3.8 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo il caso indicato nel comma 3».

3.9 OCCHIPINTI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.10 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «se non su richiesta di parte».

3.11 OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «su richiesta del pubblico ministero».

3.12

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «a meno che il giudice, sentite le parti, non disponga diversamente».

3.13

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo il caso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392».

3.14

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 380.».

3.15

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».

3.16

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

3.17

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

3.18

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».

3.19

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

3.20

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».

3.21

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

3.22

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

3.23

OCCHIPINTI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

3.24

OCCHIPINTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.25

OCCHIPINTI

Art. 4.

Sopprimerlo.

4.1

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire le lettere *c)* e *d)* del comma 1 con le seguenti:

«*c)* all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*, o quando vi è comunque motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame nel dibattimento;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*, o quando vi è comunque motivo di ritenere che le persone possano sottrarsi all'esame nel dibattimento.».

4.2

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera *d)* del comma 1 con la seguente:

«*d)* all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*.».

4.3

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera *d)* del comma 1 con la seguente:

«*d)* all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità al-

trui, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel corso del dibattimento.».

4.4

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale aggiungere il seguente periodo: «o quando ha comunque ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale.».

4.5

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.6

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 314, 316-*bis* e 317 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.7

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 640, 640-*bis* e 640-*ter* del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.8

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 305 e 306 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.9

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 280, 283 e 284 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.10

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 285 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.11

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.12

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 257, 261 e 263 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.13

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 241 e 242 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.14

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.15

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.16

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 630 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.17

OCCHIPINTI

Sopprimere il comma 1.

4.18

OCCHIPINTI

Sopprimere il comma 2.

4.19

OCCHIPINTI

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei dieci giorni».

4.20

OCCHIPINTI

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei 5 giorni».

4.21

OCCHIPINTI

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nelle ventiquattro ore».

4.22

OCCHIPINTI

Nel comma 2 sopprimerere le parole: «ed estrarre copia».

4.23

OCCHIPINTI

Art. 4.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Differimento dell'incidente probatorio)

1. Nell'articolo 397 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma 5:

“5. L'udienza può essere ulteriormente differita, su richiesta del pubblico ministero, quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2».

4.0.1

FASSONE, BERTONI

Articolo 5.

Sostituirlo col seguente:

L'articolo 403 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori sono stati convocati a partecipare alla loro assunzione.».

5.1

OCCHIPINTI

Sostituirlo col seguente:

1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le prove di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili anche nei confronti di imputati raggiunti da indizi di colpevolezza successivamente all'incidente probatorio ove ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 392.».

5.2

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

All'articolo 397 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il pubblico ministero può inoltre chiedere la sospensione dell'incidente probatorio qualora nel corso di esso emergono prove nei confronti di altra persona o imputato, allo scopo di consentire ai difensori di questi a partecipare all'assunzione.».

5.0.1

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«1. All'articolo 64 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

“4. La persona deve inoltre essere avvertita che se non si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma successivo e delle conseguenza del rifiuto a sottoporsi all'esame.

5. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti rea-

to o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere".

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: "esame" sono aggiunte le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 513".

3. Dopo l'articolo 374-*bis* del codice penale è introdotto il seguente articolo 374-*ter*:

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni l'imputato o la persona indicata dall'articolo 210 del codice di procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.

2. Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di cui al comma 1, si sottopone all'esame prima della chiusura del dibattimento".

5.0.2

OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«5-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'accompagnamento coattivo può anche essere disposto per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o dal giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.».

5.0.3

OCCHIPINTI

Art. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme in precedenza in vigore. Le limitazioni previste dagli articoli da 1 a 5 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data

di entrata in vigore della presente legge, abbia già chiesto il rinvio a giudizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

6.1

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.».

6.2

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

6.3

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 270 (Associazioni sovversive) e 270-*bis* (Associazioni con finalità di terrorismo) del codice penale.».

6.4

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

6.5

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

6.6

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

6.7

OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

6.8

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 6 col seguente:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 159 del codice penale:

a) per i procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 7, sino al completamento delle udienze di cui all'articolo 401;

b) per i giudizi di primo grado e d'appello, indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 7, nonché per i giudizi di rinvio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino all'esame di tutte le persone citate ai sensi dell'articolo 210».

6.9

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino alla conclusione della rinnovazione parziale del dibattimento.».

6.10

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino al perfezionamento di tutte le procedure avviate ai sensi dell'articolo 392.».

6.11

OCCHIPINTI

Al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima sospensione opera relativamente ai termini di durata della custodia cautelare, ma il periodo di sospensione non può essere superiore a tre mesi».

6.12

FASSONE, BERTONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

(Sospensione della prescrizione per rogatoria internazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 159 del codice penale dopo le parole: "o di questione deferita ad altro giudizio" aggiungere le seguenti: "o di rogatoria all'estero".

2. All'articolo 727 del codice di procedura penale dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La richiesta di rogatoria sospende il corso della prescrizione del reato».

6.0.1

OCCHIPINTI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

74^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C03^a, 0007^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sugli sviluppi della situazione nelle zone di crisi del continente africano con particolare riferimento alla Somalia**(R046 003, C03^a, 0010^o)

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri per aver accettato di riferire alla Commissione immediatamente dopo il suo ritorno dal viaggio in Corno d'Africa e lo invita a comunicare le informazioni in possesso del Governo sull'incidente avvenuto nella giornata di ieri nel canale di Sicilia.

Il sottosegretario SERRI, premesso che l'Italia da circa un anno ha rilanciato la sua presenza politica in Africa, per impulso del ministro Dini, sottolinea la particolare attenzione dedicata alla situazione della Somalia, dove vi è un nuovo inviato speciale che cura le relazioni con le diverse autorità le quali esercitano il controllo sul territorio somalo. Infatti lo Stato somalo si è praticamente disgregato e, da qualche anno, nessun altro paese mantiene una rappresentanza diplomatica a Mogadiscio.

Ricorda poi i principali gruppi che si contendono il potere in Somalia, precisando che Ali Mahdi è il presidente di turno del Consiglio di salvezza nazionale, mentre Hussein Aidid, figlio del più noto generale Farah Aidid, rivendica la *leadership* del paese. Vi è poi un terzo gruppo, che si è recentemente staccato dal Consiglio di salvezza nazionale, ritagliandosi uno spazio autonomo.

Negli ultimi mesi la situazione sul campo era migliorata, probabilmente anche per effetto del tentativo di riconciliazione promosso dall'Etiopia, che agisce sul mandato dell'OUA e dell'IGAD; da qualche settimana però sono ripresi gli scontri, per il tentativo da parte delle fazioni soccombenti negli scorsi anni di riconquistare alcuni territori occupati dal generale Aidid nel 1995. In ogni caso il processo negoziale ha già portato alla firma di vari documenti, il più importante dei quali è certamente l'accordo per l'amministrazione unitaria di Mogadiscio, sottoscritto il 22 gennaio 1997.

Il sottosegretario Serri pone in risalto che il suo viaggio in Corno d'Africa era stato concepito come il momento conclusivo di quel processo negoziale, ma alla vigilia della partenza ha appreso che non sarebbe stato possibile riunire intorno allo stesso tavolo tutti i contendenti. Ciò nonostante ha ritenuto utile procedere ugualmente alla visita, perchè incontri bilaterali effettuati a Mogadiscio hanno un valore simbolico ben maggiore dei contatti possibili a Roma e rappresentano un chiaro gesto di fiducia verso i somali. Tale obiettivo minimo si può dire raggiunto, come pure è stato raggiunto lo scopo di favorire una soluzione politica e di scoraggiare il tentativo di qualche fazione di risolvere a proprio vantaggio la crisi con un colpo di mano militare.

È stato mancato purtroppo il terzo e più importante obiettivo, cioè l'attuazione dell'accordo per l'amministrazione unitaria di Mogadiscio, per la quale esistevano tutte le condizioni tecniche ma è mancata la volontà politica. In particolare, un comitato misto che ha operato con il sostegno dell'Italia aveva già concordato la riapertura del porto e dell'aeroporto, nonchè la riattivazione delle scuole e delle strutture sanitarie; la ripresa delle ostilità ha però pesato negativamente sulle prospettive di attuazione dell'accordo e ha pregiudicato la stessa possibilità di un incontro multilaterale.

Dai colloqui bilaterali è emerso che nessuna fazione ha la reale volontà di tradurre i propositi di pace in comportamenti coerenti. Appare chiaro perciò che la riconciliazione non può essere realizzata soltanto dai *leaders* somali o da organizzazioni regionali come l'IGAD. D'altra parte le Nazioni Unite, dopo l'esito insoddisfacente dell'operazione *Restore Hope*, hanno scarse possibilità di successo, benchè il segretario ge-

nerale Kofi Annan abbia appena nominato un inviato speciale per la Somalia, che la prossima settimana compirà la prima visita in Italia. L'Italia intende pertanto assumersi la responsabilità di una iniziativa politica, condotta assieme all'Etiopia e all'Egitto, con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per l'Unità Africana. In tale iniziativa l'Italia può spendere il prestigio e il peso politico dell'Unione Europea, che vede con favore tale politica, mentre l'Egitto avrebbe alle spalle la Lega araba, di cui la Somalia fa parte.

Il sottosegretario Serri sottolinea la funzione di equilibrio e di moderazione che il Governo intende svolgere, nella convinzione che una forte spinta dall'esterno sia essenziale per creare le condizioni di una conferenza di riconciliazione nazionale. Nel contempo la cooperazione italiana sta riconsiderando il programma di aiuti alla Somalia, perchè il Governo intende verificare se tali aiuti arriveranno realmente alla popolazione o se rischiano, viceversa, di finire nelle mani delle bande armate.

Passando a trattare dell'incidente avvenuto ieri a largo di Lampedusa, il Sottosegretario considera accertato che esso si sia svolto in acque internazionali, mentre non è accertato se i pescherecci italiani provenissero dalle acque territoriali della Tunisia, come affermano le autorità di quel paese, rivendicando una sorta di diritto di inseguimento. Ciò che non è chiaro è la ragione per cui il comandante delle unità navali tunisine abbia rifiutato di trattare con il comandante delle motovedette italiane intervenute, decidendo di rimorchiare il peschereccio «Francesco Saverio Pomposo» nel porto di Sfax.

Il Ministero degli affari esteri ha immediatamente convocato l'ambasciatore tunisino, mentre l'ambasciatore d'Italia ha compiuto un passo presso il governo di Tunisi, chiedendo di essere ricevuto dal Ministro degli affari esteri. L'Italia chiede l'immediato rilascio del peschereccio e dell'equipaggio, nonchè la costituzione di una commissione d'inchiesta; non sono state chieste ancora le scuse formali della Tunisia, poichè non è stato definitivamente chiarito se prima dell'incidente vi fosse stato uno sconfinamento nelle acque territoriali. Peraltro l'armatore del peschereccio per ottenerne la riconsegna si è detto disposto a pagare la multa prevista dalla legge tunisina.

Il sottosegretario Serri sottolinea che sul piano politico i rapporti bilaterali tra i due Stati sono eccellenti e che, dopo il processo verbale di intesa concluso qualche mese fa per risolvere il contenzioso sulla pesca e su altre questioni di secondaria importanza, si era ormai alla vigilia della firma di accordi formali in tali materie.

Si apre il dibattito.

Il senatore JACCHIA invita il Governo alla massima prudenza nell'assumere iniziative nei confronti della Somalia, in considerazione delle ragioni per le quali è fallita la missione *Restore Hope*. Non vi è chi non veda l'estrema difficoltà di una trattativa con interlocutori molteplici e inaffidabili, abituati a far saltare gli accordi un attimo prima della firma, come ha potuto sperimentare il sottosegretario Serri.

Esprime poi perplessità sulle prospettive di una iniziativa politica condotta dall'Italia assieme all'Etiopia e all'Egitto: il primo Stato non è ben visto dalla Lega araba, che ha una notevole influenza sulla situazione somala, mentre l'Egitto è fortemente subalterno verso l'Amministrazione statunitense, che a sua volta non intende lasciarsi coinvolgere in Somalia. È quindi naturale chiedersi per quale ragione l'Italia debba rischiare una perdita di immagine e di credibilità in questa vicenda, quando avrebbe possibilità decisamente migliori in altre regioni.

Il senatore PROVERA osserva anzitutto che una causa non secondaria della minore conflittualità nell'ultimo anno è la diminuzione degli aiuti internazionali, una cospicua parte dei quali finiva per alimentare le finanze delle bande armate. In una situazione così drammatica l'accordo per la riunificazione di Mogadiscio costituisce un obiettivo minimale, ma assai importante, tenuto conto delle condizioni ormai insostenibili di povertà e di degrado igienico-sanitario. C'è però da chiedersi se la fazione che controlla Mogadiscio nord, di fatto in mano ai fondamentalisti islamici, sia realmente interessata all'accordo oppure finga di sostenere una mediazione internazionale.

Per quanto riguarda l'incidente con la Tunisia, esprime anzitutto perplessità sul diritto di inseguire in acque internazionali le imbarcazioni che abbiano effettuato uno sconfinamento. Domanda poi se le navi militari italiane erano già presenti al momento dell'abbordaggio e per quale ragione non siano intervenute.

Il senatore CORRAO esprime stupore per l'incidente nel canale di Sicilia, avvenuto in un momento eccezionalmente buono dei rapporti bilaterali, dopo la recente visita in Italia del Presidente della Repubblica tunisina e nell'imminenza della visita di una delegazione della Camera dei deputati, prevista per ottobre. C'è da chiedersi per quale motivo le navi militari tunisine abbiano compiuto un così grave atto di sopraffazione in acque internazionali – a 14 miglia da Lampedusa – ricorrendo alle armi senza alcuna giustificazione.

I passi finora compiuti dal Governo sono insufficienti: di fronte a un atto di tale gravità è necessario mostrare la massima fermezza, condizionando la firma di qualsiasi accordo all'immediata restituzione dell'imbarcazione e dell'equipaggio e all'impegno a non ripetere in futuro azioni contrarie al diritto internazionale. Quanto poi all'intenzione dell'armatore Gommoso di pagare una multa, ciò non costituisce affatto un'ammissione di responsabilità, ma è solo il tentativo di ottenere in tempi brevi la restituzione del peschereccio. Prospetta infine l'opportunità che il sottosegretario Serri si rechi personalmente a Tunisi.

Il senatore PORCARI ritiene che l'incidente di ieri non abbia alcun collegamento con le relazioni bilaterali fra Italia e Tunisia, che sono state tradizionalmente buone nonostante l'annoso contenzioso sulla pesca, che ha portato a ripetuti episodi di sequestri più o meno arbitrari di pescherecci siciliani. La particolare gravità dell'episodio avvenuto ieri è nell'inerzia delle motovedette della Guardia di Finanza di fronte a

un'azione armata, svoltasi in acque internazionali ai danni di imbarcazioni italiane. Ciò però è dovuto alla demoralizzazione delle forze armate, le quali sanno che, se ricorressero all'uso delle armi, non avrebbero la solidarietà dello Stato e dell'opinione pubblica.

A questo punto il Governo deve reagire con la massima fermezza, ma ciò non significa che il sottosegretario Serri debba recarsi in Tunisia, come Attilio Regolo a Cartagine.

Il sottosegretario SERRI informa la Commissione di avere appena appreso che l'equipaggio del motopeschereccio «Pomposo» è stato liberato.

Il senatore PORCARI prende atto con soddisfazione di tale notizia, che dimostra come le autorità di Tunisi siano consapevoli della situazione insostenibile in cui sono venute a trovarsi. Per quanto riguarda poi la cooperazione allo sviluppo, ritiene opportuno che prosegua la pausa di riflessione fin quando non vi sia una radicale inversione di rotta.

Si sofferma poi sulla situazione della Somalia, osservando che l'unico organismo che abbia il diritto e il dovere di intervenire sono le Nazioni Unite, alle quali l'Italia può rivolgersi, se lo ritiene necessario, investendo il Consiglio di sicurezza. Ovviamente anche l'OUA e la Lega araba hanno il diritto di occuparsi della crisi somala, se lo desiderano; devono essere invece scoraggiate iniziative unilaterali di singoli paesi e, soprattutto, dell'Italia almeno fin quando non saranno chiariti i delicati episodi su cui indaga la Commissione Gallo.

Il senatore PIANETTA ritiene opportuno che l'Italia si occupi attivamente della Somalia e condivide gli obiettivi indicati dal sottosegretario Serri, che incoraggia a proseguire nella direzione da lui esposta, anche se non è stato possibile per il momento attuare l'accordo sull'unificazione di Mogadiscio. Le prospettive di successo dell'Italia sono comunque legate al riconoscimento del suo ruolo dalle varie fazioni somale, innanzi tutto, nonchè dall'ONU e dagli Stati Uniti, che rappresentano indiscutibilmente l'unica superpotenza mondiale. È significativo che nel suo discorso il nuovo primo ministro albanese Fatos Nano abbia rivolto i propri ringraziamenti agli USA, mentre ha chiesto all'Italia di non espatriare i suoi concittadini emigrati clandestinamente.

Per quanto riguarda gli aiuti economici, è necessario procedere con la massima prudenza poichè possono essere utili solo se costituiscono lo strumento di una chiara politica; viceversa aiuti distribuiti in maniera indiscriminata potrebbero provocare una spirale di aspettative in continuo aumento.

Il senatore D'ALÌ chiede chiarimenti sull'incidente navale con la Tunisia, domandando anzitutto se corrisponde al vero che al momento dell'incidente le forze armate italiane avevano sul posto cinque navi e un aeroplano. Se poi risulta confermato che tali mezzi erano presenti e non sono intervenuti, domanda quali istruzioni siano state date alle forze armate che presidiano il canale di Sicilia.

Sottolineato che in questo caso non può essere addebitata alcuna responsabilità ai pescherecci italiani, in quanto l'incidente è avvenuto a 40 chilometri dalle acque territoriali tunisine, il senatore D'Alì invita il Governo a intervenire con la massima tempestività per evitare che il sequestro del peschereccio si prolunghi per anni, come è successo in altri episodi.

Il senatore LO CURZIO prende atto con soddisfazione del rilascio dell'equipaggio da parte delle autorità tunisine, ma stigmatizza il comportamento dei militari di quel paese, che hanno usato due pescatori come scudi umani, per evitare che le unità navali italiane aprissero il fuoco. Sollecita poi il Governo italiano a promuovere un negoziato con la controparte tunisina, coinvolgendo anche la regione Sicilia, al fine di sottoscrivere un accordo sulla pesca ispirato ai principi del diritto comunitario.

Il senatore ANDREOTTI ricorda preliminarmente che la Somalia è stata compatta soltanto quando era soggetta a un regime di polizia, che non può essere certo rimpianto da nessuno; caduto tale regime, sono riemerse le storiche divisioni tra le varie regioni, e in particolare tra il territorio settentrionale, che costituì una colonia inglese, e quello meridionale lungamente assoggettato alla dominazione italiana. Sarebbe irrealistico immaginare una soluzione della crisi somala nel breve periodo; ciò non di meno è opportuno che il Governo promuova tutti gli opportuni contatti, anche attraverso organizzazioni non governative, per favorire il processo di pace. Per quanto riguarda il coinvolgimento di altri Stati, ritiene che l'Arabia Saudita possa offrire un importante contributo, mentre eviterebbe di coinvolgere nella trattativa l'Etiopia, i cui interessi possono apparire contrapposti a quelli della Somalia.

Per quanto riguarda l'incidente con la Tunisia, è essenziale non drammatizzare ciò che è accaduto e soprattutto evitare qualsiasi misura di tipo militare, trattandosi di un conflitto di interessi economici, che vanno riequilibrati. D'altra parte già sono stati compiuti alcuni sforzi per stemperare la conflittualità, ad esempio arruolando sui pescherecci siciliani un numero altissimo di marinai nordafricani. Si deve ora proseguire su tale via, favorendo la costituzione di società miste e stipulando accordi bilaterali per la pesca che, tra l'altro, potrebbero prevedere anche forme adeguate di copertura assicurativa.

Il senatore RUSSO SPENA auspica che, dopo la liberazione dell'equipaggio, le autorità di Tunisi decidano di restituire al più presto l'imbarcazione sequestrata. Tale risultato può essere facilmente raggiunto se il Governo saprà coniugare la necessaria fermezza con una capacità propositiva di accordi bilaterali nel campo della pesca. Del resto la sempre più ampia cooperazione economica, anche mediante l'associazione della Tunisia all'Unione Europea, consente di effettuare una pressione quanto mai efficace, facendo comprendere alla Tunisia che atti di sopraffazione e violazioni del diritto internazionale sono incompatibili con gli accordi di cooperazione.

L'iniziativa del Governo nei confronti della Somalia deve essere portata avanti con convinzione e con realismo, tenendo conto che gli equilibri di potere in Africa si sono sostanzialmente trasformati a favore degli Stati Uniti, senza peraltro accettare un ruolo subalterno. Le perplessità del senatore Andreotti sul coinvolgimento dell'Etiopia nel negoziato sembrano ben fondate; è necessario invece pretendere che l'Unione Europea eserciti la massima pressione per indurre le parti a un accordo di riconciliazione nazionale. In particolare, è essenziale garantire che gli aiuti europei e italiani non servano ad arricchire e ad armare i signori della guerra.

Il presidente MIGONE esorta il Governo ad evitare il duplice rischio dell'inerzia di fronte alla tragedia somala e del velleitarismo, che non favorirebbe la soluzione della crisi. Ritiene comunque che non sia possibile condizionare ogni iniziativa italiana ed europea all'atteggiamento degli Stati Uniti, che sono poco propensi ad impegnarsi direttamente nelle situazioni in cui non vedono compromessi i loro interessi nazionali. Esprime poi gratitudine al sottosegretario Serri e all'inviato diplomatico italiano Giuseppe Cassini per il coraggio e la passione profusi in una missione rischiosa.

Dichiara poi di condividere l'invito del senatore Andreotti a non politicizzare l'incidente con la Tunisia, cercando piuttosto una soluzione sul piano dei negoziati economici e commerciali.

Il senatore TABLADINI, dopo aver rilevato che il tragico incidente che portò all'affondamento di un'imbarcazione albanese induce la marina militare italiana a una prudenza forse eccessiva, osserva comunque che è opportuno non mettere mai a repentaglio la vita dei marinai. È quindi comprensibile che l'armatore siciliano desideri chiudere la vicenda pagando una multa.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, con riferimento alle considerazioni dei senatori Pianetta e Migone, fa presente che la domanda a cui occorre rispondere riguarda il ruolo che gli Stati Uniti sono disposti a riconoscere all'Italia nel continente africano. Sarebbe infatti velleitario intraprendere una qualsiasi azione in Somalia senza conoscere le intenzioni degli Stati Uniti. Osserva poi che il fallimento dell'operazione *Restore Hope* dimostra l'impossibilità di risolvere le crisi con azioni di *peace enforcement* e, pertanto, chiede al rappresentante del Governo quali altri strumenti di pressione l'Italia abbia a disposizione.

Il presidente MIGONE rileva che il primo ministro albanese è grato agli Stati Uniti perchè da molto tempo hanno puntato sui vincitori delle recenti elezioni; l'Italia invece ha sostenuto per troppo tempo il presidente Berisha, e solo nell'ultimo periodo ha correttamente deciso di sostenere non un partito politico ma il processo di riconciliazione e di ricostruzione dell'Albania.

Dichiara chiuso il dibattito e invita il Sottosegretario a svolgere la sua replica.

Il sottosegretario SERRI chiarisce anzitutto il modo in cui le autorità italiane hanno gestito la situazione durante l'incidente navale nel canale di Sicilia. L'ammiraglio Mariani ha valutato assieme all'unità di crisi della Farnesina se fosse opportuno aprire il fuoco ovvero manovrare per impedire alle imbarcazioni tunisine di rientrare nelle acque territoriali. Entrambe le opzioni sono state scartate perchè troppo rischiose: nel primo caso si sarebbero colpiti i marinai italiani portati sul ponte dell'imbarcazione tunisina; nel secondo caso vi era il rischio di affondare il peschereccio rimorchiato.

Successivamente il Governo ha assunto una posizione di massima fermezza, che prosegue anche dopo il rilascio dell'equipaggio: l'Italia chiede la restituzione del peschereccio e l'apertura di un'inchiesta con la punizione degli eventuali responsabili e avverte che, in caso contrario, le relazioni tra i due paesi potrebbero essere compromesse.

Fa poi presente al senatore Andreotti che la bozza di accordo sulla pesca dà largo spazio alle *joint-ventures* tra operatori dei due paesi. Assicura al senatore Lo Curzio che il Governo coinvolgerà anche la regione Sicilia nell'elaborazione di tale accordo.

Passando alle osservazioni e ai rilievi formulati sulla situazione somala, sottolinea anzitutto che la soluzione della crisi deve essere trovata in tempi brevi, altrimenti i rischi di un conflitto militare diventerebbero altissimi, con il possibile coinvolgimento di paesi vicini. Comunque l'Etiopia non intende certamente invadere la Somalia, ma è giustamente preoccupata per l'attività di formazioni militari fondamentaliste ed esercita, pertanto, la massima vigilanza sui confini. Peraltro le organizzazioni islamiche sono attualmente la sola realtà locale che si occupa dei bisogni della gente; tuttavia vi è il rischio che diventino lo strumento di una normalizzazione simile a quella verificatasi nei paesi fondamentalisti.

Con riferimento ai rilievi del senatore Vertone Grimaldi, dichiara che, prima di partire per la Somalia, ha avuto un lungo colloquio con l'ambasciatore americano all'ONU Richardson, che lo ha incoraggiato nella sua missione. È degno di nota inoltre che il segretario di Stato Albright nel recente vertice atlantico di Madrid si sia congratulata con il ministro Dini per la politica africana dell'Italia.

Dopo aver precisato che il 6 agosto incontrerà a Roma l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Somalia, il sottosegretario Serri ribadisce l'intenzione dell'Italia di promuovere un ripensamento sulla gestione degli aiuti internazionali alla Somalia.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Serri per aver ampiamente riferito alla Commissione sulla situazione in Somalia e sull'incidente nel canale di Sicilia. Fa poi presente che i concomitanti lavori dell'Assemblea impediscono lo svolgimento dell'interrogazione 3-01189, che è rinviato a una seduta successiva alla pausa estiva. Peraltro il sottosegretario Serri ha chiesto di fare una dichiarazione sulle iniziative italiane in favore della Polonia.

Prima di cedere la presidenza al Vice Presidente Porcari, desidera esprimere la solidarietà sua personale e dell'intera Commissione alle popolazioni delle due rive dell'Oder colpite dalla recente alluvione.

Il sottosegretario SERRI, riservandosi di rispondere dettagliatamente in altra seduta all'interrogazione del senatore Gawronski, fa presente che la cooperazione italiana sta predisponendo interventi di emergenza consistenti nella fornitura di medicinali e di aiuti per la protezione civile; si tratta peraltro di interventi limitati, essendovi pochi fondi disponibili.

Nel giro di un paio di settimane saranno poi definiti, d'intesa con le autorità della Polonia e della Repubblica ceca, i possibili contributi italiani alla ricostruzione delle regioni colpite dalla grave calamità naturale.

Il senatore GAWRONSKI prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, pur rilevando che l'Italia si è mossa con qualche ritardo rispetto ad altri paesi europei.

Il presidente PORCARI ringrazia il sottosegretario Serri per la dichiarazione testè resa alla Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

124^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C07^a, 0044^o)

Il presidente BISCARDI rammenta che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi ieri, aveva deliberato di discutere oggi i disegni di legge sul fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e sull'edilizia scolastica, ove questi fossero stati trasmessi dalla Camera dei deputati e tempestivamente assegnati alla Commissione. Poichè tale assegnazione non risulta avvenuta per tempo, la discussione dei due disegni di legge – nonchè dell'atto Senato n. 932 relativo al personale scolastico – avrà luogo alla riapertura dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva. L'odierna seduta può quindi svolgersi in conformità all'ordine del giorno già diramato.

Il senatore BEVILACQUA esprime talune perplessità in ordine all'eventuale prosieguo, nella seduta odierna, della discussione sul disegno di legge recante disposizioni sui beni culturali, poichè l'Ufficio di Presidenza ha modificato l'ordine del giorno della Commissione, prevedendo oggi la discussione solo dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. Deve pertanto la Commissione decidere se dare o meno seguito alla discussione del disegno di legge relativo ai beni culturali.

Il PRESIDENTE rileva che l'Ufficio di Presidenza aveva non già mutato l'ordine del giorno bensì disposto una integrazione di

questo, comunque condizionata alla tempestiva assegnazione dei disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati.

Dopo alcune osservazioni dei senatori LORENZI e BEVILACQUA, interviene il senatore SERVELLO rammentando l'intervento svolto nella seduta antimeridiana dell'Aula, in cui egli esprimeva meraviglia riguardo alla soverchia celerità prospettata in ordine alla discussione del disegno di legge concernente l'offerta formativa, secondo un *iter* che sarebbe stato improntato a una notarile e rassegnata volontà di irrilevanza da parte del Senato. Da questo episodio egli trae spunto per formulare l'auspicio che alla ripresa dei lavori il Ministro della pubblica istruzione riferisca in Aula al Senato sulla politica scolastica, condotta sin qui in modo frammentario e disorientante. Ritiene infatti necessario un grande dibattito, in cui ognuno assuma le proprie responsabilità, parendo invece impraticabile l'approvazione furtiva di provvedimenti ispirati da urgenze non comprensibili.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta testè formulata di un complessivo dibattito sulla politica scolastica. Per quanto riguarda i provvedimenti approvati, con ampia convergenza parlamentare, dalla Camera dei deputati, essi saranno iscritti all'ordine del giorno, secondo tempi e modalità valutati dal competente organo di programmazione dei lavori della Commissione.

Il senatore BRIGNONE auspica che il richiesto dibattito con il Ministro possa svolgersi, in primo luogo, in seno alla Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore MARRI relativa all'ordine del giorno della seduta di Commissione, interviene il senatore LORENZI stigmatizzando la ripetuta arbitrarietà che si registra nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento, di cui è stata palese e riprovevole manifestazione la vicenda delle reiterate assegnazioni in sede deliberante presso l'8^a Commissione del disegno di legge relativo ai percorsi giubilari fuori del Lazio.

Il PRESIDENTE, premesso che spetta alla Presidenza della Commissione assicurare il rispetto del Regolamento, ribadisce che nel caso in esame non si ha alcuna forzatura regolamentare, poichè l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva deliberato una integrazione solo eventuale dell'ordine del giorno della seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(2644) Disposizioni sui beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il senatore PERA domanda se l'assenza della relatrice, testè allontanata, abbia un significato politico, costituendo così uno stimolo a passare ad altro punto dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che egli sostituirà la relatrice per il seguito della seduta.

Il senatore PERA rileva come, del disegno di legge in esame, colpisca l'insistenza con cui si afferma la pervasiva, onnipotente potestà decisionale del Ministro, che tutto fa e decide, dall'elaborazione del calendario delle manifestazioni culturali all'istituzione dei comitati organizzatori, dalla stipula di convenzioni alla concessione di sgravi fiscali, dal controllo sull'utilizzo delle erogazioni liberali alla loro acquisizione ove non impiegate, sino alla istituzione di un ulteriore virtuale Ministero, la Società italiana per i beni culturali (SIBEC). In quest'ottica, rappresenta una vera largizione l'affermazione (contenuta nell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge) secondo cui possono essere svolte manifestazioni e attività culturali anche se non inserite nel calendario. Un siffatto approccio ai problemi della cultura appare allarmante, alimenta e conferma i timori circa una vocazione e uno stile da Ministero della cultura popolare (e su altro versante, quello scolastico, da Ministero dell'educazione nazionale) in cui il Ministero gestore, controllore, stimolatore e supervisore di tutte le manifestazioni culturali, si arroga e accentra prerogative e funzioni che non gli competono. Tutto questo, in una materia quale la cultura che, pur potendo essere incentivata dallo Stato, per definizione dovrebbe essere libera e non sottomessa a controllo.

Prendendo poi in rapida rassegna le puntuali disposizioni del disegno di legge, egli richiama l'attenzione sulla distorsione costituita dalle agevolazioni fiscali concesse solo a chi si convenzioni col Ministero; sull'anomalia dell'attribuzione dell'autonomia alla sola soprintendenza di Pompei, a fini finanche di promozione dell'occupazione e peraltro non comprensiva della gestione del personale; sulla peculiare natura della SIBEC, sorta di Ministero sottratto alla normativa ordinaria di contabilità. Più in generale, il disegno di legge segna un tentativo di annessione e occupazione di tutte le iniziative culturali, secondo un modo di procedere di cui già il disegno di legge sulla Biennale di Venezia è stato eloquente anticipazione. Sorprende perciò che il dibattito sul presente provvedimento presso la Camera dei deputati sia stato – certo anche per responsabilità delle forze di opposizione – condotto in modo a dir poco affrettato. Non così deve essere al Senato, ove è auspicabile vi siano, da parte di almeno alcuni esponenti della maggioranza, la disponibilità a fuoriuscire da una logica di schieramento e la dovuta sensibilità dinanzi a un disegno che non stimola bensì comprime ed espropria l'iniziativa dei privati.

Conclude annunciando una opposizione decisa e non settaria da parte del suo Gruppo e la presentazione di numerosi emendamenti a un disegno di legge che assume una precipua rilevanza politica. Per questo, l'opposizione in Commissione, in Aula e fuori dal Parlamento sarà serrata, al fine se non altro di rendere i cittadini consapevoli delle modalità di instaurazione di un regime.

Il senatore BRIGNONE esprime preoccupazione per profili di metodo più che sui contenuti del disegno di legge, parendogli prematuro

esprimere un giudizio prima della discussione degli emendamenti. Pure, può rilevarsi fin d'ora come rimanga disatteso l'impegno che era stato assunto dal ministro Veltroni nelle dichiarazioni programmatiche in avvio di legislatura, circa un metodo nuovo di politica culturale, in cui gli interventi siano programmati secondo una logica di respiro e non di mera rincorsa a una soluzione di problemi parziali. Il disegno di legge in esame non può certo definirsi organico, non facendo chiarezza sull'ordine di priorità di iniziative legislative in cui esso si inserisce. Di qui la difficoltà di formulare un giudizio complessivo, posta la compresenza di elementi positivi e negativi, da dipanare con la presentazione di opportuni emendamenti. In particolare, desta perplessità l'intersecazione con altri provvedimenti in materia, quale ad esempio il disegno di legge recentemente approvato sulla Consulta dei comitati nazionali. Nemmeno può dirsi ben chiarita la funzione programmatica del calendario delle manifestazioni culturali. Se può essere giudicato positivamente l'impianto delle disposizioni relative ai servizi aggiuntivi nei musei, sono per contro da rivedere profondamente la proposta relativa all'arte negli edifici pubblici, che rischia di comportare dissipazione di risorse per la sovvenzione a sedicenti artisti, e la cosiddetta privatizzazione della soprintendenza di Pompei, che non ricomprende il personale, ossia l'elemento che maggiormente dovrebbe essere affrancato da una logica di mancato controllo, ad esempio in ordine all'indice di assenteismo. Ulteriori profili risultano in qualche modo da approfondire, quali la ripartizione degli oneri per le convenzioni finalizzate alla fruizione del patrimonio artistico – proposta che pure presenta aspetti di suggestione – e l'utilizzazione limitata a una specifica categoria di dirigenti pubblici degli immobili demaniali. Conclude annunciando la presentazione di emendamenti, nell'auspicio che il provvedimento non sia «blindato», come il dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati lascia temere.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge – pur migliorabile per qualche aspetto – del quale rileva la coerenza con altre iniziative del Governo in materia di beni culturali, parimenti ispirate al principio di promuovere la collaborazione dei privati. Semmai non appare convincente l'oscillazione, presente nel testo, fra la nozione, tradizionalmente ristretta, di bene culturale come bene storico-artistico, destinato a una fruizione elitaria, ed una nozione molto più ampia, comprensiva fra l'altro dei beni antropologici.

Del patrimonio culturale inteso nel senso più ampio va dunque perseguita, ancora prima della valorizzazione, la piena conoscenza. A tal fine, egli sottolinea ancora una volta l'esigenza di un'opera di catalogazione critica del patrimonio culturale, condotta con metodiche adeguate alla complessità della sua articolazione. Conclude rilevando l'opportunità di rafforzare organicamente gli incentivi a favore dei privati per il restauro dei beni culturali.

Il senatore MARRI si duole per l'assenza della relatrice.

Il PRESIDENTE ribadisce che egli sostituisce la relatrice.

Il senatore MARRI riprende affermando che, nell'arco di quasi un secolo, l'unico organico intervento legislativo per la protezione del patrimonio culturale nazionale è rappresentato dalla legge Bottai del 1939 ed anche il testo in esame, sotto questo profilo, rappresenta un'occasione mancata. Particolarmente grave, a suo avviso, il silenzio sulla catalogazione, che – tiene a sottolineare – rappresenta il presupposto essenziale per ogni azione di tutela del patrimonio. Auspicando quindi che la tutela dei beni culturali venga sottratta a quella scarsa considerazione di cui finora è stata vittima – e che è testimoniata dal misero ammontare degli stanziamenti loro preservati – si sofferma sull'importanza dell'insegnamento della storia dell'arte nella scuola dell'obbligo, al fine di porre basi per una duratura protezione del patrimonio culturale.

Dichiara poi di associarsi alle critiche del senatore Vegas ed aggiunge che i privati devono concorrere alla tutela dei beni culturali ma non esserne i protagonisti, così come non sono accettabili false privatizzazioni del genere di quella contenuta nell'articolo 10.

Passando ad un analitico esame degli articoli, critica il ricorso – previsto dall'articolo 1 – ad esperti per la stesura del testo unico, quindi formula varie critiche all'articolo 2, giudicando in particolare da sopprimere il comma 4, lettera c), per gli evidenti rischi di clientelismo che presenta; al comma 6 manca il parere del Consiglio di Stato e anche la creazione di un fondo unico (comma 7) suscita perplessità. L'assicurazione di cui al comma 12 dovrebbe avere a riferimento il valore reale del bene.

Quanto all'articolo 3, invoca maggiore trasparenza, mentre sul comma 4 dell'articolo 5 ritiene preferibile che i criteri ivi menzionati siano formulati dagli enti locali. L'articolo 7 è nel complesso accettabile, mentre l'articolo 9 configura una autonomia solo fittizia per la sovrintendenza di Pompei. Non condivide, poi, la possibilità di nominare un direttore amministrativo estraneo all'Amministrazione, mentre i revisori dei conti dovrebbero essere tratti dall'apposito registro presso il Ministero di grazia e giustizia.

Infine, considera inadeguato l'articolo 12, poichè colpisce i produttori di bombolette *spray*, mentre occorrerebbe punire effettivamente – e con sanzioni più severe di quelle attuali – gli autori degli atti vandalici.

Il senatore BEVILACQUA, dichiarando preliminarmente di condividere le critiche dei senatori Pera, Vegas e Marri, si sofferma su un aspetto particolare: l'articolo 12, che sembra voler sanzionare più i produttori delle bombolette *spray* che i colpevoli degli atti di vandalismo. Ritiene poi ingiusto – in quanto lesivo di un legittimo riserbo industriale – imporre ai produttori di indicare sulle confezioni la formula chimica dei prodotti (diverso sarebbe il caso dei componenti), mentre l'indicazione dei solventi forse è inutile, in quanto questi possono essere diversi a seconda del supporto sul quale la medesima vernice è applicata. Conclude affermando che il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene necessari

numerosi emendamenti al testo, in mancanza dei quali si opporrà al suo ulteriore *iter*.

Il senatore SERVELLO, ringraziando per il rinvio del seguito del dibattito ad altra seduta, preannuncia che formulerà osservazioni sull'articolo 1, che sembra precludere ogni ruolo del Parlamento nella stesura del testo unico.

Il PRESIDENTE osserva che invero il Parlamento dovrà esprimere ben due pareri sul testo unico, quindi rinvia il seguito dell'esame.

SULL'ESPRESSIONE DEL PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2721
(A007 000, C07^a, 0045^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è stata testè chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 2721, approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato alla 1^a Commissione permanente, concernente gli archivi storici. Ritiene peraltro preferibile che la Sottocommissione pareri non si riunisca ora, bensì alla ripresa dei lavori, onde approfondire adeguatamente la materia.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista domani, venerdì 1^o agosto, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

110ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C09ª, 0003ª)

Il Presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Comunica altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il Sottosegretario BORRONI risponde alle interrogazioni n. 3-01052 del senatore Germanà ed altri, n. 3-01064 del senatore Cortiana e n. 3-01153 del senatore Capaldi ed altri, sottolineando che il Ministero per le politiche agricole ha predisposto nei mesi scorsi due provvedimenti – tra loro complementari –finalizzati al recepimento da parte dell'Italia della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 21 marzo 1997, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 1997, e il Decreto del Presidente della Repubblica, con il quale, d'intesa con il Ministero

dell'Ambiente, si sarebbero dovuti fornire alle Regioni i criteri per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della predetta direttiva, provvedimento quest'ultimo, che non ha tuttavia ancora completato il proprio *iter* per mancanza della sottoscrizione del Ministero concertante (ad avviso del quale, infatti, le deroghe al regime generale di protezione previste dal citato articolo 9 sarebbero consentite solo per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche, e non per l'esercizio generale dell'attività venatoria a fine meramente ricreativo).

Il rappresentante del Governo ricorda che, con circolare ministeriale n. 3 del 29 gennaio 1993, erano stati stabiliti i criteri e le modalità per l'esercizio di dette deroghe e che la Commissione UE, con lettera datata 30 novembre 1993, aveva richiamato l'attenzione dello Stato italiano sull'inadeguatezza della circolare come mezzo per disciplinare l'attività di deroga; gli Uffici della stessa Commissione hanno poi manifestato l'intenzione di dar seguito ad un parere motivato ed al conseguente possibile rinvio dell'Italia alla Corte di giustizia per inadempienza. Ricordato che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 1996, ha riconosciuto la competenza statale per l'attuazione delle deroghe, il rappresentante del Governo osserva che sono ben presenti all'Amministrazione le tensioni interne che il perdurare dell'attuale situazione di stallo sta provocando, stante la necessità per le regioni di adottare i provvedimenti di propria competenza e che il problema è stato anche portato all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale si sono svolte due riunioni interlocutorie. Rileva infine che alcune regioni (ad esempio la Toscana e la Lombardia) hanno emanato leggi regionali dirette a regolamentare le deroghe in questione, che però sono state rinviate dal Commissario di Governo.

Il senatore GERMANÀ, in sede di replica, si dichiara insoddisfatto, constatando che, se il MIPA ha fatto quanto di sua competenza, non altrettanto può dirsi del Ministero dell'ambiente; rileva al riguardo che, trattandosi della stessa coalizione di governo, il MIPA avrebbe dovuto sollecitare ancora il Ministero dell'ambiente, viste le difficoltà in cui versano le regioni; preannuncia infine che richiamerà l'attenzione della Commissione su di un episodio verificatosi a Lampedusa.

Il senatore CORTIANA, in sede di replica, dichiara che si sarebbe atteso una risposta più attinente al merito della sua interrogazione, in cui è stato messo in discussione l'atteggiamento assunto dalla Federazione della caccia, di cui ha citato un documento, a suo avviso, grave. Ritiene infine opportuno che si risponda con una equilibrata campagna di informazione a tale attività di disinformazione.

Il senatore CAPALDI, nel ringraziare il Sottosegretario Borroni, si dichiara insoddisfatto, in quanto dei due provvedimenti complementari previsti non è stato ancora adottato il secondo, mentre è ben nota la tensione esistente nel mondo venatorio e anche agricolo (essendo alcune specie nocive per l'agricoltura). Ribadisce l'esigenza

che tali questioni siano affrontate in tempi rapidi e sollecita una risposta complessiva del Governo.

Il sottosegretario Borroni risponde alla interrogazione n. 3-00978 del senatore Preda ed altri e n. 3-01044 del senatore Bettamio. Riassume sinteticamente le caratteristiche dei fenomeni dannosi, che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale, compromettendo i raccolti della corrente campagna agraria e mettendo in serie difficoltà numerose aziende agricole con la distruzione delle colture.

Riepilogate le caratteristiche meteorologiche del fenomeno della siccità (nelle aree del Nord), fa rilevare che in quasi tutto l'arco alpino le precipitazioni si sono avute soltanto a fine aprile, consentendo, seppure con qualche ritardo, le semine ed i trapianti, ma che risulta compromessa la produzione. Precisa che le zone (in cui la siccità ha prodotto seri danni sui bilanci aziendali) sono ben circoscritte ad alcune limitate aree del Piemonte e zone limitrofe, nelle quali gli organi tecnici competenti stanno attualmente procedendo alla delimitazione territoriale ed alla stima dei danni stessi, per l'eventuale attivazione degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale.

Quanto al gelo, il rappresentante del Governo specifica che esso ha prodotto danni molto seri in vaste aree di quasi tutte le regioni, determinando riflessi negativi sull'intera economia nazionale per la compromissione di colture fondamentali come la frutticoltura, la viticoltura e l'orticoltura, interessate all'esportazione (che verrà sensibilmente ridotta di conseguenza). Fornite ulteriori precisazioni sui danni inferti alle colture frutticole, alle viti, all'orticoltura e ai piccoli frutti rifioriti, fa osservare che le regioni hanno iniziato i rilevamenti tecnici per la delimitazione delle aree e la stima dei danni e che le operazioni di rilevamento si sono presentate molto complesse. Nella consapevolezza della complessività delle indagini, il Dicastero fin dall'inizio ha concordato con le regioni procedure operative il più possibile semplificate e metodologie di rilevamento uniforme. Nel contempo, il Ministro per le politiche agricole ha informato tempestivamente il Governo, rappresentando l'esigenza di un'integrazione straordinaria del Fondo, quantificabile a conclusione delle indagini in corso; la medesima questione veniva rappresentata, poi al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, nelle sedute del 20 e del 21 maggio 1997, ricevendosi assicurazioni su una possibile azione comune di intervento anche in altri Paesi del bacino del Mediterraneo interessati da analoghe avversità atmosferiche.

Il Rappresentante del Governo precisa che, a tutt'oggi, i danni quantificati dalle Regioni nei territori di rispettiva competenza in base ai rilevamenti avviati ammontano ad oltre 3.000 miliardi; (la regione Lazio solo in questi giorni ha fatto pervenire le proposte di intervento, mentre le regioni Liguria e Molise hanno segnalato che i danni, pur rilevanti in alcune aree, non hanno però raggiunto l'incidenza richiesta per consentire l'attivazione degli interventi).

Informa poi che, in considerazione dell'elevato importo dei danni, il 18 luglio scorso, si è tenuta un'apposita riunione con le Regioni nel corso della quale è stato evidenziato che le ricognizioni e le stime av-

viate non trovano sostanziale riscontro con i dati di consuntivo (per l'andamento stagionale favorevole e per la risposta positiva del mercato che, con riguardo particolare alla frutta, sta assorbendo anche il prodotto con qualche imperfezione da gelo): i rappresentanti regionali hanno concordato sull'esigenza di provvedere ad un accurato riesame delle precedenti stime per un attento e rigoroso aggiornamento dei danni, in modo che l'Amministrazione possa quantificare con la massima attendibilità i fabbisogni di spesa e valutare le esigenze integrative dell'attuale insufficiente dotazione finanziaria del Fondo, oltre a considerare la eventualità di interventi aggiuntivi ai sensi della legge n. 185 del 1992. Ribadita la complessità di tali operazioni di rilevamento in campo e di contestuale stima, rileva che, in seguito ad una richiesta regionale, è stato fissato il termine improrogabile del 10 settembre prossimo per la comunicazione degli elementi conoscitivi aggiornati.

Il sottosegretario Borroni precisa ulteriormente che, nel frattempo, nelle aree danneggiate, in cui l'evento calamitoso è stato dichiarato eccezionale, possono trovare immediata applicazione le provvidenze contributive e creditizie del Fondo di solidarietà nazionale; chiarisce che le provvidenze immediatamente attivabili, a favore delle aziende per i danni alle produzioni agricole, sono la proroga fino a due anni delle rate di tutte le operazioni di credito agrario poste in essere anteriormente all'evento calamitoso e scadenti entro il 1997; prestiti di soccorso a tasso agevolato; contributi in conto capitale e prestiti quinquennali con abbuono del 40 per cento del capitale; esonero, dal 20 per cento al 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Specifica inoltre che anche le cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e le associazioni riconosciute dei produttori agricoli possono accedere ai prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato.

Il sottosegretario Borroni osserva che di fronte ad un quadro ancorchè parziale, comunque allarmante, è insufficiente l'attuale dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di lire 240 miliardi per tutto il 1997 (al netto di 10 miliardi destinati ad altra finalità), il che rende indispensabile ricorrere ad una integrazione straordinaria. Rileva quindi che non appena si disporrà del quadro aggiornato, si potrà correttamente valutare l'opportunità di prevedere ulteriori provvidenze, integrative del Fondo, precisando che una delle strade percorribili potrebbe essere il ricorso alle misure agromonetarie.

Informa altresì che, con l'intesa e la partecipazione delle regioni, è stata costituita un'apposita Commissione per la modifica della legge n. 185 del 1992, cui è stato attribuito anche il compito di quantificare i fabbisogni di spesa da trasferire alle regioni. Ribadisce, in ogni caso, che per una valutazione complessiva e per le decisioni finali da assumere in sede collegiale di governo, occorrerà attendere la conclusione degli accertamenti tecnici da parte delle regioni. Nel frattempo, nelle aree colpite possono essere concesse, per i più urgenti bisogni delle aziende, le provvidenze contributive e creditizie dal Fondo di solidarietà nazionale già evidenziate, utilizzando le risorse finanziarie attualmente disponibili. Allo scopo è stata predisposta ed invitata alla Conferenza Stato-Regioni

la proposta di prelevamento di Fondo di solidarietà nazionale e di riparto fra le regioni, di lire 300 miliardi, utilizzando la dotazione ordinaria per il 1997 di 240 miliardi, e parte dell'accantonamento delle disponibilità del 1996, per i fabbisogni di spesa delle alluvioni della fine dello scorso anno non ancora definiti a fine esercizio; nella medesima proposta di riparto sono considerati anche i fabbisogni di altre calamità dichiarate eccezionali nel primo semestre del 1997. Ulteriori assegnazioni saranno disposte a consuntivo dopo l'aggiornamento dei danni e l'accertamento a consuntivo dei fabbisogni di spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie integrative dell'attuale disponibilità del Fondo.

Precisa infine che anche tutti gli altri interventi a livello comunitario, rivolti al miglioramento strutturale della frutticoltura e dell'agro-industria, saranno valutati sulla base degli elementi informativi aggiornati che le Regioni comunicheranno entro il 10 settembre prossimo, prima della formalizzazione di proposte alla Commissione dell'Unione Europea.

Il senatore PREDÀ, nel prendere atto della ampia risposta fornita dal Governo, esprime soddisfazione per il riferimento all'utilizzo dei 300 miliardi, pur rilevando che l'ammontare complessivo dei danni è di eccezionale gravità; ricorda altresì che nell'interrogazione si erano suggeriti altri strumenti, richiamandosi anche ad una propria iniziativa legislativa sulla materia. Nel rilevare che è stata colpita l'intera filiera agro-alimentare, ribadisce l'esigenza che, oltre al Fondo di solidarietà, si ricorra ad altri interventi e stigmatizza il caso della RIBS (che avrebbe fondi investiti in buoni del tesoro, circostanza, a suo avviso, scandalosa); invita inoltre a considerare l'ipotesi di destinare alla cooperazione i residui originariamente stanziati sulle leggi n. 752 del 1986 e n. 201 del 1991, a favore di tale settore.

Il senatore BETTAMIO, in sede di replica, dichiara di ritenere condivisibili le osservazioni svolte dal senatore Preda e prende atto di tutte le questioni cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo (fra cui l'impegno comunitario per gli interventi e l'istituzione di una commissione di studio). Rileva peraltro che, non essendo ancora stati liquidati i danni per il 1995, occorre procedere con la massima urgenza ad una seria velocizzazione di tali procedure.

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-01053 del senatore Bettamio, premettendo che, in attuazione della direttiva CEE n. 92/48 del 18 giugno 1992, recepita dal decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 175, l'intero mercato assicurativo è stato liberalizzato, con l'unica eccezione del settore polizze vita: per l'assicurazione agricola agevolata l'adeguamento alle nuove disposizioni europee è entrato in vigore dal primo gennaio 1996, con le modifiche recate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 17 maggio 1996.

Osserva che, già dal primo anno di operatività, la risposta assicurativa è stata sostanzialmente positiva ed è stata immediatamente registrata una certa concorrenzialità, con riduzioni spesso apprezzabili delle ta-

riffe, nonchè un miglioramento dei rapporti assicuratore – assicurato, con un sensibile incremento complessivo del valore delle coperture, (cresciuto da lire 6.000 miliardi del 1995, a lire 7.400 miliardi per il 1996).

Ricordato che anche la spesa assicurativa è cresciuta sensibilmente (per cui il fabbisogno per la liquidazione del contributo statale sui premi del 1996 è stato di lire 195 miliardi, a fronte di uno stanziamento iniziale di lire 160 miliardi, poi ridotto a lire 125 miliardi dopo la manovra economica del luglio scorso), rileva che alla maggiore spesa di 70 miliardi si sta provvedendo con una quota parte dello stanziamento per il 1997: conseguentemente, l'effettiva disponibilità di bilancio per i contributi sulla spesa assicurativa del corrente anno 1997 si riduce a lire 130 miliardi.

Osserva quindi che per la copertura assicurativa del 1997 si è dovuto orientare l'intervento pubblico verso le produzioni fondamentali delle aziende presenti nelle diverse aree geografiche, razionalizzando le garanzie, ponendo a base di calcolo un unico livello di franchigia, senza alcuna discriminazione territoriale: per le sole colture industriali fondamentali e più vulnerabili dal punto di vista climatico, si stima un valore assicurabile nel 1997, di lire 6.500 miliardi, con una spesa per il pagamento dei premi di lire 410 miliardi (considerano un contributo pubblico del 50 per cento, la spesa sul bilancio dello Stato ammonterebbe a lire 205 miliardi, a fronte di una disponibilità di lire 130 miliardi).

Pertanto, per mantenere anche nel 1997 la copertura assicurativa e ricondurre nel contempo la spesa pubblica nelle disponibilità di bilancio – prosegue il rappresentante del Governo – si è reso necessario agire sulle garanzie, compresa la franchigia, e sui parametri contributivi, contando su una ulteriore consistente riduzione della tariffa e, ove necessario, chiamando i produttori ad una maggiore compartecipazione nella spesa. In base al nuovo regolamento approvato nel 1996 i parametri contributivi devono essere determinati annualmente, tenendo conto, fra l'altro, delle tariffe dell'anno precedente; inoltre il contributo statale deve essere calcolato necessariamente applicando i parametri contributivi: in base ai predetti criteri fondamentali e tenendo presente l'obiettivo di rientrare nelle effettive disponibilità di bilancio per il 1997, ed essere in grado, quindi, di erogare ai produttori agricoli l'intero contributo derivante dall'applicazione dei parametri predeterminati, con decreto 4 marzo 1997, sono state individuate le colture, le avversità e le garanzie ammissibili al mercato agevolato.

Precisa che, con decreto 23 aprile 1997, è stata estesa la copertura assicurativa agevolata contro la grandine anche agli agrumi e ai peperoni, in precedenza escluse per i predetti motivi; con riguardo alla sopravvenuta esclusione per il 1997 delle agevolazioni del rischio gelo e brina, occorre tenere presente che tale copertura veniva assicurata dalle compagnie soltanto in aree particolarmente limitate (Trento sulla frutta, la Sardegna su tutti i prodotti e la provincia di Brindisi sui carciofi) stante la contrarietà delle compagnie ad estendere la copertura assicurative del gelo in altre aree. Dal momento che in provincia di Trento ed in Sardegna è già previsto il concorso regionale nel pagamento dei premi assicu-

rativi in misura variabile dal 30 all'80 per cento, intervento complementare a quello statale, per i predetti motivi di ordine finanziario l'evento gelo e brina non è stato previsto nel decreto 4 marzo 1997; già in provincia di Brindisi l'assicurazione per il gelo sui carciofi per le produzioni 1996-97, al mercato agevolato, era consentita in base ad autorizzazione assentita nel 1996, quindi prima dell'insorgenza dei rischi.

Informa poi che per la prossima campagna di produzione 1997-98, compatibilmente con le risorse finanziarie, non è escluso l'allargamento della copertura ai danni da gelo, da grandine e altre avversità nelle aree maggiormente esposte, sempre che le imprese di assicurazione si dichiarino disponibili. Il Ministero fornirà tutti gli elementi informativi e i dati in suo possesso perchè si possa pervenire alla definizione di nuove polizze, a costi contenuti.

Con riguardo, infine, al taglio delle disponibilità di cassa di 40 miliardi sul capitolo 7451, fa rilevare che la legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, ha soppresso la disposizione relativa alla predetta riduzione: il Ministero del tesoro, pertanto, sta provvedendo al ripristino integrale delle precedenti disponibilità.

Il senatore BETTAMIO prende atto dell'articolata risposta fornita dal Sottosegretario (in cui sostanzialmente si descrivono le strade che è stato necessario percorrere, a seguito della riduzione degli stanziamenti nelle leggi finanziarie per tali finalità), riservandosi eventuali, ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-01119 del senatore Preda ed altri, informando che per le grandinate verificatesi il 17 e il 18 giugno 1997 nei territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Bologna, la regione Emilia-Romagna non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale. Assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, si provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il senatore PREDA si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: proposta di integrazione del programma dell'indagine

(R048 000, C09ª, 0001ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione sulla proposta di integrazione del programma di indagine conoscitiva, già a suo tempo deliberato dalla Commissione ed autorizzato dal Presidente del Senato; rileva come già il primo svolgimento dell'indagine – come già rilevato e convenuto nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi – ha fatto emergere l'esigenza di ampliare la portata dell'indagine anche all'analisi dei costi sopportati dal settore agricolo, al fine di ottenere un quadro il più possibile completo ed esaustivo di tale problematica. Propone, conseguentemente, anche di integrare il titolo dell'indagine stessa, modificandolo nel seguente modo: «Indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie, statali e regionali».

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di ampliare nel senso indicato il programma dell'indagine e sulla conseguente integrazione del titolo della medesima, così come precisato dal Presidente stesso, rimettendo eventuali, ulteriori specificazioni del programma dell'indagine e delle relative audizioni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-sexies) Proroga di termini in materia di risorse agricole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa
(Discussione e rinvio. Trasferimento alla sede referente)

Il Presidente SCIVOLETTO informa che, da parte di sei senatori, (numero superiore al quinto dei componenti della Commissione) è stata avanzata richiesta che il disegno di legge in titolo sia discusso e votato dall'Assemblea; avverte pertanto che la trattazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, proseguirà in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2287-sexies) Proroga di termini in materia di risorse agricole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore SARACCO, ricordando che il disegno di legge in titolo, risultante dallo stralcio dell'A.S. 2287, deliberato dall'Assemblea del Senato, dispone la proroga dell'attività del

gruppo di supporto tecnico presso il MIPA, già prorogata, da ultimo ai sensi del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649, del 1996. Nello specificare le caratteristiche di tale organismo tecnico, ne sottolinea le funzioni e i compiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA TRASMISSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AIMA PER IL 1997

(A007 000, C09ª, 0050ª)

Il PRESIDENTE informa che, con riferimento alla richiesta avanzata dalla Commissione, è stata trasmessa copia del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997.

Il senatore CUSIMANO, nel prendere atto, rileva che la sua richiesta faceva riferimento anche al bilancio preventivo per l'anno 1996 (oltre che, evidentemente, anche al relativo conto consuntivo).

Il PRESIDENTE assicura che trasmetterà tale richiesta all'Amministrazione competente.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

100ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TURINI

indi del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CARPI risponde all'interrogazione 3-00588 del senatore Turini segnalando innanzitutto la correttezza formale della procedura autorizzatoria seguita dal Ministero dell'industria. Infatti nel caso di specie trova applicazione l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che prevede una specifica autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica utilizzando rifiuti o combustibili non convenzionali. Tale autorizzazione, che viene rilasciata dal Ministro dell'industria, previo parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità e dopo aver sentito la Regione interessata, deve contenere particolari prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, che garantiscano la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente di tutto il territorio.

Tiene comunque a puntualizzare alcuni aspetti di carattere generale delle vicende autorizzatorie. Per l'installazione di cogeneratori come quello oggetto della interrogazione, non è richiesta la valutazione di impatto ambientale e, una volta espletata positivamente la procedura descritta, l'autorizzazione da parte del Ministero dell'industria diventa un atto dovuto. Vi è da dire che la contestazione, che arriva puntualmente dalle amministrazioni locali, a prescindere dal colore politico delle stesse, appare legata alla natura dell'*iter* autorizzatorio che esclude il coin-

volgimento di tali amministrazioni. Egli ritiene pertanto che – a prescindere dal caso in questione – tale *iter* autorizzatorio vada modificato, anche in considerazione del danno economico che può derivarne alle imprese nella programmazione dei loro investimenti. Nel caso specifico, nel ribadire la correttezza formale del procedimento e l'insussistenza di problemi dal punto di vista delle emissioni inquinanti, è innegabile che si tratti di un'area a vocazione turistica che vede peraltro già la presenza di un impianto di incenerimento a pochi chilometri: si prospetta, quindi, l'opportunità di una verifica più approfondita degli effetti dell'attività in questione, anche al fine di valutare la correttezza dell'*iter* logico e il giusto temperamento degli interessi coinvolti dal decreto ministeriale di autorizzazione, ivi compresi, naturalmente, quelli dell'azienda interessata.

Il senatore TURINI, nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, dichiara che il Ministero dell'industria non può prescindere da una valutazione dell'impatto socio-economico dell'impianto, date le caratteristiche peculiari della zona – a forte vocazione turistica e afflitta da rilevanti problemi di occupazione – e la presenza di un altro inceneritore nell'area. Dopo avere denunciato lo sfruttamento che l'Eni ha realizzato sul territorio e gli interessi economici di dimensioni notevoli connessi alla realizzazione dell'impianto, sottolinea l'ampiezza del dissenso nei confronti della sua realizzazione, che ha coinvolto tutte le istituzioni e le popolazioni locali. Dichiara infine di avere presentato un'ulteriore interrogazione in materia.

IN SEDE REFERENTE

(2321) MORO. – *Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore WILDE, rilevando preliminarmente come il disegno di legge in titolo si proponga di risolvere le problematiche connesse agli eccessivi costi per il riscaldamento sostenuti dagli abitanti dei comuni situati nella zona climatica F del territorio nazionale, zona per la quale l'articolo 2 del DPR n. 412 del 1993 non prevede limiti di orario per l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento. Il prezzo del gasolio per il riscaldamento in Italia è notevolmente più elevato della media europea a causa di una accisa particolarmente rilevante, cui si aggiunge l'imposizione IVA, che porta la tassazione sul gasolio da riscaldamento a livelli pari a circa il 70 per cento. Dopo essersi soffermato sull'evoluzione della tassazione del gasolio da riscaldamento dagli anni '70 ad oggi, in relazione anche alle crisi petrolifere succedutesi, sottolinea come il gravame fiscale rappresenti un danno del tutto particolare per le aree climaticamente più rigide. Si sofferma, quindi, sulle peculiarità delle zone montane, ove l'alto costo del riscaldamento diventa un vero e proprio problema sociale, specie per gli anziani titola-

ri di basso reddito. L'approvazione del provvedimento è suscettibile di produrre ricadute positive anche in termini di minori costi per gli edifici pubblici, permettendo, fra l'altro, di avvicinare il prezzo del gasolio a quello medio europeo, senza superare comunque il minimo previsto dalla direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote da accisa sugli oli minerali. Si sofferma quindi sulle caratteristiche demografiche e geografiche dell'area interessata, che comprende 1.069 comuni per un totale di un milione e mezzo di abitanti e che si situa prevalentemente nell'arco alpino ed appenninico, con alcune limitate diramazioni nel sud del paese.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI per informare la Commissione che in seno al Governo è in discussione l'ipotesi di presentare in materia un apposito disegno di legge. Si tratta di un problema sicuramente serio, sul quale è stata anche recentemente richiamata l'attenzione da parte dei sindaci di importanti città dell'arco alpino, i quali hanno auspicato la sua soluzione prima dell'inizio della prossima stagione invernale. Il Governo non entra nel merito delle soluzioni individuate nel disegno di legge in titolo, anche se può fin d'ora anticipare che si cercherà probabilmente una soluzione valida per tutto il territorio nazionale, individuando poi – anche tramite il coinvolgimento delle regioni – specifiche agevolazioni per le aree climaticamente più rigide. La questione sarà affrontata tramite la presentazione di un disegno di legge governativo o tramite proposte emendative al provvedimento in esame, di cui auspica comunque una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

150ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: sullo svolgimento ulteriore dei lavori
(R048 000, C11ª, 0002ª)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 luglio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che con l'audizione dei direttori delle sedi periferiche dell'INPS del Friuli Venezia Giulia, di Trieste, di Gorizia e di Udine si sono esaurite le audizioni programmate. Sembra pertanto opportuno prevedere una pausa di riflessione al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'indagine, dopo l'interruzione estiva dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio 1997.

Il presidente SMURAGLIA informa che la 5ª Commissione permanente, chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui disegni di legge in

titolo e sugli emendamenti ad esso presentati, ha deliberato di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo e dei relativi emendamenti, e di richiedere al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. In assenza del parere della Commissione bilancio, appare comunque opportuno rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE fa presente che, da consultazioni informali con il Governo e con la Presidenza della Commissione bilancio, risulta la permanenza di alcune difficoltà in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in titolo. Appare pertanto necessario rinviare la discussione, fermo restando che quanto prima si procederà ad un approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge n. 215 al fine di poterne avviare quanto prima la discussione.

Conviene la Commissione. La discussione è quindi rinviata.

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16,17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 luglio 1997.

Il PRESIDENTE fa presente che la 5ª Commissione, riunitasi questa mattina, ha modificato il parere contrario espresso ieri sul provvedimento in titolo e sull'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2, ed ha espresso pertanto un parere favorevole. E' quindi possibile fissare, a martedì 16 settembre alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 22 luglio 1997.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA il quale esprime apprezzamento per le finalità del disegno di legge in titolo, volto ad assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa di previdenza e assistenza forense, facendo fronte agli oneri eccessivi derivanti da recenti pronunciamenti giurisprudenziali, in particolare da parte della Corte di cassazione. Ritiene pertanto complessivamente soddisfacente il provvedimento che, a suo parere, potrebbe essere approvato quanto prima e senza modifiche.

Anche secondo il senatore Michele DE LUCA il disegno di legge in discussione è meritevole di una sollecita approvazione poichè si tratta di interpretare la normativa vigente in un modo del tutto logico, non essendo sostenibile la tesi, riscontrata in alcune pronunce giurisprudenziali, per cui in base agli indici ISTAT di un determinato anno si possa procedere, ai fini della rivalutazione del reddito professionale per il calcolo dei trattamenti pensionistici, nel senso di fare retroagire gli stessi indici sul reddito prodotto negli anni precedenti. Per tale motivo, egli auspica una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore DUVA si associa alle considerazioni del senatore Michele De Luca e sottolinea che, in una fase volta all'armonizzazione dei diversi regimi pensionistici, appare prioritario rivolgere una particolare attenzione all'equilibrio delle Casse previdenziali delle categorie professionali, al fine di evitare una progressiva riduzione della tutela previdenziale per tali soggetti. Egli è pertanto favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.

Anche il senatore TAPPARO si esprime in senso favorevole ad un disegno di legge che appare ben equilibrato e attento alle esigenze di equilibrio dei fondi previdenziali. Auspica però che in futuro anche da parte del mondo forense vi sia una disponibilità a rinunciare ad alcuni comportamenti – come ad esempio l'emissione ritardata delle parcelle – che danneggiano l'erario e, al tempo stesso, sottraggono risorse alla Cassa previdenziale di categoria.

A favore di una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo si pronuncia quindi il senatore MONTAGNINO.

Il PRESIDENTE, preso atto della convergenza determinatosi sul disegno di legge in titolo, fissa al 16 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, fermo restando che ove non siano presentate proposte di modifica, sarà possibile procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo in una delle prime sedute da convocare dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il Ministro della sanità Bindi, nonchè i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(847-B) VALLETTA ed altri. – *Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminatori*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 luglio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta il senatore Monteleone aveva svolto la relazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VALLETTA esprime viva soddisfazione per la possibilità di approvare una normativa di grande rilievo sociale.

Egli fa presente che, in sede di prima lettura, al Senato erano state sollevate talune perplessità di carattere finanziario che, evidentemente, la Camera dei deputati ha ritenuto di poter superare, dal momento che, inserendo nel testo le norme sull'integrazione sociale dei ciechi pluriminatori, ha elevato la dotazione finanziaria del provvedimento.

La senatrice DANIELE GALDI esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che prende le mosse da un'iniziativa esaminata in primo luogo al Senato, dove era stata significativamente modificata in modo da garantire il coordinamento delle nuove normative con le funzioni regionali in materia di prevenzione delle malattie.

La Camera dei deputati ha incluso nel testo disposizioni che rivestono sicuramente grande valore in un'ottica di integrazione e non semplicemente di assistenza dei portatori di *handicap*, anche se c'è da chiedersi quanto le Regioni siano effettivamente in grado di far fronte agli obblighi posti dalla normativa.

Dopo interventi dei senatori TOMASSINI, MANARA e Carla CASTELLANI i quali, nell'esprimere una valutazione favorevole sul disegno di legge, auspicano che il Governo si adoperi, d'intesa con le Regioni, per favorirne una applicazione quanto più possibile rapida e completa, prendono la parola in sede di replica il relatore MONTELEONE, che ringrazia i componenti della Commissione per il consenso manifestato ed esprime apprezzamento per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e il sottosegretario VISERTA COSTANTINI che sottolinea il carattere profondamente innovativo della normativa nel senso di una reale integrazione sociale dei soggetti gravemente handicappati.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 1, 2, 3 e 4, posti separatamente ai voti nel testo accolto dalla Camera dei deputati, sono approvati.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il voto favorevole del Centro cristiano democratico e sottolinea il valore di un provvedimento che supera la tradizionale logica dell'assistenza ai minorati fisici e sensoriali e punta ad una loro reale integrazione sociale e lavorativa.

Annunciano quindi voto favorevole il senatore CAMPUS, il senatore LAURIA Baldassarre, il senatore ZILIO, la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea come il provvedimento in votazione si collochi in una prospettiva politica tesa a superare le barriere culturali che ancora oggi emarginano i portatori di *handicap* e il presidente CARELLA.

Sono quindi posti ai voti e approvati il titolo del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge nel suo complesso.

(2287-septies) Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente la senatrice Bernasconi aveva svolto la relazione.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI fa presente che, come già da lui preannunciato, l'articolo 1 del disegno di legge risulta supera-

to in quanto identiche disposizioni sono contenute in un provvedimento d'urgenza recentemente convertito in legge. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di poter valutare, di concerto con l'Unione europea, una ulteriore proroga, in casi particolari, per quegli stabilimenti pubblici di macellazione che non abbiano completato l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto legislativo, n. 286 del 1994, per motivi non a loro imputabili.

Per quanto riguarda l'articolo 2, egli ritiene che anche tale disposizione potrebbe essere soppressa, dal momento che la Camera dei deputati ha testè approvato una normativa di più ampia portata in materia di commercio di prodotti omeopatici.

Egli ritiene quindi che l'unica norma stralciata che conservi la sua attualità sia quella di cui all'articolo 3, relativa all'asilo nido del Ministero della sanità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MIGNONE chiede di sapere se l'asilo nido di cui all'articolo 3 è utilizzato unicamente dalle famiglie dei dipendenti ovvero se sia aperto anche ai bambini del quartiere. Nel primo caso, a suo parere, si tratterebbe di un privilegio difficilmente giustificabile.

Concorda il senatore MANARA, il quale rileva come in numerose realtà, soprattutto del Nord, le rette degli asili nido costituiscano spesso un onere difficile da sopportare per le famiglie monoreddito.

Il senatore TOMASSINI esprime in primo luogo perplessità sulla congruità dei termini previsti dagli articoli 1 e 2. Per quanto riguarda il primo, in particolare, il fatto che esso sia stato assorbito da altra normativa, il che certamente giustifica la sua espunzione dal disegno di legge in esame, non fa venir meno le suddette perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 3, egli ritiene che la Commissione non possa esprimere un giudizio ponderato senza conoscere in dettaglio i dati riguardanti l'asilo nido e la sua utilità in termini di rapporto tra costi e benefici.

La senatrice Carla CASTELLANI si associa alle perplessità relative agli elementi di privilegio insiti nell'esistenza di un asilo nido del Ministero e, citando la propria esperienza personale, fa presente le gravi difficoltà che incontrano le madri lavoratrici di grandi strutture, come gli ospedali, caratterizzata da un'elevata presenza di personale femminile.

Il senatore DI ORIO non ritiene corretto valutare l'asilo nido del Ministero della sanità alla stregua di un privilegio. Egli fa presente che l'esistenza di simili strutture risponde a quelle esigenze di tutela delle lavoratrici madri di cui spesso la classe politica si fa interprete, senza però saper apprestare concrete soluzioni. È quindi auspicabile che il problema del sostegno alle lavoratrici madri venga sì valutato in una prospettiva complessiva, ma partendo da quelle esperienze che già esistono,

che mostrano di funzionare e che non devono essere cancellate solo perchè fruite da poche persone.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime vive perplessità per il fatto che si sia costretti a ricorrere ad un apposito disegno di legge per assicurare il finanziamento di una struttura che dovrebbe trovare posto in un apposito capitolo del bilancio del Ministero. Egli concorda poi con quanto affermato dal senatore Tomassini circa la necessità di ottenere adeguati elementi informativi che consentano una ponderata valutazione del rapporto tra costi e benefici.

Il senatore CAMPUS concorda con le valutazioni del senatore Roberto Napoli in ordine alla necessità di dare un quadro contabile certo a strutture come l'asilo del Ministero della sanità. Egli ritiene peraltro che sia necessario assicurare il funzionamento di tale istituto per l'anno in corso e per il prossimo triennio.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BERNASCONI ritiene che la questione della soppressione dell'articolo 2 debba essere attentamente valutata, in quanto bisogna evitare che l'approvazione della proroga prevista da tale norma sia impedita da un iter troppo lungo della legge sui prodotti omeopatici.

Per quanto riguarda l'asilo nido del Ministero della sanità, ella ritiene di non poter condividere le critiche espresse, in particolare, dal senatore Mignone e dal senatore Manara, dal momento che gli asili nido aziendali, piuttosto che un privilegio, rappresentano uno strumento di grande efficacia per il sostegno alle madri lavoratrici.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI si sofferma sulle vicende che hanno determinato la necessità di trovare un apposito finanziamento per l'asilo nido del Ministero della sanità, una struttura che esiste da oltre 30 anni, dapprima grazie a una convenzione tra il Ministero e l'ex Opera nazionale maternità infanzia, e poi grazie a una convenzione tra il dopolavoro dei dipendenti e il Comune di Roma.

In tale ultima fase, l'asilo nido aveva potuto oltretutto funzionare come struttura pubblica, ed era stato aperto ad altri bambini della zona. A seguito di una serie di difficoltà insorte con il Comune, la convenzione non è stata però rinnovata in anni recenti, il che ha reso necessario ricercare soluzioni di carattere provvisorio, come la convenzione con una cooperativa di giovani operatori, le cui spese sono poste a carico dei fruitori stessi del servizio. Il finanziamento previsto dall'articolo 3, recato originariamente da una serie di provvedimenti di urgenza non convertiti, intende assicurare il funzionamento della struttura in attesa di una definitiva sistemazione della materia.

Il sottosegretario Viserta Costantini fa infine presente che il Ministero della sanità ritiene opportuno mantenere tale servizio, che appare conforme a un'ottica moderna di sostegno alle madri lavoratrici e ad

una serie di indirizzi assunti in sede di Unione europea in favore della allocazione presso le aziende di servizi sociali, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla maternità.

Il presidente CARELLA fissa il termine per gli emendamenti alle ore 12 di lunedì 15 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le modalità di contenimento delle prestazioni sanitarie, di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(R046 001, C12^a, 0002^o)

Il presidente CARELLA fa presente che la procedura informativa, posta all'ordine del giorno su iniziativa del senatore Tomassini, si riferisce alla questione dei premi incentivanti corrisposti da alcune aziende sanitarie locali ai medici di medicina generale per i risparmi realizzati nel campo delle prescrizioni farmaceutiche, questione che è oggetto anche di alcune interrogazioni, in particolare della senatrice Bernasconi ed altri e dello stesso senatore Tomassini, già presentate ma non ancora assegnate.

Su richiesta del Ministro, intervengono per precisare l'oggetto dell'audizione richiesta il senatore TOMASSINI, il quale osserva come la questione del premio incentivante ai medici sollevi vive perplessità, soprattutto per quanto riguarda il rischio, già segnalato dalla sua parte politica in sede di esame dei documenti finanziari, che le disposizioni sul contenimento delle prestazioni sanitarie, pur senza dubbio apprezzabili, si traducessero in una riduzione dei livelli di assistenza, e la senatrice BERNASCONI, la quale sottolinea che il contenimento delle prestazioni sanitarie deve passare attraverso il coinvolgimento dei medici nell'elaborazione e nella gestione dei protocolli terapeutici e non in un sistema di incentivazioni che, ove consentisse la realizzazione di consistenti risparmi nelle prescrizioni farmaceutiche, farebbe sorgere giustificati dubbi o sulla genuinità delle prescrizioni date in passato, o sulla riduzione dei livelli di assistenza.

Intervengono altresì brevemente il senatore Roberto NAPOLI, il quale, invitando i colleghi a non criminalizzare prospettive di incentivazione dei medici di base che sono conformi al decreto legislativo n. 502 del 1992, sottolinea nel contempo la necessità di privilegiare, piuttosto che incentivazioni di tipo pecuniario, incentivi diretti a migliorare le condizioni di lavoro e la capacità professionale dei medici stessi, il senatore MONTELEONE, che sottolinea come la strada per garantire un reale risparmio passi per la definizione dei percorsi terapeutici, il senatore BRUNI, il quale esprime preoccupazione per il rischio che il conte-

nimento della spesa farmaceutica possa colpire farmaci essenziali, il senatore CAMERINI, che pone l'accento sulla necessità di un processo culturale che renda i medici più consapevoli degli effetti economici del loro operare e il senatore CAMPUS, che concorda sui risvolti negativi di un sistema di incentivi di carattere essenzialmente pecuniario.

Il senatore MIGNONE coglie l'occasione per segnalare al ministro Bindi la necessità di superare le difficoltà burocratiche che attualmente si frappongono all'accoglimento in comunità terapeutica di tossicodipendenti che si trovino in una località diversa da quella dove ha sede il loro SERT.

Il ministro BINDI ringrazia la Commissione per aver dato modo, con la presente audizione, di avviare un confronto sulla problematica del contenimento delle prescrizioni che, anche alla luce degli indirizzi assunti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, rivestirà un ruolo centrale nella prossima manovra finanziaria e nella stessa definizione del Piano sanitario nazionale e dei livelli uniformi di assistenza.

La normativa di riferimento relativa alla problematica della responsabilizzazione del medico di base rispetto al contenimento dei consumi sanitari è l'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede l'incentivazione del contenimento dei consumi suddetti, attraverso accordi che fissino livelli di spesa programmata per assistito e attraverso il coinvolgimento del medico di base.

L'accordo collettivo dei medici di base attualmente in vigore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, ha introdotto la disciplina dei livelli di spesa programmata, stabilendo anche gli elementi di valutazione, quali spesa storica, popolazione pesata per sesso e patologie, confronti tra i costi aziendali con quelli regionali e nazionali, procedure di verifica della qualità delle prestazioni, controllo dei risultati attesi.

Il punto 4 dell'articolo 72 dell'accordo suddetto, prevede espressamente che una quota del risparmio ottenuto sia da attribuire al medico convenzionato.

I protocolli di intesa e gli accordi tra i medici e le aziende non sono sottoposti ad una verifica da parte del Ministero. Tuttavia, da un monitoraggio effettuato in Emilia-Romagna si rileva che, effettivamente, l'unico intervento di rilievo in materia di contenimento della prestazione stabilito dai protocolli stessi è quello concernente la spesa farmaceutica, accompagnato per alcune aziende con un processo di semplificazione dell'accesso ospedaliero per i medici di medicina di base.

Sicuramente tale iniziativa determina alcuni effetti positivi, in quanto coinvolge i medici di base quali produttori di spesa sanitaria nel processo di contenimento dei consumi e determina una maggiore integrazione di questi professionisti nel sistema pubblico.

Sicuramente vi sono però fattori negativi, in particolare il rischio di finalizzare il progetto al solo incentivo economico dei medici di base. Alcuni giornali hanno parlato in proposito di una sorta di «comparaggio

di Stato», che va certamente evitato, tenendo però ben presente che i fenomeni di «comparaggio» esistono, e che vanno comunque individuati strumenti idonei per combatterli e scoraggiarli.

Per superare questa fase ed avviare una reale e completa integrazione dei medici di base nel processo di contenimento della spesa sanitaria occorre, in primo luogo, seguire attentamente queste sperimentazioni, in particolare istituendo l'obbligatorietà di comunicazione al Ministero, da parte delle Regioni, sia dei protocolli attivati, sia della verifica dei risultati e, soprattutto, occorre accompagnare il contenimento della spesa farmaceutica con quello della spesa diagnostica e strumentale, individuando percorsi terapeutici corretti che divengono la griglia di valutazione anche per l'esame dei risultati raggiunti, sia in termini economici che delle qualità delle prestazioni sanitarie.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore Papini, il ministro Bindi fa presente che gli incentivi economici per i medici di base sono certamente ammissibili, purchè la valutazione del contenimento della spesa sia accompagnata ad una attenta verifica di qualità.

Il ministro infine fa presente al senatore Mignone di essere perfettamente consapevole del problema, che può essere risolto conferendo alle comunità terapeutiche anche un potere di certificazione al SERT, purchè esse rispondano a determinati standard di qualità e di collaborazione col servizio pubblico.

Il presidente CARELLA ringrazia il ministro Bindi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

123ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C13ª, 0022ª)

Il senatore SPECCHIA lamenta che – in ragione della concomitanza della missione a Caserta di una delegazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, delegazione di cui egli faceva parte – il suo Gruppo non abbia potuto presenziare alla seduta antimeridiana di ieri nella quale fu fissato il termine per emendamenti sul disegno di legge n. 2242; la relativa informativa, essendo gli atti parlamentari distribuiti dopo l'orario di inizio della presente seduta, non gli è pervenuta che in questo momento, per cui stigmatizza il fatto che in concreto il suo Gruppo non abbia potuto presentare emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI ammette che, oltre alla divulgazione del contenuto delle sedute per atti parlamentari, si sarebbe potuto dar luogo anche a diverso tipo di comunicazione, a cura di tutti i soggetti presenti nella seduta antimeridiana di ieri, e, per quanto tale rilievo si applichi a lui stesso, se ne scusa con il senatore Specchia. Peraltro, non può esimersi dallo stigmatizzare la prassi della concomitanza di lavori tra diverse Commissioni, che spesso produce l'impossibilità ai componenti di essere informati su tutto ciò che si è deciso nelle varie sedi cui appartengono.

Il senatore CARCARINO segnala in particolar modo l'effetto distorsivo, prodotto sui lavori della Commissione, dalla prassi della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, troppo spesso incurante dei rischi di sovrapposizione con il calendario di Commissioni permanenti.

Concorda il senatore COLLA, mentre il senatore BORTOLOTTO dichiara di ravvisare le stesse difficoltà anche nei lavori della Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema sanitario.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa una peculiarità nelle attività fuori sede della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, la quale giustificherà una sua lettera al presidente Scalia: il rischio di sovrapposizione dei lavori è particolarmente aggravato, infatti, dallo svolgimento di missioni che allontanano parlamentari da Roma nei giorni ordinari di lavoro delle Commissioni permanenti.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa alla discussione sugli articoli del disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, e sugli emendamenti ad essi riferiti.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il relatore GIOVANELLI dà per illustrato l'emendamento 1.3.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 1, nonché gli articoli 2 e 3, ai quali non erano stati proposti emendamenti.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, e 4.3.

Il senatore STANISCIÀ illustra l'emendamento 4.4, al quale dichiara di aggiungere firma il senatore POLIDORO.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 5.5, 5.3, 5.2 e 5.1 (al quale aveva dichiarato di aggiungere firma).

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 5.4.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 5.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 6.2, 6.1, 6.5 e 6.7. Aggiunge firma poi all'emendamento 6.3, che dà per illustrato.

Il ministro RONCHI illustra gli emendamenti 6.4 e 6.6.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 6.

Il presidente relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 7.1, indi, su sua proposta, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 7.

Il senatore RIZZI illustra gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 8.1.

Il ministro RONCHI preannuncia la presentazione di una proposta di coordinamento tra gli articoli 8, 9 e 10.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 8.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 9.1, così come il ministro RONCHI illustra l'emendamento 9.2.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 9, nonché l'articolo 10, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 10.0.1, che viene successivamente accantonato.

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 11.1; indi, su proposta del presidente GIOVANELLI, l'articolo 11 viene accantonato, così come l'articolo 12.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1: sia il relatore GIOVANELLI che il ministro RONCHI si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti.

Il senatore CARCARINO, aggiunta firma all'emendamento 1.1, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore VELTRI aggiunge firma all'emendamento 1.5.

Il senatore BORTOLOTTO aggiunge firma agli emendamenti 1.4 e 1.5, così come il senatore COLLA.

Il senatore SPECCHIA dichiara di astenersi su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 1, anche in considerazione dell'impossibilità

di presentare emendamenti che in via di fatto il suo Gruppo ha subito.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.4, 1.3, 1.1, 1.5 ed 1.2, nonchè sull'articolo 1 nel testo emendato.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, gli articoli 2 e 3 nel testo già accolto in sede referente.

Il relatore GIOVANELLI invita il proponente dell'emendamento 4.4 a considerare eventuali proposte di riformulazione che il Governo volesse avanzare.

Il ministro RONCHI propone una riformulazione dell'emendamento 4.4, volta ad inserire la costa teatina tra le aree prioritarie di reperimento.

Il senatore SARTO fa presente che, se si versa nel caso di ulteriori integrazioni dell'elenco dei parchi, non si può omettere una proposta istitutiva di un parco della laguna di Venezia. Gli replica il presidente GIOVANELLI, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è già decorso.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte il senatore STANIS-SCIA, il presidente GIOVANELLI ed il ministro RONCHI, il senatore VELTRI dichiara che, laddove il proponente accogliesse la riformulazione dell'emendamento 4.4, ad essa egli aggiungerebbe la propria firma.

Il senatore STANIS-SCIA accoglie la richiesta di riformulazione dell'emendamento 4.4 nel nuovo testo ipotizzato dal Ministro: ad esso dichiarano di aggiungere firma anche i senatori POLIDORO e BORTO-LOTTO.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4 (nuovo testo).

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 (nuovo testo).

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.4 (nuovo testo), 4.2 e 4.3.

Il relatore GIOVANELLI presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

in riferimento all'istituzione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano,

impegna il Governo:

a consultare le regioni Emilia-Romagna e Toscana ed a svolgere altresì, prima dell'emanazione del decreto istitutivo, un'approfondita consultazione per tener conto, in particolare in riferimento alla perimetrazione del parco, degli orientamenti dei comuni, delle comunità montane, delle aree protette esistenti nelle zone di crinale, e delle province interessate».

0/2242/4/13^a

IL RELATORE

Dopo un intervento del senatore COLLA, il presidente GIOVANELLI riformula l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

in riferimento all'istituzione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano,

impegna il Governo:

a consultare le regioni Emilia-Romagna e Toscana ed a svolgere altresì, prima dell'emanazione del decreto istitutivo, un'approfondita consultazione per tener conto, in particolare in riferimento alla perimetrazione del parco, degli orientamenti dei comuni, delle comunità montane, delle aree protette esistenti nelle zone di crinale, e delle province interessate, ivi comprese la provincia di Parma, la comunità montana ad est di Piacenza, nonché gli organismi delle aree protette comprese nei loro territori».

0/2242/4/13^a (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere tale ordine del giorno che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che in sede referente fu accolto il seguente ordine del giorno che ripropone, nel seguente testo:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

per consentire gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi; tale segreteria deve operare secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco;

a promuovere nelle forme più efficaci il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali».

0/2242/2/13^a

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 2 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che in sede referente fu accolto un ordine del giorno, che ripropone, nel seguente testo:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,

preso atto dell'accoglimento dell'emendamento riguardante l'istituzione dei parchi nazionali dell'Alta Murgia, delle Cinque Terre, dell'Appennino tosco-emiliano, della Sila e dell'Asinara;

considerato il consenso diffuso delle amministrazioni e delle comunità locali interessate;

impegna il Governo:

a consultare, per la definizione della perimetrazione del futuro parco delle Cinque Terre, oltre che le regioni, le comunità montane e gli organi rappresentativi delle aree protette esistenti sul territorio interessato;

a proporre, nella predetta fase di consultazione, l'inclusione dei costituendi parchi regionali di Lerici e Monte Marcello, nonché dell'esistente contigua riserva marina, all'interno dei limiti territoriali del nuovo parco nazionale».

0/2242/3/13^a POLIDORO, LASAGNA, CAPALDI, CONTE, IULIANO, CARCARINO, RESCAGLIO, GIOVANELLI

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 3, al quale aggiungono firma i senatori RIZZI, COLLA e BORTOLOTTI.

La Commissione approva quindi l'ordine del giorno n. 3.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario sull'articolo 4, nel testo emendato: la scelta di istituire nuovi parchi con una procedura speciale, evidentemente dettata da particolarismi ignorando le procedure di cui alla legge organica, rappresenta un metodo legislativo privo di coerenza con l'ordinamento giuridico, oltre che dar luogo ad evidenti disparità di trattamento tra varie aree del territorio nazionale.

La Commissione conviene a maggioranza sull'articolo 4 del testo emendato.

Dopo che il relatore GIOVANELLI ed il ministro RONCHI hanno espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 5, la Commissione conviene sull'emendamento 5.1. Si dispone poi l'accantonamento della votazione degli emendamenti 5.5 e 5.2, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

La Commissione approva poi, con unica votazione, gli emendamenti 5.3 e 5.4, di contenuto identico.

Su proposta del presidente GIOVANELLI, si accantona la votazione dell'articolo 5.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario, in ragione dell'opposizione della 5^a Commissione permanente, sull'emendamento 6.2; si dichiara contrario anche agli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre invita i proponenti a raggiungere un'intesa sugli emendamenti 6.6 e 6.5. Dichiaratosi favorevole all'emendamento 6.4, si rimette al Governo sull'emendamento 6.7.

Il ministro RONCHI si dichiara favorevole sull'emendamento 6.7 e contrario sugli emendamenti 6.2, 6.1 e 6.3. Si dichiara disposto a considerare superato l'emendamento 6.6 laddove il proponente dell'emendamento 6.5 ne riformuli il testo con la data del 30 novembre 1998.

Il senatore CARCARINO, accolto il suggerimento del Governo, formula l'emendamento 6.5 in un nuovo testo; dichiara quindi voto favorevole all'emendamento 6.2, di cui difende le ragioni, e preannuncia la propria astensione sull'articolo 6.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.2, 6.1 e 6.3, mentre accoglie l'emendamento 6.4.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.5 (nuovo testo) e 6.6, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente, la Commissione approva l'emendamento 6.7.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il senatore SPECCHIA chiede che la seduta pomeridiana odierna inizi alle ore 14,30 anzichè alle ore 14.

Con l'avviso favorevole del Presidente, conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

124^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, già accantonati.

Sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 5.5 e 5.2.

Posto ai voti ed approvato l'articolo 5, nel testo emendato, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.5 (nuovo testo), già accantonato, mentre viene ritirato l'emendamento 6.6, anch'esso accantonato.

Successivamente è posto ai voti ed approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

In sede di articolo 7, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, già illustrato dal relatore, il quale è posto ai voti ed approvato.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2242;

considerato che il programma stralcio di tutela ambientale dovrà destinare risorse aggiuntive anche per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e che la relativa spesa attualmente incontra difficoltà di erogazione anche a causa della grave incertezza normativa esistente;

considerato che, sul territorio nazionale, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono ben più numerose di quelle dichiarate a norma di legge;

osservato che nel passato questa dichiarazione di area ad elevato rischio è stata utilizzata prevalentemente per far affluire quantità di denaro pubblico in aree in crisi economica ed occupazionale;

ritenendo che l'azione di governo abbia individuato ed attivato strumenti ben più efficienti di questo per la lotta alla disoccupazione;

considerato che i rischi di crisi ambientale sono tuttora ampiamente presenti su molta parte del territorio nazionale,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, in tempi brevi, una proposta di revisione dell'elenco delle aree ad alto rischio di crisi ambientale e delle aree a rischio di incidenti rilevanti, che tenga conto delle priorità effettive, superando l'attuale discrezionalità di intervento».

0/2242/5/13^a

RESCAGLIO, BORTOLOTTO, CARCARINO

Dopo che il senatore IULIANO ha dichiarato di aggiungere la propria firma, il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole ed il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno; detto ordine del giorno è poi posto ai voti ed approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 8, già illustrati.

Dopo che il ministro RONCHI ha espresso perplessità in merito all'emendamento 8.2, per ragioni di coordinamento con competenze di altri Ministeri ed ha fatto presente, relativamente all'emendamento 8.3, che esso potrebbe ingenerare equivoci e difficoltà attuative, il senatore RIZZI ritira tali emendamenti.

Dopo che il presidente-relatore GIOVANELLI ha espresso parere favorevole ed il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione in quanto la materia non attiene alla sua esclusiva competenza, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.1, nonchè l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente-relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1, che valorizza il ruolo delle autorità di bacino anche rispetto alla legge n. 36 del 1994; il ministro RONCHI si esprime invece in senso contrario in quanto l'emendamento ha una formulazione poco chiara e rischierebbe di dar luogo a complicazioni burocratiche.

Intervengono sull'emendamento i senatori BORTOLOTTO (che esprime dubbi sulla sua collocazione), VELTRI (che chiede chiarimenti sul termine «indicazioni»), il ministro RONCHI (che sottolinea l'esigenza di un coinvolgimento del Ministero dei lavori pubblici) ed il presidente-relatore GIOVANELLI (il quale prospetta l'ipotesi di prevedere l'acquisizione del parere dell'autorità di bacino).

Il senatore CARCARINO chiarisce che il significato del termine «indicazioni» è quello di eventuali diverse deliberazioni, dichiarando comunque la disponibilità a riformulare l'emendamento.

Il senatore SPECCHIA dichiara di non convalidare l'emendamento, in quanto a suo avviso di segno opposto rispetto alle esigenze di semplificazione più volte sottolineate dal Parlamento; preferibile potrebbe essere la proposta di sentire le autorità di bacino.

Il presidente-relatore GIOVANELLI fa presente che l'emendamento tende proprio a coordinare le leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994 che investono entrambe di compiti le autorità di bacino e potrebbe pertanto essere suscettibile di facilitarne l'attuazione.

Il senatore SPECCHIA ribadisce di preferire quanto previsto dalla normativa vigente in quanto con l'emendamento in esame si rischia di attribuire alle autorità di bacino un potere superiore a quello delle regioni.

Tenendo conto anche di un suggerimento del ministro RONCHI, il senatore CARCARINO riformula l'emendamento.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento 9.1 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.2.

Posto ai voti ed approvato l'articolo 9, nel testo emendato, è successivamente posto ai voti ed approvato l'articolo 10.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 10.0.1, sul quale il Presidente-relatore ed il Governo si sono espressi in senso contrario ed il senatore SPECCHIA ha preannunciato voto contrario.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.1, con il parere favorevole del Presidente-relatore, sono posti ai voti separatamente ed approvati l'articolo 11 nel testo emendato e l'articolo 12.

È successivamente posta ai voti ed approvata la proposta di coordinamento del Governo, che il ministro RONCHI aveva riformulato in un nuovo testo con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Il senatore VELTRI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 2242,
impegna il Governo

a prevedere per ogni provvedimento in materia ambientale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle possibilità tecniche, modalità, obiettivi e risorse per l'educazione e la formazione connessa alla promozione della conoscenza e dei comportamenti coerenti con l'attuazione del provvedimento stesso».

0/2242/1/13^a

VELTRI, CAPALDI, CONTE

Favorevole il Presidente-relatore, il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno, che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore RIZZI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2242;

impegna il Governo

a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero il mandato di predisporre, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale; a trasmettere, entro 30 giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

0/2242/6/13^a

RIZZI, LASAGNA

Favorevole il Presidente-relatore, il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione; l'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore SPECCHIA preannuncia il voto contrario della sua parte politica, soprattutto per le parti del provvedimento riguardanti l'istituzione di nuovi parchi ed il personale, nonché per la tendenza centralista di molte disposizioni, in assoluta controtendenza con quanto si sta decidendo in sede di riforme istituzionali.

Il senatore BORTOLOTTI, espressa soddisfazione per il contenuto del provvedimento, al quale ascrive enorme rilevanza ai fini del funzionamento del Ministero dell'ambiente, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore VELTRI, giudicando il testo migliorato rispetto a quello originario anche per quanto riguarda l'adeguamento della pianta organica, grazie al contributo di tutti i Gruppi, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica auspicando una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati per consentire al Ministero di utilizzare i fondi previsti.

Il senatore CARCARINO, associandosi alle dichiarazioni del senatore VELTRI per quanto riguarda il miglioramento del testo da parte della Commissione, ribadisce il rammarico per la mancata approvazione degli emendamenti concernenti le disposizioni sul personale che, oltre a rendere più coerente il testo dell'articolo 6, avrebbero consentito di individuare finalmente una collocazione meno precaria per i dipendenti dell'ex ENCC. Auspicando comunque l'approvazione tempestiva anche dell'altro ramo del Parlamento per consentire l'utilizzo di risorse necessarie al Ministero per l'espletamento dei propri compiti, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, che modifica così la posizione già espressa al termine dell'esame in sede referente.

Il senatore RIZZI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica su un provvedimento che può giudicarsi positivamente in quanto offre certezze ad un settore che ne ha molto bisogno.

Il senatore IULIANO preannuncia anch'egli voto favorevole, sottolineando l'esigenza di rilancio e di adeguamento della dotazione organica del Ministero dell'ambiente, che al momento non supera quella di un comune di medie dimensioni.

Anche il senatore RESCAGLIO preannuncia voto favorevole, anche in considerazione del fatto che per la prima volta i problemi dell'ambiente vengono affrontati in un contesto più generale, anche in collegamento con il mondo della scuola e della formazione.

Il senatore COLLA preannuncia il voto contrario della sua parte politica, che, tra l'altro, non condivide l'assegnazione dei provvedimenti in sede deliberante.

Il ministro RONCHI ringrazia il relatore e la Commissione che sta per licenziare un testo al quale ha portato notevoli miglioramenti, fornendo al Ministero dell'ambiente strumenti d'azione indispensabili per l'attuazione delle politiche ambientali, tra cui l'utilizzo di risorse importanti anche se ancora modeste.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla discussione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore COLLA dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il relatore STANISCIÀ dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario MATTIOLI dà parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6, mentre è contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva l'emendamento 1.1; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

È quindi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2 ed all'emendamento integralmente sostitutivo ad esso proposto.

Il relatore STANISCIA dà per illustrato l'emendamento 2.1, che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è approvato dalla Commissione.

Senza discussione è poi approvato l'articolo 3 nel testo originario del disegno di legge.

Il relatore STANISCIA illustra due proposte di coordinamento finale che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, sono approvate dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2287-*quater* nel suo complesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, col seguente titolo: «Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».

SCONVOCAZIONI DI COMMISSIONE

Il presidente CARCARINO avverte che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, le sedute originariamente convocate per le ore 20,30 di oggi per le ore 8 di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242**Art. 1.**

Al comma 2, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «i progetti predisposti dai soggetti privati dovranno essere in tutti i casi presentati al Ministero dell'ambiente, che dovrà esprimersi su di essi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione».

1.4

RIZZI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «relazioni tecniche idonee all'inserimento» con le seguenti: «relazioni tecniche per l'inserimento».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «I progetti formativi saranno finanziati» inserire le seguenti: «anche».

1.1

BORTOLOTTO, VELTRI

Al comma 5, dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «professionalmente riconosciuti».

1.5

RIZZI

Al comma 6, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire le parole: «lire 12.000 milioni» con le seguenti: «lire 13.800 milioni».

1.2

BORTOLOTTO

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «sono istituiti» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 1998».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«l-bis) Costa teatina».

4.4

STANISCIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

“l-bis) Costa teatina”.

1-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentita la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del parco di cui al comma 1-bis».

4.4 (Nuovo testo)

STANISCIA

Al comma 4, dopo le parole: «entro centottanta giorni» sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1998».

4.2

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «allo scopo utilizzando» sostituire le parole: «la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica» con le seguenti: «quanto a lire 2 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.3

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 2, sostituire il penultimo e l'ultimo periodo con i seguenti: «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».

5.1

SARTO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per i gruppi di prodotti» fino a: «regolamento CEE/880/92, del Consiglio» ed aggiungere, alla fine del medesimo comma 3 le seguenti parole: «tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

5.5

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481».

5.3

BORTOLOTTO, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1984, n. 481».

5.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: “si provvede mediante la costruzione o l'acquisto” e prima delle parole: “o comunque la utilizzazione” inserire le seguenti: “o noleggio”.

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».

5.2

BORTOLOTTO, VELTRI

Art. 6.

Sopprimere il comma 3.

6.2

CARCARINO

Al comma 4, sostituire l'alinea con la seguente:

«Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

alla lettera a) sopprimere la parola: "immediatamente" e sostituire le parole: "da effettuarsi" con le seguenti: "da effettuarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

alla lettera b) dopo le parole: "sono coperti" sopprimere le seguenti: "mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato" e dopo le parole: "requisiti richiesti" aggiungere le seguenti: "Per il restante personale proveniente da enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, si provvede all'inserimento nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta o, in base alle esigenze funzionali e di organico di tali amministrazioni o di altre amministrazioni pubbliche compreso il Ministero dell'ambiente, e previo accertamento dei titoli richiesti e corsi di riqualificazione professionale, anche a qualifiche funzionali superiori a quella posseduta, fino a totale esaurimento. Tale operazione di inserimento dovrà essere ultimata entro e non oltre la data del 1° novembre 1998";

alla lettera c) sostituire le parole: "inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente" con le seguenti: "ricorso alle procedure di mobilità";

sopprimere la lettera f).

6.1

CARCARINO

Al comma 4, sopprimere la lettera a) e al medesimo comma, sopprimere il numero 1).

6.3

MARINO

Al comma 4, lettera b), ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, da espletarsi con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

6.4

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 1° novembre 1998».

6.5

CARCARINO

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 30 novembre 1998».

6.5 (Nuovo testo)

CARCARINO

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le parole: «30 dicembre 1998».

6.6

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera f) dopo le parole: «sono poste in ruolo» inserire le seguenti: «in base alle disponibilità di organico e».

6.7

CARCARINO

Art. 7.

Al comma 4 sopprimere la parola: «altri».

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «siano state approvate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono in armonia con gli interessi della comunità e fattibili sotto il profilo tecnico-finanziario».

8.2

RIZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «se prevista».

8.3

RIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che le opere sono fattibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica».

8.1

CARCARINO

Art. 9.

Al comma 1-bis, dopo le parole: «coincidono con il territorio della provincia» inserire le seguenti: «a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'autorità di bacino».

9.1

CARCARINO

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale.» con le seguenti: «Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.».

9.1 (Nuovo testo)

CARCARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti”».

9.2

IL GOVERNO

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 11, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici»».

10.0.1

CARCARINO

Art. 11.

Al comma 1 dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 4, comma 5».

11.1

IL GOVERNO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Unificare gli articoli 8, 9 e 10 sotto la medesima rubrica: «(Modifiche alla legge 23 maggio 1997, n. 135)».

Coord. 1

IL GOVERNO

Unificare gli articoli 8, 9 e 10 in un unico articolo, la cui rubrica è la seguente: «(Modifiche ai decreti-legge n. 67 del 1977 e n. 398 del 1993)».

Conseguentemente, all'approvazione degli emendamenti contenenti autorizzazioni di spesa, all'articolo 11, comma 1, sostituire la cifra: «52.634» con la seguente: «53.434» e la cifra: «61.844» con la seguente: «60.844».

Coord. 1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**EMENDAMENTI PRESENTATI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-QUATER**

Art. 1.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «versate nell'anno 1996» aggiungere le seguenti: «e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2

COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il sovracanone è versato direttamente ai comuni in forza dei decreti ministeriali di ripartizione emessi sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959».

1.3

COLLA, AVOGADRO

Al comma 5 sostituire le parole: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997» con le seguenti: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni adottano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire la parola: «provinciale» con la seguente: «comunale».

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni"».

1.6

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

- a) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;
- b) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
- c) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
- d) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
- e) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
- f) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81;
- g) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
- h) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
- i) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443».

2.1

IL RELATORE

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Sostituire le rubriche degli articoli 1 e 2 con le seguenti:

«Art. 1. – (*Disposizioni in materia di pozzi e vincoli idrici*).

Art. 2. – (*Salvezza di effetti di disposizioni in materia di consorzi idraulici*)».

Coord. 1

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».

Coord. 2

IL RELATORE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 23 luglio.

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il senatore PAPALARDO il quale rileva come sulla materia oggetto del provvedimento siano state sollevate numerose eccezioni dalla Commissione europea fin dal 1995 in relazione all'incompleto recepimento della direttiva 93/37/CEE, sulle procedure di stipula dei pubblici appalti di lavori, e ad altre violazioni del diritto comunitario connesse all'interpretazione ed all'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Sottolineando come il provvedimento in esame affronti e risolva numerose questioni fra quelle eccepitate dall'Unione europea, il relatore illustra le disposizioni più rilevanti sotto il profilo comunitario. L'articolo 1, in particolare, recepisce talune indicazioni della Commissione europea in ordine all'applicazione della direttiva 93/38/CEE sugli appalti nei settori cosiddetti «esclusi», degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni i quali, pur non essendo necessariamente pubblici, sono concessionari di servizi pubblici ovvero operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. L'articolo 1 suddetto, in parti-

colare, reca disposizioni di coordinamento tra il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che reca l'attuazione della citata direttiva 93/38/CEE, e la normativa generale applicabile ai lavori pubblici. L'articolo 2 modifica le disposizioni della legge n. 109 del 1994 sulla qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici precisando, come richiesto dalla Commissione europea, che le imprese dei paesi degli altri Stati membri possono partecipare agli appalti pubblici certificando il possesso dei requisiti prescritti sulla base della documentazione prevista dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. L'articolo 3 istituisce la figura del supplente dell'appaltatore e modifica la disciplina delle concessioni. L'articolo 4 riformula la legge quadro sui lavori pubblici prevedendo che la programmazione divenga presupposto essenziale per la realizzazione delle opere. L'articolo 5, prevede, tra l'altro, che la redazione dei progetti possa essere affidata a professionisti singoli e associati ovvero a società di progettazione e di ingegneria. L'articolo 6 modifica i criteri di aggiudicazione degli appalti in conformità con le indicazioni comunitarie sopprimendo la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale e mantenendo, tuttavia, una procedura rigorosa di verifica delle offerte anormalmente basse.

Illustrando le altre eccezioni sollevate in passato dalla Commissione europea l'oratore rileva come nel frattempo, anche grazie allo svolgimento di una cosiddetta «riunione pacchetto», sia stato possibile giungere ad un chiarimento sulle questioni della pubblicità degli appalti e sottolineare come i citati articoli 2 e 6 risolvano, rispettivamente, i problemi posti a proposito dell'accesso degli imprenditori stranieri agli appalti italiani e dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Il provvedimento, invece, non contiene disposizioni di modifica dell'articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994, come risulta modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il quale, secondo l'interpretazione della Commissione europea, nel caso in cui in un giudizio amministrativo sia stata presentata domanda di provvedimenti di urgenza con discussione immediata della causa nel merito, sembrerebbe pregiudicare – contravvenendo alla direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici – eventuali istanze di misure provvisorie da parte dei ricorrenti. Anche tale problematica, tuttavia, risulterebbe oggetto di specifici contatti con la Commissione europea.

L'oratore si sofferma infine sull'articolo 5, concernente la redazione dei progetti. Il divieto di affidamento di incarichi di progettazione di importi inferiori a 200.000 ECU alle società di ingegneria di cui al comma 6 lettera b, considerando che tale tipologia di incarico rappresenta il 96 per cento degli appalti del settore, potrebbe configurare una restrizione al principio della libera prestazione di servizi, in violazione degli articoli 59 e 60 del Trattato sulla Comunità europea. Il relatore ritiene pertanto che tale norma debba essere rivista anche perchè dannosa per la Pubblica Amministrazione, in quanto ridurrebbe la gamma dei concorrenti disponibili. Esprimendo apprezzamento per il fatto che nel provvedimento in titolo non venga reintrodotta il divieto alla produzione di beni per le società di ingegneria, già abrogato dalla legge 216 del 1995, il senatore Pappalardo osserva come possano risultare lesive della

concorrenza le disposizioni del citato articolo 5 che impongono una soglia minima per la determinazione dei corrispettivi delle attività di progettazione, con riferimento alle tariffe professionali in vigore, in attesa di una ridefinizione delle stesse soglie con decreto interministeriale. L'introduzione di tale soglia minima, infatti, elimina di fatto dalle valutazioni sull'aggiudicazione degli incarichi di progettazione le considerazioni di ordine economico e pone in condizioni di vantaggio nelle gare le imprese straniere di progettazione che, nella presentazione delle offerte, non verrebbero vincolate dalla suddetta soglia minima.

Il sottosegretario BARGONE precisa che la suddetta soglia minima si applicherebbe anche alle offerte presentate da imprese straniere.

Il relatore PAPPALARDO prende atto della precisazione del Sottosegretario ribadendo tuttavia l'opportunità di liberalizzare le suddette tariffe, che tra l'altro verrebbero a vincolare anche imprese non appartenenti agli ordini professionali del settore – tenendo conto, peraltro, che il provvedimento in esame abolisce il divieto alla costituzione di società tra professionisti, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, per quanto concerne le società di progettazione – e chiede al Sottosegretario se non sia eventualmente opportuno prevedere che tale soglia minima non si applichi per le società.

Il relatore conclude l'esposizione sul provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole, tenendo conto dello sforzo compiuto per adeguare l'ordinamento interno alle direttive e alle altre indicazioni comunitarie, con le osservazioni enunciate in merito agli incarichi di progettazione ed alle procedure di ricorso.

Il senatore BESOSTRI, rilevando l'esigenza di prevedere disposizioni di coordinamento con il provvedimento di riforma nella legge n. 142 del 1990, sulle autonomie locali, afferma la propria adesione alle osservazioni del relatore Pappalardo. La previsione di una esclusione dagli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 ECU per le società di ingegneria sembrerebbe infatti in contraddizione con la contestuale legittimazione della costituzione di società di progettazione – disposta con l'abolizione del divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 – cui invece non si applicherebbe tale esclusione. Sarebbe preferibile evitare, invece, di creare una disparità di trattamento fra le suddette società tenendo conto, oltretutto, che l'imposizione delle suddette restrizioni penalizzerebbe le imprese italiane rispetto a quelle straniere, cui non sono applicabili tali limitazioni. L'oratore condivide, tuttavia, il giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame in quanto risolve una serie di controversie interpretative in merito alla disciplina degli appalti dei lavori pubblici.

Il senatore BETTAMIO si associa alle considerazioni del senatore Besostri esprimendo un'opinione favorevole sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza della Giunta, salvo che sulla limitazione posta dall'articolo 5 alla partecipazione delle società di ingegneria al

conferimento degli incarichi di progettazione, in ordine alla quale sottolinea le proprie perplessità.

L'oratore esprime invece un avviso diverso dal relatore per quanto attiene la previsione di una soglia minima la quale, così come avviene per i capitolati redatti dal committente, si applicherebbe alle imprese di qualunque altro Stato. La situazione è più complessa invece nel caso di gare di rilievo internazionale, ove si pone il problema di definire la disciplina applicabile all'appalto. In tale caso le imprese italiane non devono necessariamente essere vincolate dalle limitazioni previste dalla normativa interna.

Il senatore TAPPARO, illustrando il caso di una gara di appalto per l'ospedale di Asti vinta da una impresa spagnola, sottolinea come talora la normativa interna penalizzi le imprese nazionali a vantaggio di quelle straniere cui non si applicano disposizioni altrettanto onerose. Nel caso citato, infatti, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto ha tratto vantaggio, ad esempio, dalla possibilità di avvalersi di propria manodopera a condizioni contrattuali che, pur rispettando la normativa comunitaria, sono risultate meno onerose di quelle imposte dal nostro ordinamento – talora non in linea con le disposizioni comunitarie – alle imprese italiane.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di tener conto che le norme ed i principi comunitari prevalgono sulle disposizioni interne contrarie e rileva, pertanto, come la definizione di una soglia minima possa costituire in linea generale un ostacolo alla concorrenza.

Il presidente BEDIN chiede al sottosegretario Bargone se, in relazione al provvedimento in esame, siano già pervenute eventuali osservazioni formali o informali da parte dell'Unione europea.

Il sottosegretario BARGONE, ringraziando il relatore Pappalardo per la relazione esposta, sottolinea lo sforzo di allineamento al diritto comunitario compiuto già a suo tempo con l'approvazione della legge n. 109 del 1994 e le successive modificazioni. Nonostante tali interventi sono tuttavia rimaste talune contraddizioni, quali le disposizioni sull'esclusione automatica delle offerte anomale che, in particolare, sono state progressivamente disapplicate anche in considerazione della giurisprudenza comunitaria. Con il provvedimento in titolo viene superato il meccanismo dell'esclusione automatica ma permane un sistema di verifica, anche ai fini dell'esclusione, delle offerte anormalmente basse. Per quanto concerne la certificazione già la legge n. 109 del 1994 prevedeva talune innovazioni. Con il provvedimento in esame la materia viene innovata prevedendo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1999, in modo da consentire a tutte le aziende un adeguamento progressivo, a partire dalle imprese di maggiori dimensioni, in modo da contenere l'impatto sui costi delle imprese minori. Si prevede altresì di rendere facoltativa la richiesta del possesso della certificazione del sistema di qualità da parte delle stazioni appaltanti onde assicurare una applicazione

efficace e non burocratica della verifica della qualificazione. Tale procedimento, inoltre, pone l'Italia in linea con gli altri Stati europei anche nella prospettiva di un processo selettivo operato dal mercato.

In relazione all'esclusione delle società di ingegneria dalle progettazioni di importo inferiore a 200.000 ECU, l'oratore rileva come tali commesse, benchè costituiscano il 96 per cento degli incarichi, rappresentino solamente il 25 per cento del valore degli importi complessivi del settore. Abolendo il divieto di cui alla legge n. 1825 del 1939 il provvedimento si fa carico di porre i professionisti italiani in condizione di competere con la concorrenza europea e, al tempo stesso, di sopperire a talune carenze proprie della legislazione vigente in materia di diritto societario. La materia andrebbe approfondita, peraltro, tenendo conto dei vari profili connessi alla verifica effettiva della presenza di capacità progettuali nelle società di capitali che operano nel settore. Onde superare i contrasti con le indicazioni comunitarie ed evitare complessi interventi di controllo sull'attività delle società di ingegneria è stato abolito il divieto di produzione di beni includendo nel contempo alcune altre disposizioni, quali le esclusioni di tali società dagli incarichi di importo minore e la previsione di una tariffa minima per gli incarichi di progettazione, che realizzano un equilibrio su cui hanno espresso il proprio consenso sia gli ordini professionali sia l'OICE.

Sottolineando l'insufficiente attenzione che si è posta in passato nei confronti della fase preparatoria del diritto comunitario l'oratore rileva come questa inadeguata partecipazione abbia talora comportato l'adozione di norme – come quelle che includono le attività di progettazioni nella più ampia categoria della libertà di prestazione dei servizi – che non tengono conto della situazione italiana.

In relazione alla configurazione di una soglia minima per i corrispettivi dell'attività di progettazione, il sottosegretario Bargone rileva altresì l'esigenza di focalizzare i criteri di selezione su obiettivi di qualità piuttosto che su parametri meramente economici onde garantire la disponibilità di progetti esecutivi sulla base dei quali impostare efficacemente le successive gare per l'appalto dei lavori. Al riguardo sono in corso dei contatti con l'Unione europea, la quale non ha posto in termini ultimativi la questione dei minimi tariffari in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti in ordine alla situazione italiana e, in particolare, alla definizione dei rapporti tra società di professionisti e società di capitali, rapporti che altri Stati hanno già definito al loro interno. La definizione di una soglia minima, per altro verso, è una condizione essenziale in quanto le grandi società che partecipano anche alle gare di appalto dei lavori potrebbero permettersi di offrire le attività di progettazione a prezzi irrisori ovvero gratuitamente.

In ordine alla questione delle procedure di ricorso il Sottosegretario preannuncia la presentazione di un emendamento da parte del Governo volto ad istituire una specifica Camera arbitrale, destinata a risolvere la maggior parte delle controversie sugli appalti pubblici senza tuttavia precludere i ricorsi in sede giurisdizionale. Tra le caratteristiche di tale Camera arbitrale figura quella che i componenti non verrebbero scelti dalle parti ma individuati da un'autorità di vigilanza.

Precisando che alle gare europee si applicano le norme di diritto comunitario nonché le relative disposizioni nazionali di recepimento, l'oratore rileva come la questione sollevata dal senatore Tapparo non attenga al campo della disciplina dei lavori pubblici bensì altri aspetti, quali il regime fiscale e quello delle condizioni di lavoro del personale dipendente, che pure sono connessi all'attuazione della normativa comunitaria e che si ripercuotono sulla formazione dei costi delle imprese.

Il Sottosegretario, infine, si sofferma sulle peculiarità del mercato italiano, che vede presenti circa 300.000 imprese, di cui 50.000 sono iscritte nell'albo, a fronte della media di 5.000 o 6.000 imprese generalmente operanti negli altri Stati dell'Unione europea. In Italia, inoltre, figurano circa 14.000 soggetti appaltanti a fronte di una media europea che oscilla tra 1.000 e 1.300 soggetti per Stato. L'adeguamento del sistema italiano alla realtà europea, pertanto, richiedendo profonde trasformazioni, anche in termini di tradizioni culturali e di concezione dell'impresa, non potrà che procedere in maniera progressiva e dovrà essere assecondato da interventi a monte, in ordine alla verifica della natura delle imprese presenti.

Il presidente BEDIN ringrazia il sottosegretario Bargone per i chiarimenti forniti e propone di esprimere un parere favorevole, sulla base della relazione esposta dal relatore Pappalardo, che tenga anche conto delle osservazioni dei senatori Besostri e Bettamio e delle precisazioni aggiunte dal rappresentante del Governo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE LUCA Michele

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B68ª, 0002ª)

Il presidente Michele DE LUCA rileva preliminarmente che va dato atto, con compiacimento, del favorevole accoglimento che, a livello istituzionale (Parlamento e Governo) e nel mondo degli operatori economici e del lavoro, è stato dato alla Relazione sulla riforma pensionistica (Doc. XVI-*bis* n. 1), approvata all'unanimità dalla Commissione.

Aggiunge che il Presidente del Senato ha espresso «apprezzamento per il proficuo lavoro che la Commissione ha svolto su un tema di così notevole rilievo» e che il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, nel trattare del bilancio interno in sede di Assemblea e in riferimento all'ipotesi di revisione dell'istituto dell'assegno vitalizio per i parlamentari, ha posto l'esigenza di tenere conto dei risultati del lavoro compiuto da questa Commissione parlamentare sulla riforma pensionistica. Al riguardo – prosegue il Presidente – è parso doveroso manifestare subito, con apposita lettera al Presidente del Senato, la massima disponibilità della Commissione ad ogni apporto che il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori riterranno utile. Anche da parte dei sindacati – in particolare dalla CGIL – si è dato atto del «grande equilibrio con cui è stato affrontato un tema così scottante e del contributo di chiarezza che la Relazione della Commissione ha offerto al dibattito in corso».

Sottolinea poi che è stata predisposta una rassegna stampa sulla Relazione, inserita nel sito Internet del Senato all'indirizzo: www.senato.it/att/testi/1564.pdf, e che l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro ha cortesemente comunicato di avere pubblicato la Relazione di questa Commissione nel sito Internet della categoria.

Per quanto riguarda il controllo sulla attività dei 25 enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, 19 di questi alla data del 22 luglio scorso avevano fatto pervenire la relativa relazione. Ai restanti 6 enti – Fondo corrieri e mediatori marittimi, Ipsema, Inpdai, Cassa ragionieri e periti commerciali, Enam ed Enpam – egli ha inviato, indirizzandola anche ai Ministri vigilanti del Lavoro e del Tesoro – una lettera di sollecito, anche al fine di evitare l'avvio di procedure di intervento sostitutivo *ad acta*. Il Fondo corrieri ha provveduto a trasmettere la relazione; l'Ipsema, l'Inpdai e la Cassa periti commerciali hanno comunicato che provvederanno entro la fine del mese.

Successivamente il Presidente comunica di avere nominato correlatori, insieme con lui, sulla attività svolta dall'Inps, dall'Inail e dall'Inpdap, i vice presidenti Duilio e Roberto Napoli. Saranno inoltre relatori con lui: il deputato Stelluti sull'Enasarco e sull'Enpacl; il senatore Manfredi sull'Inpdai e sull'Inpgi; il senatore Pastore sulla Cassa italiana di previdenza forense; il deputato Pagliuca sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei commercialisti; il senatore Dondeynaz per la Cassa notariato.

Con il vice presidente Duilio – chiamato anche a riferire singolarmente sull'Ipsema – saranno relatori: il deputato Pampo sull'Enpals; il deputato Marengo sull'Enam; il senatore Agostini sull'Enpav; il senatore Gruosso sull'Enpaia; il deputato Colombini sul Fondo spedizionieri doganali.

Insieme con il vice presidente Roberto Napoli – chiamato anche a riferire singolarmente sulla Cassa geometri – riferiranno alla Commissione: il deputato Battaglia sulla Cassa ragionieri e periti commerciali; il senatore Pedrizzi sull'Ipost; il senatore Maconi su Sportass, sul Fondo corrieri e mediatori marittimi e sull'Enpam; il deputato Michielon su Inarcassa; il deputato Strambi sull'Onaosi.

Ricordato, poi, di avere inviato a ciascuno dei Commissari – come concordato in Ufficio di Presidenza – una lettera circa le esigenze di una più ampia partecipazione ai lavori della Commissione, il presidente Michele De Luca comunica che, per avviare, all'inizio della ripresa autunnale dei lavori parlamentari, il controllo sull'attività degli enti, si sta cominciando a predisporre un modello di rilevazione (griglia di indicatori) tenendo conto degli indici usati dal CNEL e dei suggerimenti che potranno venire (ha scritto al riguardo al Ministro del Lavoro) dalla collaborazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Alla ripresa del lavoro – egli conclude – l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predisporrà il calendario, tenendo anche conto di eventuali specifiche esigenze nel frattempo sorte.

Questioni attinenti alla privatizzazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

(Esame e rinvio)

(R050 001, B68^a, 0002^o)

Riferisce alla Commissione il senatore Stelluti.

Premesso che l'ente in titolo è stato istituito nel giugno del 1939 ed ha assunto progressivamente funzioni previdenziali, assistenziali e di formazione professionale e dopo avere sottolineato in particolare che le prestazioni previdenziali di natura integrativa oggi erogate riguardano le pensioni di vecchiaia, di invalidità, parziale o totale, ed ai superstiti (oltre al Fondo di previdenza, l'ente gestisce un Fondo di assistenza – soggiorni termali, colonie estive, assegni parto, sussidi e premi di studio – e un Fondo destinato all'indennità per risoluzione dal rapporto di lavoro), il relatore si sofferma sulla delibera di trasformazione dell'ente in fondazione, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994. La fondazione, con personalità giuridica di diritto privato, rimane titolare di tutti i rapporti giuridici dell'ente e del persistente patrimonio. Permane inoltre il vincolo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione ed è ribadito il divieto di ogni finanziamento pubblico.

Sullo statuto e sul regolamento deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ente i Ministeri del Lavoro e del Tesoro – prosegue il relatore – hanno formulato una approvazione subordinata all'accoglimento di alcune richieste di modifiche. Modifiche che sono state accolte dal Consiglio di amministrazione il 16 giugno 1997, portandosi in tal modo a compimento l'iter di privatizzazione previsto dal citato decreto legislativo.

Il relatore Stelluti passa quindi a soffermarsi su alcune particolari disposizioni statutarie, che necessitano di ulteriori approfondimenti. Si tratta anzitutto dell'articolo 8, comma 1 relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, secondo cui la nomina degli otto rappresentanti degli agenti e dei rappresentanti di commercio, attivi o pensionati, viene rinviata alla definizione delle procedure da parte dello stesso Consiglio di amministrazione; di contro – sottolinea il relatore – vi è una maggiore certezza nei criteri e nelle modalità di nomina dei rappresentanti delle confederazioni datoriali. Per la fase di prima applicazione, comunque la nomina avviene sulla base delle designazioni delle organizzazioni degli agenti e datoriali, così come risultano dai decreti ministeriali del 1989 e del 1994.

Posto quindi l'accento sul problema dell'accesso ai documenti (articolo 24 dello statuto della fondazione), per il quale non è stato possibile, per i tempi nell'iter della privatizzazione, fare riferimento alla nuova normativa sulla tutela della *privacy*, il relatore Stelluti si sofferma sugli articoli 27 (gli organi in carica continueranno ad operare fino all'insediamento dei nuovi) e 28 (la fondazione assume tutte le delibere in vigore alla data della trasformazione) ed evidenzia come i vari atti ispettivi presentati dai parlamentari sulla privatizzazione in questione abbiamo avuto soddisfacente risposta da parte dei Ministeri competenti.

Osserva poi che questa sua relazione sul complesso iter di privatizzazione potrebbe essere eventualmente completata con l'audizione dei soggetti coinvolti, favorendo in tal modo lo svolgersi di un dibattito serio ed approfondito, nella consapevolezza che permangono preoccupazioni, che dovrebbero progressivamente essere superate dalle garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, nonché dalla riconferma delle finalità istitutive e dalla permanenza dell'obbliga-

torietà dell'iscrizione e della contribuzione. Tutto ciò, egli conclude, potrà rendere più agevole il compito istituzionale di controllo sulla attività dell'Enasarco, attraverso l'esame dei dati contabili e gestionali già in possesso della Commissione.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia il senatore Stelluti per la puntuale introduzione introduttiva e rileva l'opportunità di approfondire, in un successivo dibattito, le questioni emerse.

Il senatore AGOSTINI esprime compiacimento al relatore Stelluti e si dice d'accordo su un successivo approfondimento.

Il senatore Roberto NAPOLI, posto in evidenza che ci si trova in una fase di transizione in cui gli enti di cui all'elenco A del decreto legislativo n. 509 del 1994 sono interessati alla trasformazione in persone giuridiche private, osserva che quanto sta succedendo nell'Enasarco (analogo problema si è verificato nell'Enpam) è legato ad una questione di rappresentanza negli organi di gestione. Ritiene che il relatore Stelluti abbia fatto bene a puntualizzare che il problema è quello della contrapposizione tra categorie.

Rilevato quindi che gli enti privatizzati non hanno contributi pubblici e quindi non sono soggetti a controllo, conclude auspicando un approfondimento anche per gli altri enti richiamati dal suddetto decreto legislativo.

Il presidente DE LUCA precisa che ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88 del 1989 sono sottoposti al controllo della Commissione parlamentare tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, a prescindere dalla natura pubblica o privata della loro personalità giuridica. Anche gli enti privatizzati continuano a svolgere pubbliche funzioni di previdenza e assistenza disciplinate dalla legge e permangono sotto il diretto controllo parlamentare. Quello che si può ipotizzare, semmai, è un controllo di diversa tipologia, sempre, comunque, rispondente al perseguimento degli obiettivi dettagliatamente stabiliti dal comma 2 dell'articolo 56 suddetto.

Il deputato PAGLIUCA fa osservare come lo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 all'articolo 3 confermi la necessità di vigilanza da parte dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro e della Corte dei Conti sugli enti di cui ammette la privatizzazione.

Seguono ulteriori brevi interventi, per chiarimenti, del presidente Michele DE LUCA e del senatore Roberto NAPOLI, e quindi il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*Interviene il Ministro delle Finanze Vincenzo VISCO.**La seduta inizia alle ore 14,05.***Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini**(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0007^o)

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto in titolo, esame sospeso da ultimo nella seduta del 30 luglio scorso.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, con riferimento agli emendamenti Rabbito 32, Bonavita 33 e Repetto 34, fa presente che gli stessi risultano assorbiti dall'osservazione n. 12 della proposta di parere, come già riformulata.

Interviene, quindi, il deputato Gianfranco CONTE, cofirmatario dell'emendamento Armani 35, per esprimere apprezzamento per il rilievo dato dal relatore nella proposta di parere alla questione dell'imposizione nel settore dello spettacolo. Dopo aver auspicato che il Governo tenga in debito conto tali osservazioni, si pronuncia a favore dell'emendamento Salvatore Biasco 37, che il relatore dichiara di accogliere, con il necessario coordinamento con la nuova formulazione del punto 13 della propria proposta di parere, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Armani 35 ed Albertini 36.

Dopo un intervento del senatore Antonio D'ALÌ, che fa rilevare l'esistenza di un errore materiale nel testo dell'emendamento Armani

38, di cui è cofirmatario e del quale raccomanda l'approvazione, suggerendo che si ricorra a strumenti di tipo diverso dall'intervento sui termini per sanzionare il tardivo invio da parte del contribuente della documentazione richiesta degli uffici, il deputato Giulio TREMONTI rileva che non sussiste un rapporto logico tra la condotta del contribuente (il ritardo nell'adempimento) e l'effetto consequenziale (rinvio del termine per effettuare l'accertamento). Dopo aver osservato che il prolungamento del termine è normalmente connesso a situazioni di tipo diverso, come nell'ipotesi di condono, evidenzia che la disposizione in esame comporta un complicato meccanismo di differimento, difficile da gestire per l'amministrazione finanziaria e fonte di incertezza anche per il contribuente. Il relatore prende atto delle considerazioni svolte e accoglie l'emendamento previa riformulazione dello stesso anche in rapporto all'intervenuto accoglimento dell'analogo emendamento Frosio Roncalli 41.

Il presidente Salvatore BIASCO, quindi, constata l'assenza del deputato Frosio Roncalli, presentatrice dell'emendamento n. 39, al quale pertanto si intende che abbia rinunciato.

Viene quindi accantonato l'emendamento Armani 42, in quanto inerente al regime agricolo.

Su invito del relatore, l'emendamento Repetto 43, in assenza del presentatore fatto proprio dal senatore Giovanni POLIDORO, viene da quest'ultimo ritirato.

Il senatore Renato ALBERTINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver potuto solo ora partecipare ai lavori della Commissione in quanto precedentemente impegnato al Senato in qualità di segretario di Presidenza. Esprime al riguardo il suo disappunto, ritenendo che sia gravemente scorretto che in concomitanza con i lavori dell'Assemblea si proceda a votazioni in Commissione.

Il presidente Salvatore Biasco prende atto di quanto rappresentato dal senatore Albertini.

Il senatore Gianfranco PASQUINI, *relatore*, passa quindi ad illustrare alcune ulteriori modifiche da lui predisposte alla propria proposta di parere. In particolare, propone di aggiungere dopo il punto 3 il seguente, che ha lo scopo di applicare ai consorzi degli enti locali ed alle camere di commercio quando esercitano attività istituzionale il principio della fatturazione al momento del pagamento:

«3-bis) Nel comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole *enti pubblici territoriali* sono aggiunte le seguenti: *ai loro consorzi per i quali si applicano le norme contabili dettate per gli enti locali ed alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura*».

Propone, inoltre, di aggiungere dopo il punto 6 la seguente osservazione, con la quale si intende far sì che i Comuni possano per particolare attività di tipo assistenziale da essi svolte detrarre l'IVA a monte:

«6-bis) Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato il n. 27-ter).

Nella Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 41 bis) è sostituito dal seguente:

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

Si apre quindi una breve discussione in ordine ad una osservazione aggiuntiva del relatore, contrassegnata dal n. 6-ter, tendente a modificare l'articolo 19 del decreto 633 nel senso di stabilire che il momento impositivo per le operazioni compiute dagli enti locali coincida con quello della emissione del mandato di pagamento al tesoriere. Dopo interventi del deputato Gianfranco CONTE, che evidenzia il danno a carico dei fornitori conseguente al ritardo con cui vengono effettuati i pagamenti rispetto alla data di emissione del mandato, del deputato Gaetano RABBITO, che rileva che una tale proposta potrebbe effettivamente determinare incolpevoli inadempienze da parte dei fornitori degli enti locali, e della senatrice Helga THALER AUSSERHOFER, che ricorda come sia in corso da parte del Ministero delle Finanze la predisposizione di apposito schema di decreto legislativo in materia, nonchè del senatore Antonio D'ALI', il relatore ritira la propria proposta.

Il relatore presenta quindi il seguente punto aggiuntivo, che ha lo scopo di stabilire che per gli enti territoriali le cessioni e le prestazioni di servizio a titolo gratuito sono equiparate a quelle a titolo oneroso:

«6-quater) Con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Si considerano in ogni caso effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale le cessioni di cui all'articolo 2, primo comma, n. 4) e le prestazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, qualora rese dagli enti pubblici territoriali e dai loro consorzi per i quali si applicano le norme contabili dettate per gli enti locali».

Il relatore illustra quindi la seguente osservazione aggiuntiva, che appare necessaria per effetto del decreto legislativo 77/1995:

«7-ter) Nell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo del terzo comma è abrogato».

Il relatore passa quindi ad illustrare la propria osservazione n. 8, come riformulata a seguito di un esame complessivo degli emendamenti riguardanti il regime speciale per il settore agricolo. Si sofferma in particolare sugli emendamenti di identico contenuto Polidoro 27 e Bonavita 28, rispetto ai quali formula un invito al ritiro, rilevando che gli stessi escludono inopportunamente le grandi imprese agricole individuali. Aderiscono all'invito i presentatori, previa riformulazione del punto 9 della proposta di parere nel senso di prevedere una entrata a regime del sistema ordinario nell'arco di due anni anzichè tre. Conseguentemente, con il consenso dei presentatori, risulta assorbito l'emendamento Armani 42. Con riferimento agli emendamenti Thaler 17, 18, 19 e 25 e Albertini 20 dichiara di condividere l'opportunità di una esplicitazione degli importi di volume d'affari in relazione ai regimi di esonero e speciale. In tal senso ha riformulato come segue il primo periodo della osservazione n. 8 della proposta di parere:

«8) Per quanto concerne l'articolo 5 (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni e per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA a 40 milioni. Detta decisione per la parte relativa ai soggetti esonerati corrisponde peraltro a rispetto della volontà del Parlamento espressa nella conversione del decreto-legge n. 669 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997».

Dopo un intervento della senatrice Helga THALER AUSSERHOFER, che ribadisce l'opportunità di limiti espliciti e opportunamente elevati per il regime esonerativo e per quello speciale, il senatore Renato ALBERTINI, dopo attenta riflessione, ritiene, invece, che sia condivisibile la proposta iniziale del relatore, che al contrario non conteneva indicazioni esplicite. Ritiene peraltro che ove si debba definire puntualmente il limite del regime esonerativo, sia congruo l'importo di 10 milioni di volume di affari in quanto un più alto livello incentiverebbe comportamenti elusivi.

Il senatore Rossano CADDEO, dopo aver espresso apprezzamento per la proposta del relatore, invita il Governo ad un attento esame delle fasce esonerative, che tenga conto degli effetti extrafiscali, quale l'impatto sulla struttura delle imprese agricole. In particolare, paventa il rischio di incentivare frazionamento e quindi l'indebolimento delle medesime.

Il senatore Antonio D'ALI' ritiene troppo basso il limite di 40 milioni per il regime speciale, che a suo giudizio dovrebbe avere applica-

zione generalizzata in quanto il suddetto importo potrebbe comportare il ricorso a meccanismi di tipo elusivo, facilitati anche dalla circostanza che il catasto agricolo risulta prevalentemente cointestato ad una pluralità di soggetti.

Il presidente Salvatore Biasco pone quindi in votazione gli emendamenti Armani 14, 15 e 16, che risultano respinti.

Quindi, la senatrice Helga THALER AUSSERHOFER ritira i propri emendamenti dal 17 al 19.

Il senatore Renato ALBERTINI riformula quindi il proprio emendamento n. 20 nel senso di ridurre a 40 milioni il limite per il regime speciale agricolo. L'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti dal 25 al 29.

Gli emendamenti nn. 30 e 31, posti congiuntamente in votazione, vengono quindi respinti.

Completata la votazione degli emendamenti, interviene il senatore Antonio D'ALI' per dichiarazione di voto finale. Ritiene infatti che lo schema di decreto sia frutto di contraddizioni che si sono sviluppate già all'interno della commissione che ne ha elaborato il testo. Dopo aver rilevato che talune disposizioni compromettono lo sviluppo delle piccole imprese del settore turistico ed aver espresso un giudizio negativo sulle modifiche al regime delle detrazioni, osserva che il decreto legislativo comporterà un aumento indiscriminato della pressione fiscale si rivelerà particolarmente vessatorio nel settore agricolo. Giudicando viziato lo schema di decreto da eccesso di delega anche in relazione agli effetti di gettito che risultano palesemente sottostimati, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore Rossano CADDEO, preannunciando il proprio voto favorevole, rileva che il decreto è coerente sia con la legge delega sia con la normativa comunitaria in materia. Ritenendo soddisfacente la soluzione prospettata nella proposta di parere con riferimento al settore agricolo ed equilibrata la soluzione per il settore dello spettacolo, coglie l'occasione della presenza del Governo per ribadire l'invito ad un attento studio dell'impatto sulle imprese agricole, sottolineando che oggi la leva fiscale costituisce uno dei pochi strumenti disponibili per sostenere il settore agricolo in presenza di una concorrenza che si dimostra nell'area comunitaria ed in quella mediterranea sempre più agguerrita.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara il proprio voto favorevole, motivato tra l'altro, dalla finalità che il decreto persegue di contenere il fenomeno della evasione ed elusione fiscali.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanni POLIDORO, il presidente Salvatore Biasco pone, quindi, in votazione lo schema di parere come riformulato nei seguenti termini dal relatore:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, ritiene che detto schema sia conforme alle norme di delega, rilevando, tuttavia, che, in generale, la revisione dei meccanismi di detrazione e dei regimi speciali incide su aspetti fondamentali del tributo e su discipline che, in alcuni settori economici, rivestono importanza fondamentale. In considerazione di ciò, l'attuazione delle norme delegate andrebbe graduata nel tempo e opportunamente valutata nei suoi riflessi economici.

In particolare, il comma 2 dell'articolo dà attuazione al principio di delega contenuto nella lettera *b*) del comma 66 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, prevedendo la revisione della disciplina delle detrazioni d'imposta nell'intento di escludere il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti allorquando questi ultimi vengono utilizzati per l'effettuazione di operazioni a valle non soggette all'imposta. Tuttavia, va osservato che l'estrema eterogeneità della categoria delle operazioni escluse, definite per lo più «in negativo», comporta la necessità di una certa ponderazione del momento in cui si rende rilevante questa categoria ai fini dei limiti alla detrazione.

Inoltre, per gli acquisti parzialmente destinati ad operazioni non soggette, lo schema di decreto prevede che l'indetraibilità opera per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni ed i servizi acquistati: per questi ultimi aspetti la norma contiene qualche genericità, e dovrà trovare precisazione in sede di normativa secondaria, anche perchè i medesimi criteri di imputazione pro-quota troveranno applicazione ai fini del calcolo dell'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi utilizzati parzialmente per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

Il decreto legislativo in esame contempla un regime delle detrazioni più collegato all'effettuazione delle operazioni che alla loro registrazione. Pare opportuno che detto principio sia in concreto applicato nell'ambito delle norme che regolano l'annotazione delle operazioni attive e passive in modo da conservare, nel rispetto dei momenti dell'effettuazione delle operazioni una procedura di calcolo dell'imposta dovuta periodicamente o annualmente su base contabile. In relazione al predetto regime delle detrazioni e delle rettifiche alle detrazioni, si raccomanda l'aderenza alla VI° direttiva CEE.

Premesso quanto sopra,

la Commissione esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, occorrerebbe prevedere l'abrogazione dell'intera lettera *e*) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n. 633

del 1972, riformulando la lettera *b*) dello stesso terzo comma nel modo seguente: «*b*) le cessioni e i conferimenti in società ed altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami di azienda»;

2) All'articolo 1, comma 2, sub lett. *b*, dopo la lett. *b*) è opportuno aggiungere:

«*c*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti delle imprese consorziate, a condizioni che queste ultime siano tenute, per regolamento, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi».

3) A seguito della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. *b*), il Governo dovrebbe proporre un'estensione di tempi e condizioni per lo scioglimento delle c.d. società di comodo.

4) La formulazione del quinto comma dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, introdotto dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto appare poco felice, facendo riferimento alla nascita di un «obbligo di imposta» relativa alle operazioni attive che non trova collocazione alcuna nel sistema dell'IVA. Per superare tali inconvenienti si propone di utilizzare il termine «esigibilità» che, oltre ad essere più aderente al disposto della VI Direttiva, sarebbe compatibile con il fenomeno giuridico di compensazione tra IVA attiva e IVA passiva che avviene con la liquidazione dell'imposta dovuta.

5) Nel comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 all'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «enti pubblici territoriali,» sono aggiunte le seguenti:

«ai loro consorzi per i quali si applicano le norme contabili dettate per gli enti locali, e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,»

6) Le stesse considerazioni richiamate nel punto precedente possono essere svolte con riferimento alla riformulazione dell'ultimo comma del citato articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, operata dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema, laddove si parla di «imposta dovuta». Infine, il riferimento al quinto comma («comma precedente») contenuto nella riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 dovrebbe più correttamente essere inteso come riferimento al quarto comma dello stesso articolo.

7) La norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame non fa menzione, come dovrebbe, del nuovo articolo 19-*bis*1, nel quale sono state ricomprese, con integrazioni, le fattispecie di esclusione e riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.

8) L'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, dopo le parole «1972, n. 633,» è necessario aggiungere le seguenti: «dopo il numero 13) è inserito il seguente: «13-*bis*) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, numero 22, e».

9) Considerato che con l'articolo 1 comma 3 dello schema di decreto legislativo viene disciplinato il momento in cui sorge l'obbligo dell'imposta e che, come sopra precisato, appare più appropriato parlare di «momento di esigibilità dell'imposta», valuti il Governo se non ritenga opportuno modificare anche l'articolo 27, primo comma, del DPR 633/72 nel senso che, ai fini delle liquidazioni periodiche, occorra assumere l'imposta divenuta esigibile nel periodo stesso.

10) Nell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 deve essere abrogato il numero 27-ter).

Nella Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazione il numero 41-bis) deve essere sostituito dal seguente:

«41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliari o ambulatoriali o in comunità o simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

11) Nell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, va inserito il seguente:

«2-bis) Si considerano in ogni caso effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale le cessioni di cui all'art. 2, secondo comma, n. 4 e le prestazioni di cui all'art. 3, terzo comma, qualora rese dagli enti pubblici territoriali e dai loro consorzi per i quali si applicano le norme contabili dettate degli enti locali».

12) Il quinto comma dell'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, fa riferimento, ai fini dell'applicazione del prorata, alle «operazioni» che danno diritto a detrazione e ad «operazioni» esenti. Sarebbe più opportuno utilizzare la locuzione «attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e ad operazioni esenti». Ciò fa sì che si proceda all'applicazione del prorata soltanto in presenza di operazioni riconducibili all'attività caratteristica del soggetto d'imposta.

Si evita così che debba applicare il prorata a chi svolge essenzialmente una attività soggetta ad IVA ed effettui sporadicamente operazioni esenti non rientranti nell'attività propria; analogo criterio vale per chi svolge una attività esente ed effettui sporadicamente operazioni soggette ad imposta. In tali casi, naturalmente, torna applicabile la detrazione secondo il criterio dell'utilizzazione.

13) «Il comma 1 dell'articolo 2 definisce il regime delle detrazioni.

Per effetto delle innovazioni introdotte, non essendo considerate cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi a premio di

cui all'articolo 2 comma 3 lettera *m*), risulta indetraibile l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni, con un conseguentemente aggravio fiscale per le imprese che svolgono tali operazioni, già soggette alla tassa sulle operazioni a premio. Se non si vuole abolire questa attività è opportuno stabilire invece che l'acquisto di beni destinati ad operazioni a premio e la loro successiva cessione nell'ambito delle stesse operazioni, sia considerato operazione imponibile ordinaria al fine di consentire la detraibilità IVA. Di conseguenza, occorre prevedere l'abrogazione della lettera *m*), comma 3, dell'articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972.

14) Nell'articolo 19-*ter*) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo del terzo comma deve essere abrogato.

15) Per quanto concerne l'art. 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni e per i soggetti sottoposti a regime speciale IVA a 40 milioni. Detta decisione, per la parte relativa ai soggetti esonerati, corrisponde peraltro al rispetto della volontà del Parlamento espressa nella conversione del D.L. n. 669 del 1996 e del D.L. n. 50 del 1997. La normativa contenuta nello schema di decreto legislativo appare infatti, così come configurata, applicare il regime ordinario IVA a tutti gli imprenditori agricoli, non potendosi considerare impresa, considerati gli attuali limiti di volume d'affari, nè i soggetti esonerati, nè quelli sottoposti a regime speciale entro i limiti di volume d'affari previsti dallo schema di decreto, esercitando, i primi, una attività meramente hobbistica, e rappresentando i secondi, dei produttori marginali appartenenti sostanzialmente a due fattispecie: produttori anziani la cui scomparsa determinerà la fine dell'azienda agricola; e lavoratori part-time, che esercitano un'attività marginale per integrare i loro redditi con entrate assai modeste. Se esistono fenomeni di *splitting* in base ai quali imprese di maggiori dimensioni frazionano le loro aziende per rientrare al di sotto della soglia di volume d'affari previsto per il regime speciale, tali pratiche elusive devono essere combattute, evitando le generalizzazioni che rischiano di colpire anche le figure di operatori assolutamente marginali.

16) Per quanto riguarda l'entrata in vigore del regime ordinario, sarebbe consigliabile graduare l'applicazione in due anni. Potrebbero essere ricomprese nel regime ordinario, fin dal 1998, le grandi imprese agricole, esercitate sia in forma individuale che in forma di società di capitali e di persone. Successivamente, potrebbero entrare nel regime ordinario le altre imprese, in relazione al loro volume d'affari, in modo da raggiungere al secondo anno, o meglio al terzo, l'estensione del regime ordinario a tutte le imprese che superino la soglia, possibilmente rideterminata, del volume d'affari previsto per tale regime.

17) Il sistema previsto per le cooperative, le cui operazioni rientrano nel regime speciale solo per la parte in cui vengano effettuate utilizzando prodotti conferiti da produttori agevolati, appare per certi aspetti macchinoso e andrebbe meglio chiarito nella sua applicazione.

18) Sempre con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che contiene una riformulazione dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972, va rilevato che il richiamo operato, nel comma 1 dello

stesso articolo 34, al secondo periodo del comma 6 del nuovo articolo 34 – che si riferisce ai produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ma non a venti milioni, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, ammessi al regime semplificato di adempimenti tributari – sembrerebbe circoscrivere l'applicazione del regime speciale IVA a tali soggetti, in contrasto con la chiara intenzione del legislatore delegato, emergente dalla stessa relazione di accompagnamento, di mantenere il regime speciale nei confronti degli organismi associativi, senza limiti di fatturato.

19) È opportuno portare a soluzione il problema delle aziende di lavorazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli zootecnici e florovivaistici, che sono creditori strutturali d'IVA, senza essere esportatori abituali. L'adozione del regime IVA ordinario e la modifica del sistema delle detrazioni, accentuerà ancora di più una situazione già estremamente difficile che costringe le aziende ad indebitarsi per finanziare l'erario. Dal momento che si tratta di creditori strutturali non potrà avvenire, almeno fino al 2001, alcuna compensazione che, anche con l'entrata in vigore del decreto legislativo relativo alla semplificazione degli adempimenti non potrà risolvere adeguatamente il problema, per l'entità dei crediti d'imposta.

20) Con l'articolo 7 viene introdotta nell'articolo 74, quinto comma, del DPR n. 633/72, riguardante il regime IVA spettacoli, una disposizione secondo cui vengono assoggettate al regime speciale IVA anche operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli. Tale disposizione pare diretta a legittimare a posteriori un analogo orientamento ministeriale, ma sembra contrario sia allo spirito restrittivo della delega, sia alla ratio del regime speciale che presuppone l'effettivo assoggettamento delle operazioni all'imposta sugli spettacoli.

Le modifiche introdotte dall'articolo 7 anziché ridurre lo scostamento tra regime ordinario e regime forfettario rischiano di accen-tuarlo.

Inoltre l'adozione di una unica misura di detrazione forfettizzata (in origine due terzi IVA introitata che si propone di ridurre al 50%) è influenzata dalla coesistenza all'interno dello spettacolo di attività «ricche» ed attività «povere» come il ballo. La coesistenza di due imposte analoghe sulle stesse attività (IVA e imposta sugli spettacoli) va armonizzata con La Commissione ritiene che debba essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia stata definita una impostazione innovativa di detto problema».

L'abbattimento dell'imposta spettacolo può essere la leva di un disegno che incentivi l'occupazione nel settore e l'emersione di attività «sommerse», una volta accoppiata con una definizione sotto il profilo normativo e previdenziale delle figure professionali implicate, soprattutto nel settore dell'intrattenimento: sono in corso iniziative legislative, alcune di fonte governativa, nelle quali l'aliquota e il regime IVA possono essere alternativamente o il fattore di recupero del gettito ora assicurato dall'imposta spettacolo o, all'opposto, fattore di rafforzamento degli

incentivi occupazionali attribuiti alla graduazione dell'imposta spettacolo».

21) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, appare opportuna l'estensione dell'applicazione dell'IVA monofase anche ad un'altra fattispecie per la quale si sono manifestate le medesime esigenze di semplificazione degli adempimenti formali in materia di fatturazione e di emissione di scontrini e ricevute fiscali della vendita al pubblico di documenti di sosta (ora ricompresi secondo la proposta nell'art. 74, primo comma DPR n. 633/72), ma che non è considerata dallo schema di decreto. Ci si riferisce alla vendita al pubblico delle carte telefoniche prepagate per telefoni cellulari, che si andrebbe ad aggiungere alla già prevista applicazione dell'IVA monofase alla vendita delle carte telefoniche ordinarie (art. 74, primo comma, lett. *d*).

La nuova norma potrebbe essere formulata nel modo seguente: «lett. *d*). Per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per le operazioni, da chiunque effettuate, di vendita al pubblico, distribuzione, abilitazione, riabilitazione e simili aventi ad oggetto gettoni, chede magnetiche, carte prepagate e ogni altro mezzo predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire la funzione di servizi di telecomunicazione fissa o mobile e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione all'esercizio del servizio, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente secondo le tariffe vigenti al consumo».

22) In merito al regime speciale concernente le Agenzie viaggi (articolo 9 schema decreto legislativo) la Commissione ritiene che i costi relativi alle provvigioni pagate dall'organizzazione dei viaggi ad intermediari non vadano dedotti ai fini delle determinazioni della base imponibile. Ciò in quanto le spese di cui trattasi non sono afferenti a «servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori». Va, naturalmente, detratta la relativa imposta assolta per rivalsa, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633/72.

23) Sempre relativamente al regime in questione, la Commissione ritiene che insorgano oggettive difficoltà amministrative dalla previsione che il pagamento parziale del corrispettivo tramite gli intermediari obblighi l'organizzatore del viaggio alla emissione della fattura (art. 9, comma 7 del testo). Valuti il Governo l'opportunità che venga mantenuta l'attuale disciplina (art.1, comma 4, del DM 6 gennaio 1980) che fissa il momento impositivo, e quindi l'emissione della fattura, all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio a soggiorno.

24) Sempre all'articolo 9 relativo alle agenzie di viaggio e turismo, si ritiene indispensabile un adeguato intervento di semplificazione relativo alle prestazioni di intermediazioni per le quali sono dovute provvigioni, sia in relazione alla loro contabilizzazione agli effetti dell'imposta, sia alla emissione di fattura riepilogativa delle provvigioni corrisposte agli intermediari».

25) Va corretto inoltre il comma 5 dell'art. 9, poichè risulta incomprensibile il significato di «in nome e per conto proprio»,

relativo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo in riferimento a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti.

La corretta formulazione sembra essere «in nome proprio».

26) La disposizione contenuta nell'art. 10 dello schema di decreto non sembra andare nella direzione di una semplificazione, snellimento dell'attività dell'amministrazione finanziaria e certezza nei rapporti con il contribuente.

In ogni caso all'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal medesimo articolo 10, dopo le parole: «un periodo superiore a 15 giorni» andrebbero aggiunte le seguenti: «tenendo conto della sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742».

La Commissione approva a maggioranza, dando mandato al relatore di procedere al necessario coordinamento del testo risultante.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 10,40.

(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare la formulazione del parere al fine di verificare la sussistenza di idonee disponibilità finanziarie sull'accantonamento del Tesoro del fondo speciale di parte corrente per l'esercizio 1997. Su tale accantonamento risulta, infatti, una prenotazione per 100 miliardi di lire quale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del disegno di legge n. 1780 approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera

dei deputati. Successivamente, la Commissione finanze della Camera ha approvato un emendamento soppressivo del suddetto articolo 15, tenendo conto anche di un parere reso dalla Commissione bilancio della Camera favorevole a quel disegno di legge a condizione che fosse soppresso tale articolo.

Si tratta, pertanto, di valutare se tali elementi sopravvenuti consentano di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in esame, considerando che in casi analoghi verificatisi nel passato la Sottocommissione ha ritenuto che l'approvazione di un emendamento, anche se non definitiva, consentisse di superare la prenotazione già registrata. Ciò anche al fine di non determinare contraddizioni tra le valutazioni delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Precisa, altresì, che qualora l'emendamento soppressivo proposto alla Camera non dovesse essere approvato, la Commissione bilancio della Camera potrà compiere una nuova valutazione della capienza del fondo speciale riferita al disegno di legge in esame, dato che esso viene esaminato dal Senato in prima lettura.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone l'espressione di un parere di nulla osta, sottolineando che si tratta della sanatoria degli effetti di norme la cui copertura finanziaria originaria, a valere sugli esercizi finanziari 1995 e 1996, era contabilmente corretta.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Nuovo parere su testo ed emendamento alla 11ª Commissione: favorevole su testo; favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 29 luglio scorso giungendo alla formulazione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 2 del disegno di legge e sull'emendamento 2.1. Le motivazioni di tale deliberazione sono analoghe a quelle che avevano condotto al rinvio del disegno di legge n. 2287-bis.

Si tratta di valutare se, in relazione alle precisazioni già svolte su quel provvedimento, sia opportuno formulare parere di nulla osta sul disegno di legge in esame. Quanto all'emendamento 2.1, occorrerebbe, in ogni caso, modificare il comma 5 dello stesso al fine di precisare che lo stanziamento previsto si configura come un tetto di spesa.

La Sottocommissione esprime quindi, a revisione del parere precedentemente espresso, parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sull'emendamento 2.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, che il comma 5 di tale emendamento sia modificato al fine di precisare che lo stanziamento previsto si configura come un tetto di spesa.

(2242-A) Nuovi emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 29 luglio. Sono stati esaminati altresì alcuni emendamenti. Pervengono ora ulteriori emendamenti sui quali, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2287-ter) Proroga di termini in materia di lavori pubblici, servizio pubblico radiotelevisivo e concessioni ferroviarie nonché disposizioni in ordine a funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 4, 8, 26 e 27 del disegno di legge n. 2287: favorevole con osservazioni

alla 11^a Commissione:

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale degli istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287: parere non ostativo

alla 12^a Commissione

(2287-septies) Disposizioni in materia di competenza del Ministero della sanità, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 2287: parere favorevole con osservazioni